

209.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	12509	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (Art. 69 del regolamento)	12509	Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (<i>urgenza</i>) (864)	12510
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		PRESIDENTE	12510, 12511, 12552, 12553, 12556, 12557, 12558, 12559, 12560, 12561, 12562
PRESIDENTE	12509, 12541	ACCREMAN	12520, 12536, 12559, 12560
POCHETTI	12509	ASSANTE	12550
Disegni di legge:		BENEDETTI GIANFILIPPO	12532, 12561
(Approvazione in Commissione)	12541	BENEDIKTER	12519, 12524, 12531, 12544, 12553, 12556, 12557
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	12562, 12578	CAPPONI BENTIVEGNA CARLA	12529
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	12562	COCCIA	12526, 12560, 12566, 12567
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	12510	FELISETTI	12569
(Trasmissione dal Senato)	12509	LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i>	12511, 12516, 12523, 12535, 12539, 12543, 12550
		MACALUSO ANTONINO	12518, 12526, 12542

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

	PAG.		PAG.
MALAGUGINI	12537, 12559, 12566	SPAGNOLI	12527, 12547, 12555 12557, 12561, 12562
MANCO	12511, 12516, 12519, 12522 12549, 12552, 12553, 12554, 12556 12557, 12558, 12559, 12566, 12571	STEFANELLI	12519, 12532, 12549, 12553, 12562
MAZZOLA	12555	TASSI	12530, 12567
MENICACCI	12544	TERRANOVA	12521, 12526, 12531 12556, 12557, 12575
MUSOTTO	12555		
PAPA	12529, 12540, 12554, 12557 12558, 12559, 12560, 12561, 12576	Proposte di legge:	
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per la grazia e giustizia</i>	12551, 12565	(Annunzio)	12509, 12578
PERANTUONO	12522	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	12510
REALE ORONZO	12553, 12572	Interrogazioni (Annunzio)	12578
REGGIANI	12555, 12566, 12575	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	12509
RICCIO PIETRO	12517, 12524, 12535, 12552 12556, 12557, 12559, 12560, 12561	Votazione segreta	12576
RIZ	12559, 12560	Ordine del giorno della prossima seduta	12578
ROGNONI	12572		
SABBATINI	12567		

La seduta comincia alle 14,30.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 gennaio 1974.
(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Rizzi e Vetrone sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BORROMEO D'ADDA ed altri: « Sistemazione degli " impiegati locali " dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) » (2686).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel consesso:

« Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave » (2685).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di una domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Busetto, per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 160).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Dichiarazione di urgenza
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, il presidente del gruppo parlamentare del partito socialista democratico italiano ha chiesto la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

REGGIANI ed altri: « Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo » (2578).

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(*È approvata*).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

« Norme per la nomina al grado di vice-brigadiere nel Corpo degli agenti di custodia » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (2635) (*con parere della I e della VII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Trattamento tributario agli effetti delle imposte dirette dei redditi delle imprese di navigazione marittima ed aerea straniera » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2637) (*con parere della V e della X Commissione*).

POCHETTI. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

POCHETTI. Il gruppo comunista si oppone all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 2637 si intende assegnato in sede referente alla medesima Commissione.

Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti altri progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede legislativa:

VII Commissione (Difesa):

« Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (2636) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

« Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2651) (con parere della V, della IX e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Senatore SEGNANA: « Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2652) (con parere della II Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver annunciato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti han-

no deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge ad esse attualmente assegnati in sede referente:

II Commissione (Interni):

MATTARELLI ed altri (72 e proposte collegate nn. 99-171-221-369-401-506-667-703-732-1157-1172-1224-1429-1948-2142-2496): « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (la Commissione ha proceduto all'esame abbinate).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 - secondo e terzo comma - della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 » (2478).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (urgenza) (864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri si è passati all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, e sull'articolo 1 ha parlato l'onorevole Dal Maso.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requi-

renti, presso la Corte di cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal ministro di grazia e giustizia.

La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal ministro di grazia e giustizia ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

1. 1. Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Signor Presidente, prima di svolgere questo emendamento, vorrei che il relatore mi fornisse, a proposito del secondo comma dell'articolo 1, quei chiarimenti che, in Commissione, si era impegnato a darmi. In relazione a tali chiarimenti deciderò se mantenere o meno l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nell'inserire il secondo comma dell'articolo 1, il quale prevede che « la commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo », si è voluto indicare al legislatore delegato la linea che esso dovrà seguire. Egli dovrà cioè chiamare ad una effettiva ed efficace collaborazione la commissione consultiva, la quale, costituita, fra

l'altro, da una numerosa rappresentanza parlamentare (12 deputati e 12 senatori), dovrà seguire dettagliatamente il lavoro del legislatore delegato, al fine di verificare la piena e completa rispondenza della legge delegata ai principi stabiliti dal legislatore delegante.

PRESIDENTE. Onorevole Manco ?

MANCO. Prendo atto di questo chiarimento e pertanto ritiro il mio emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati altri emendamenti.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di legge.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la decisione giurisdizionale definitiva del procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

4) diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore;

5) adozione del metodo orale;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

6) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

7) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

8) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

9) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume; tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie;

10) non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento;

11) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;

12) disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

13) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

14) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'impu-

tato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

15) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni più vicine a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

16) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

17) previsione della nomina di un difensore, per la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, nei casi indicati dalla legge sul patrocinio statale per i non abbienti;

18) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

19) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

20) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

21) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

22) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

23) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

24) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 22) e 23), salvo che non ricorrano giustificati motivi;

25) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero precedente;

26) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

27) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

28) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

29) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

30) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato, di indicargli le fonti di prova e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

31) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio — da parte del pubblico ministero — dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 40) ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 50), ove ne ricorra la necessità;

32) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

33) potere-dovere del pubblico ministero, nel caso in cui non debba iniziare immediatamente l'azione penale ai sensi del numero 31), di compiere indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti allo esercizio dell'azione penale; potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria,

che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; diritto della persona oggetto delle indagini preliminari del pubblico ministero di nominare un difensore, con facoltà di questi di assistere all'interrogatorio, ai confronti, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni ed alle ispezioni;

34) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

35) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

36) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato od alla persona oggetto delle indagini preliminari, nonché alla persona offesa, l'avviso di richiesta di archiviazione;

37) previsione della richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

38) obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al numero 35), di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 40), ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione;

39) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

40) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato;

41) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

42) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

43) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle riconoscizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

44) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

45) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un termine perentorio non superiore a dieci mesi, salvo una proroga sino a quattro mesi che il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrano giustificati motivi;

46) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporgli, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni;

47) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato con la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

48) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

49) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

50) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate, inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale per la gravità di esso e per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza; impugnabilità, anche nel me-

rito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato; previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione da parte del pubblico ministero;

51) determinazione, in relazione alla gravità del reato, della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i quattordici mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni; previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti;

52) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

53) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere; previsione dell'automatica scarcerazione se il tribunale non provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, decida una proroga non superiore a quattro mesi;

54) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

55) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

56) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento o di giudice che ha deciso sull'impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento; possibilità che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia eser-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

citata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto;

57) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

58) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

59) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

60) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

61) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

62) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al numero 43) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; facoltà del giudice di disporre anche d'ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti;

63) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

64) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

65) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

66) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

67) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale;

68) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

69) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

70) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche;

71) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

72) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione;

73) obbligo di notificare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

74) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti;

75) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili o non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

76) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

77) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

78) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

79) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

80) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea sopprimere le parole: deve attuare i principi della Costituzione.

2. 1. Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Signor Presidente, l'inciso di cui proponiamo la soppressione ha formato oggetto di un impegnativo dibattito, per lo meno da parte del nostro gruppo, in sede di Commissione. Noi insistiamo sulla assoluta superfluità se non, addirittura, sulla negatività, dell'inserimento di una frase di questo genere nell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Si ammette, anche da parte dei sostenitori di questo inciso, che esso potrebbe apparire superfluo (e lo si dice apertamente, senza infingimenti). Dunque, poiché dobbiamo approntare una legge la più lineare e chiara possibile, non si può accettare il principio dell'immissione di frasi o incisi che appaiano superflui. Inoltre, dall'affermazione che il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione traspare un problema giuridico e morale. A parte l'illogicità di una affermazione del genere (infatti, se il codice non attuasse i principi della Costituzione, la Corte costituzionale ne respingerebbe le norme in quanto incostituzionali) mi pare, per altro, che sia implicito il fatto che il nuovo codice debba rispettare tali principi.

Nota (e desidero ripeterlo ancora una volta) una preoccupazione eccessiva del legislatore, che finisce col nascondere un suo più completo convincimento sull'attuabilità dei principi della Costituzione. Ma un'altra ragione, secondo me, ancora più importante, milita a favore di questo emendamento. È nota a tutti la polemica intorno alla validità, in rapporto al tempo e alla realtà, di talune norme costituzionali. Ebbene, ancorare la legislazione relativa alla procedura penale a norme costituzionali che possono ancora essere riviste e modificate, in senso più moderno e realistico, mi pare sia in contrasto con quella interpretazione estensiva e più elastica che il legislatore ed i giuristi, soprattutto quelli di sinistra, ritengono indispensabile per una migliore applicazione della legge.

Ecco perché chiediamo la soppressione di questo inciso, che riteniamo del tutto inutile nel quadro del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 3) sostituire le parole: decisione giurisdizionale, con le parole: pronuncia giurisdizionale.

2/3/1

Commissione.

Dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) semplificazione del sistema delle notifiche, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione.

2/7/02

Commissione.

Sostituire il numero 11) con il seguente:

11) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti comuni — sia della qualità del reato.

2/11/2

Commissione.

Al numero 14), sostituire le parole: più vicine, con la parola: contigue.

2/14/3

Commissione.

Al numero 14), aggiungere, in fine, le parole: attribuzione al giudice di rinvio della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione.

2/14/4

Commissione.

Al numero 15), sostituire le parole: più vicine, con la parola: contigue.

2/15/1

Commissione.

Il relatore, onorevole Lospinoso Severini, ha facoltà di svolgerli.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Signor Presidente, il primo emendamento, come è evidente, ha carattere esclusivamente formale e tende a migliorare il testo, introducendo un'espressione che si ritiene più corretta.

La Commissione ha ritenuto di presentare l'emendamento aggiuntivo 2/7/02 al fine di consentire al legislatore delegato di affrontare anche il problema relativo al sistema delle notifiche. Con tale emendamento si intende precisare, in sostanza, che tale sistema deve essere semplificato, tenuto conto che esso, in

base al codice attuale, è troppo complicato, per cui è stata prevista la possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione, come potrebbe essere, ad esempio, il telefono. Spetterà poi al legislatore delegato stabilire in concreto se l'indicazione data dal Parlamento possa essere effettivamente tradotta in norme operanti, ai fini della semplificazione del sistema delle notifiche.

Con l'emendamento 2/11/2, la Commissione ha inteso stabilire che la competenza per materia va determinata in base a due criteri, quello della quantità della pena e quello della qualità del reato. In riferimento alla quantità della pena, si è precisato che essa deve essere determinata soprattutto in base alla pena edittale, con esclusione quindi degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti comuni, per evitare che, per effetto dell'aumento di pena derivante dall'applicazione di queste aggravanti, la cognizione del reato possa essere sottratta al giudice naturale.

Con l'emendamento 2/14/3 la Commissione ha accolto una giusta osservazione sollevata nel corso del dibattito dall'onorevole Oronzo Reale, e cioè che, in materia di rimessione, l'adozione della formula secondo cui il nuovo giudice deve essere scelto nell'ambito dei distretti delle corti d'appello più vicine rende poi difficile la concreta individuazione del giudice di rinvio. Si è ritenuto, pertanto, che fosse più opportuno usare una dizione più corretta, sostituendo alle parole: « più vicine », la parola: « contigue ».

Per quanto riguarda l'emendamento 2/14/4, debbo dire che con esso si vuole dare e si dà effettivamente al giudice di rinvio la facoltà di decidere — ed è l'unico che secondo noi può e deve decidere in quanto deve affrontare poi il giudizio di merito — quali degli atti compiuti nel procedimento precedente possano conservare validità dopo che è avvenuta la rimessione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2/15/1, debbo dire che esso si pone in stretta correlazione con l'emendamento 2/14/3, prevedendo la sostituzione delle parole « più vicine » con la parola « contigue ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 6), sopprimere le parole: non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo.

2/6/4

Riccio Pietro.

Sostituire il numero 10) con il seguente:

10) nel dispositivo della sentenza deve essere specificata la formula di assoluzione.

2/10/3

Riccio Pietro.

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO PIETRO. Per quanto riguarda l'emendamento 2/6/4, poiché è stato dichiarato che questo disegno di legge non si sostanzia in una delega in bianco al Governo, ritengo opportuno attendere eventuali chiarimenti da parte del relatore in merito al significato dell'espressione « vizi meramente formali », per decidere se mantenere o no questo emendamento. Quanto all'emendamento 2/10/3, esso tende a far sì che non si giunga alla soppressione della formula di proscioglimento nel dispositivo della sentenza. Noi riteniamo, infatti, che la soppressione della formula di proscioglimento nel dispositivo della sentenza non serva assolutamente ad alcuno, perché quello che si vuole evitare — e cioè che vi siano degli imputati che vengano assolti o per insufficienza di prove o per altri motivi diversi dalla insussistenza o dalla mancata commissione del fatto — lo si ricava ugualmente — come si evince dal testo del disegno di legge — dalla motivazione della sentenza. Quindi nella sentenza, sostanzialmente, si arriva sempre a dire per quale motivo una persona è stata assolta, e — come ho detto — il fatto che una persona sia stata assolta per insufficienza di prove, pur non risultando dal dispositivo della sentenza, risulterebbe ugualmente dalla motivazione della stessa. Noi riteniamo che questa mancata indicazione nel dispositivo della formula di proscioglimento sia chiaramente dannosa ed in contrasto con quanto disposto al successivo punto 18), che fa discendere precise conseguenze di natura civilistica quando il motivo dell'assoluzione sia uno piuttosto che un altro. Cioè si dice al punto citato che il giudice civile è vincolato dalla sentenza penale irrevocabile per quanto attiene all'accertamento della sussistenza del fatto o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso. Se però questo non risulta dal dispositivo della sentenza, lo si dovrebbe andare a ricercare nella motivazione. E allora noi diciamo: innanzi tutto, la motivazione è soggetta ad interpretazione, qualora manchi la formula di proscioglimento nel dispositivo della sentenza, e questa interpretazione è rimessa all'apprezzamento delle parti; dato che l'apprezzamento delle parti sarà evidentemente

contrastante, si dovrà ricorrere al giudizio di un altro magistrato che giudichi addirittura sulla interpretazione della motivazione di una sentenza che non specifichi la formula di proscioglimento nel dispositivo. Non solo, ma nell'ipotesi — purtroppo è una ipotesi che si verifica, stando ai ricorsi presentati alla Corte di cassazione (in ragione di circa trentamila casi all'anno) per mancanza o contraddittorietà della motivazione di sentenze — nell'ipotesi — dicevo — che la motivazione della sentenza sia carente, incompleta, insufficiente, o nell'ipotesi che sia contraddittoria, come sovente si denuncia e come, con grande frequenza, la Corte di cassazione riconosce per quanto riguarda le sentenze che quotidianamente vengono stese dai giudici di merito, chi potrà dire se l'assoluzione sia conseguenza della insussistenza del fatto o della non commissione del fatto da parte dell'imputato o di un'insufficienza di prove oppure del fatto che l'addebito sussista obiettivamente e sia materialmente riferibile all'imputato, ma non costituisca reato?

In caso di motivazioni contraddittorie si darà luogo, sicuramente, a nuove cause per accertare che cosa i giudici penali abbiano voluto dire nella motivazione e che cosa abbiano effettivamente detto. Si può addirittura ipotizzare che l'estensore della motivazione della sentenza abbia travisato o abbia tradito il pensiero del collegio giudicante: basti pensare, per esempio, a tutte le sentenze della corte d'assise, che non sono mai stese materialmente dal collegio, ma che sono opera del solo presidente o, eventualmente, del presidente e del giudice *a latere*. Se costoro, per un motivo qualunque, in buona fede o in malafede (perché anche la malafede è un'ipotesi umana) tradissero il pensiero della corte che ha giudicato, noi pensiamo che l'imputato o la parte civile, che si vedano danneggiate non dal dispositivo della sentenza, ma dalla sua motivazione, si troveranno a non avere la possibilità di porvi rimedio, proprio perché non potranno ricavare alcuna certezza, non tanto da quanto è stato deciso, ma da quello che è stato opinato o che è detto essere stato opinato o ritenuto da un collegio che non partecipa alla redazione della motivazione della sentenza.

Se si dovesse ritenere che la parte motivata della sentenza, e non già il suo dispositivo, costituisce il presupposto indiscutibile del successivo giudizio civile, dovremo quanto meno consentire che l'impugnazione sia proposta non già dopo la pubblicazione del dispositivo, ma dopo il deposito della motivazione della

sentenza. E rinviare l'impugnazione all'atto del deposito della motivazione della sentenza, quando tale parte viene depositata, se continuerà l'attuale andazzo, a distanza di anni — dico anni — da quando si è avuta la pronuncia giudiziaria, non favorirà certo quello snellimento delle procedure giudiziarie che il provvedimento in esame si propone di conseguire, ma ritarderà sicuramente e ingiustificatamente l'attuazione effettiva della giustizia.

Ritengo che non si possa rispondere a queste obiezioni come si è fatto ieri, in una interruzione, osservando che la sentenza è inesistente quando manca la motivazione e quando tale motivazione è contraddittoria: questo equivale a dire cosa non perfettamente in armonia con l'ortodossia del diritto.

Riteniamo quindi che la soppressione della formula di proscioglimento nel dispositivo della sentenza non solo sia inutile, ma addirittura dannosa. Il nostro emendamento tende pertanto a ripristinare l'obbligo dell'indicazione, nella parte dispositiva della sentenza, del motivo dell'assoluzione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e massima estensione delle stesse.

2/6/1 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

Al numero 6), aggiungere, in fine, le parole: estensione delle ipotesi di nullità nella piena attuazione dei principi indicati nel primo alinea del presente articolo.

2/6/2 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

MACALUSO ANTONINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO ANTONINO. Gli emendamenti 2/6/1 e 2/6/2 si riferiscono alla questione delle nullità. Il legislatore delegante ha omesso di trattare questo importantissimo problema procedurale. Le nullità possono essere sanabili o insanabili, relative o assolute. Perciò riteniamo che sarebbe necessario indicare in maniera più chiara al legislatore delegato quella che è la nostra volontà, al fine di dar luogo alla più esauriente casistica possibile, per una sempre maggiore certezza del diritto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione specifica delle nul-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

lità assolute, fra le quali vanno comunque comprese quelle inerenti alla capacità e costituzione del giudice naturale preconstituito per legge e quelle relative all'intervento, all'assistenza, alla rappresentanza e al diritto di difesa dell'imputato.

2/6/3

Riz, Benedikter.

Sostituire il numero 8) con il seguente:

8) possibilità di compiere un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti.

2/8/2

Riz, Benedikter.

Sostituire il numero 10) con il seguente:

10) specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento: « il fatto non sussiste »; « non ha commesso il fatto »; « il fatto non costituisce reato »; « il fatto è estinto per prescrizione o per amnistia ».

2/10/1

Riz, Benedikter.

BENEDIKTER. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER. Gli emendamenti sono formulati in termini molto chiari, e non mi sembra, in verità, che necessitino di una illustrazione. Insistiamo, comunque, sugli stessi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) semplificazione del sistema delle notifiche; ammissione della notifica a mezzo di fonogramma.

2/7/01

Stefanelli, Coccia, Spagnoli, Benedetti Gianfilippo.

L'onorevole Stefanelli ha facoltà di svolgerlo.

STEFANELLI. L'emendamento si illustra da sé. Esso tende a conseguire due obiettivi: la garanzia dei diritti dell'imputato, nella rigida osservanza della speditezza del processo. Una semplificazione delle notificazioni, dunque, fermo restando il rispetto dei diritti del-

l'imputato, va nel senso voluto dall'intero disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 8), sopprimere le parole: e in contraddittorio.

2/8/3

Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

Al numero 8), aggiungere, in fine, le parole: possibilità di acquisire compiuta conoscenza e di esprimere effettivo giudizio anche nei confronti delle altre parti private del processo.

2/8/1

Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

Al numero 9), sopprimere le parole: quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume.

2/9/1

Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerli.

MANCO. Signor Presidente, con l'emendamento 2/8/3 chiediamo la soppressione del termine « contraddittorio ». Questo argomento è stato lungamente discusso in Commissione. Non ricordo se quest'ultima abbia accettato quanto meno il senso della nostra proposta: comunque il significato della stessa è il seguente. Per quanto attiene al dibattito sulla personalità dell'imputato (personalità non intesa in senso patologico, psichiatrico, che è oggetto di eventuali perizie; si tratta di elementi che fanno parte del processo, in ordine al quale il contraddittorio esiste), in relazione all'aspetto psicologico e morale, noi riteniamo che tale dibattito debba sfuggire ad un contraddittorio. D'altronde, che significato avrebbe in questa fase il contraddittorio? Che una parte dice che l'imputato è buono e l'altra che è cattivo? Dovrebbe allora esistere la prova che esso è buono o è cattivo. Noi stiamo dando vita ad un processo che dovrebbe essere il più celere possibile ma che in siffatta maniera finirà con l'essere allungato all'infinito.

Per quanto attiene all'emendamento 2/8/1 esso tende ad inserire al n. 8 dell'articolo 2 la possibilità di acquisire una compiuta conoscenza e di esprimere un effettivo giudizio anche nei confronti delle altre parti private del processo. Chi esercita il mestiere di avvocato sa perfettamente come l'indagine cui si fa riferimento non dovrebbe unicamente avere come oggetto la personalità dell'imputato.

Vi sono processi in cui vale la pena di indagare anche sulla personalità della parte offesa, dal momento che quest'ultima potrebbe fare affermazioni sbagliate, false o calunniose. Poiché il processo deve essere il più analitico possibile, capace di ogni approfondimento, pare a me che non si possa essere esonerati dall'affrontare anche il tema relativo alle altre parti del processo.

Per quanto concerne l'ultimo emendamento, abbiamo sostenuto che, proprio in omaggio all'approfondimento generale cui il processo al nostro esame deve dar vita, non si vede perché si debba svolgere un'indagine soltanto nei confronti della parte offesa che sia minore e solo nei casi in cui si tratti di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, senza allargare detta indagine a tutte le parti lese, indipendentemente dalla natura del reato che è sottoposto al vaglio del magistrato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 9) aggiungere, in fine, le parole: previsione di perizia anche sul carattere, personalità e qualità psichiche dell'imputato.

2/9/2 **Accreman, Spagnoli, Riela, Coccia.**

Al numero 14) aggiungere, in fine, le parole: attribuzione al giudice della rimessione della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione.

2/14/2 **Accreman, Coccia, Spagnoli, Stefanelli.**

L'onorevole Accreman ha facoltà di svolgerli.

ACCREMAN. L'emendamento 2/9/2 è una conseguenza diretta e una specificazione del principio contenuto nel punto 8), laddove si dice: « effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto... ». Abbiamo ritenuto tutti che questo principio rappresenti una grande conquista della riforma del processo penale. Abbiamo addirittura stabilito, nel successivo punto 9), il riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica.

Ciò stabilito, l'emendamento in questione tende a porre rimedio ad una situazione ano-

mala contenuta nel codice di procedura penale che intendiamo riformare e che, a nostro modo di vedere, non è sufficientemente modificata in base ai due soli principi menzionati. Onorevole relatore, ella sa che nel codice di procedura penale attuale è contenuta una norma secondo la quale non sono ammesse perizie per stabilire il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Ella sa anche che una discrasia processuale si concreta ogni giorno nelle aule di giustizia penale, quando il giudice dovrebbe stabilire se una qualità psichica dipende o meno da causa patologica, senza avere una perizia che identifichi l'origine di quella causa; sicché il giudice potrebbe ordinare o meno la perizia solo se precedentemente egli, come perito, avesse già stabilito che la qualità dipende da causa patologica oppure no. Si sa che, nella pratica, i giudici cercano di andare al di là di questo limite; ma noi crediamo opportuno che, nell'applicazione concreta dei due principi (che sono, ripeto, effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato e riordinamento dell'istituto della perizia psichiatrica e criminologica), venga rimosso il limite che ancora rimane e che deriva, né più né meno, dalla legislazione del 1930, quando quel legislatore temeva che, dietro qualità personali psichiche, si potessero celare gherminelle per far risultare incolpevole chi era colpevole; laddove la scienza attuale ci dice che non solo qualità psichiatriche, ma anche qualità psicologiche abnormi della personalità influiscono sulla commissione del delitto.

Ecco perché riteniamo che sia necessario accogliere nei principi di riforma una specificazione del genere di quella enunciata nell'emendamento che ho avuto l'onore di illustrare.

Per quanto attiene all'emendamento 2/14/2, debbo subito osservare che esso si fonda sul presupposto che, per stabilire quali atti di un processo che abbia avuto già una istruttoria, sia andato alla Corte di cassazione per legittima suspicione e sia stato rimesso ad altro giudice, per decidere, ripeto, quali atti di quella istruttoria compiuta siano validi, si debba adire il giudice che poi dovrà pronunciare nel merito e non la Corte di cassazione che, dovendo pronunciarsi unicamente per stabilire se ricorra o meno un caso di legittima suspicione, non ha nessuna qualifica per stabilire quali atti siano validi di una istruttoria compiuta. Mi sembra, signor Presidente, che il relatore abbia già espresso anticipatamente un parere, in sostanza, di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

accoglimento di questo emendamento, di cui pertanto preannuncio il ritiro.

Se me lo consente, onorevole Presidente, vorrei esprimere la posizione del mio gruppo in ordine a quegli emendamenti, proposti da più parti, tendenti a modificare il dettato dei principi a proposito dell'abolizione delle formule terminative.

A proposito dell'abolizione delle formule terminative e della relativa specificazione, desidero dire, onorevole Presidente, in pochissime parole, che il gruppo comunista è completamente favorevole al mantenimento del principio stabilito dalla Commissione. E questo per tre ragioni, che enuncio telegraficamente. In primo luogo, se facciamo un esame di legislazione comparata, troviamo che nel diritto penale moderno siamo rimasti una delle poche nazioni che coltiva ancora questa formula antiquata della insufficienza di prove. Il secondo motivo è — ed è fondamentale — che secondo la nostra Costituzione — la quale stabilisce il principio della non colpevolezza fino a sentenza definitiva — il processo penale può terminare solo con una di queste due formule: il cittadino è colpevole, il cittadino non è colpevole. In terzo luogo, a chi sostiene che la nostra posizione mira ad abolire una cosa insopprimibile, quale sarebbe il dubbio del giudice, rispondo che ciò non è assolutamente vero. Il dubbio del giudice è sì insopprimibile, ma secondo la nostra Costituzione esso non può che trasformarsi in questa proposizione giudiziaria: essendo io nel dubbio, non è stata vinta la presunzione di non colpevolezza stabilita dalla Costituzione e dunque debbo dichiarare il cittadino non colpevole.

Infine — valga questa considerazione, che è una considerazione più pratica — il nostro stesso ordinamento giudiziario vigente non attribuisce alla formula assolutoria per insufficienza di prove alcun effetto giuridico; ad essa si ricollega invece solo un senso generale, sociale, di disistima verso quel cittadino che ne sia colpito.

Ecco perché, onorevole Presidente, il gruppo comunista è completamente favorevole al mantenimento della formula come stabilito nei principi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il numero 10) con il seguente:

10) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; abolizione della formula di as-

soluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove.

2/10/2

Terranova, Reale Oronzo.

L'onorevole Terranova ha facoltà di svolgerlo.

TERRANOVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il problema delle formule di assoluzione o di proscioglimento che con il punto 10) dell'articolo 2 si vogliono sopprimere non ha una rilevanza meramente tecnico-giuridica, bensì sostanziale, perché attiene ad uno dei momenti più delicati del processo penale, con ripercussioni non indifferenti sul giudizio civile ed amministrativo e con riflessi sui diritti fondamentali del cittadino, tra i quali il diritto ad una chiara dichiarazione della sua non colpevolezza.

Mi pare che la tendenza alla soppressione delle formule sia unicamente il frutto della suggestione del processo anglosassone, dove per altro ciò trova giustificazione in una struttura processuale completamente diversa (basti pensare all'istituto della giuria). Non vedo perciò per quali motivi si vogliano eliminare le formule del nostro processo, con il principale effetto di nuocere al principio della certezza del diritto.

Si è detto che le ragioni dell'assoluzione debbono ricavarsi dalla motivazione; quindi, in sostanza, non si farebbe altro che spostare l'enunciazione della formula dal dispositivo alla motivazione, senza alcun valido motivo e con la conseguenza, ripeto, di ostacolare l'esercizio del diritto di cui ai punti 60) e 62) e di creare una situazione di stridente contrasto con i punti 18) e 19), la cui applicazione verrebbe resa quanto mai difficile; e con la conseguenza, infine, di complicare senza alcun valido motivo il processo. Le formule quindi, secondo me, vanno conservate.

Sostengo invece che deve essere abolita la formula dell'assoluzione per insufficienza di prova, sia nella fase istruttoria, sia in quella dibattimentale. Ciò non significa — per rispondere all'obiezione di qualcuno — che tale formula debba essere sostituita da una pronunzia generica di assoluzione, perché questo vorrebbe dire non abolire la formula, ma sostituirla con una diversa. È tutta la formula che deve sparire; e i dubbi dovranno essere evidenziati dal giudice nella motivazione, cosicché egli pervenga, per esempio, all'assoluzione per non aver commesso il fatto sia quando è provato che l'imputato non lo ha commesso, sia quando manca la prova che lo ha com-

messo, sia quando sono insufficienti le prove che lo ha commesso.

Né si dica che l'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove porterà ad un aumento di condanne, perché è da prevedere che il giudice, in ossequio al principio della presunzione di non colpevolezza, nei casi incerti finirà per assolvere.

Respingo poi decisamente la tesi, che mi sembra aberrante, di coloro i quali sostengono l'opportunità della formula dell'insufficienza di prove come strumento per la soluzione di casi meritevoli di una particolare benevolenza: strumenti del genere debbono essere messi a disposizione del giudice, ma debbono essere espressamente previsti dalla legge; ed in questo senso si sta cercando di operare nel progetto di riforma del primo libro del codice penale, attualmente al nostro studio.

In definitiva, il giudice deve assumersi in pieno la responsabilità di assolvere o di condannare, senza rifugiarsi nel dubbio. Non che con questo si elimini il dubbio morale, che è insito nella natura umana; ma si elimina — e si deve eliminare — il dubbio giuridico, che molto spesso si risolve in una forma di condanna attenuata, in contrasto con i nostri principi fondamentali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 11), aggiungere, in fine, le parole: determinazione del criterio quantitativo sulla base della pena edittale, con esclusione degli aumenti di pena per la continuazione, la recidiva, le circostanze aggravanti.

2/11/1 **Perantuono, Spagnoli, Coccia, Accreman, Riela.**

L'onorevole Perantuono ha facoltà di svolgerlo.

PERANTUONO. Rapidamente, signor Presidente. Ritengo, dopo l'illustrazione degli emendamenti della Commissione da parte del relatore, che negli stessi siano tenute nel debito conto le esigenze che stanno alla base di questo mio emendamento. Desidero per altro esporre alcune considerazioni in ordine alla validità delle esigenze medesime, che possono riassumersi in due punti.

Si cerca in questo modo, fissando in maniera nuova la determinazione del criterio quantitativo di competenza e ponendo a base la pena edittale, di ovviare a due inconvenienti verificatisi fino a questo momento: sottrarre il giudicando al giudice naturale e sottrarre una

parte del potere-dovere del giudice di giudicare sul fatto concreto.

Mentre abbiamo avvertito che, attraverso la valutazione delle aggravanti nel momento della formulazione del capo di imputazione, si giungeva spesso alla conseguenza di trasferire dal giudice inferiore a quello superiore il caso concreto, poi in realtà questa valutazione ha finito con l'attribuire una parte del giudizio di merito al pubblico ministero.

È pur vero che il giudice considerato competente ha poi cercato di ovviare con il giudizio di valenza, ma l'inconveniente è stato tale per cui spesso ci siamo trovati di fronte a delle vere e proprie ingiustizie.

Infine, il criterio ci sembra adeguato alle linee del nuovo processo, nel quale si è voluto fare del giudice del dibattimento l'unico arbitro competente a definire il processo con sentenza.

Ci riserviamo, quindi, al momento della votazione, di ritirare o meno il nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 14), sopprimere le parole da: con l'obbligo di scegliere, fino a: è stato commesso il reato.

2/14/1 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Questo emendamento si inserisce nell'ambito del dibattito che si è svolto a proposito dell'istituto della rimessione, istituto che è di natura speciale nel campo della procedura penale e che dà facoltà al giudice superiore di rimettere gli atti del processo quando sussistano motivi di opportunità (ordine pubblico o legittimo sospetto): istituto — ancora — che era già previsto dal codice Rocco e che viene ora ripreso in questo nuovo codice.

Con il nostro emendamento, noi chiediamo di evitare che il processo venga assegnato ad un giudice che rientri nell'ambito della circoscrizione più vicina a quella in cui è stato commesso il reato.

È il motivo è questo. È chiaro che il principio della rimessione viola quello fondamentale del giudice naturale, per cui fare riferimento al concetto della vicinanza può veramente suscitare ironia, visto che i motivi di opportunità o di legittimo sospetto non possono essere certo delimitati da un punto di vista geografico. Nel momento in cui, pertanto, si accetta di violare il principio del giudice na-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

turale, non si può certo sperare di recuperare una specie di principio di giudice « quasi naturale » con l'adozione del principio della vicinanza: se il legittimo sospetto esiste — in altre parole — è perfettamente uguale spostare un processo da Cagliari a Palermo o da Cagliari a Torino.

In caso contrario, finiremmo con il legalizzare un principio violatore del diritto naturale superando quelli che possono essere in concreto i concetti di opportunità. Tutto sommato, quindi, accettando l'attuale formulazione del punto 14, creeremmo una norma in contrasto non solo con la legge scritta del giudice naturale, ma anche con la logica e, cioè, con gli elementi più basilari del diritto comune.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il numero 24) con il seguente:

24) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 22), quando ricorrono giustificati motivi; provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 23).

2/24/3

Commissione.

Sostituire il numero 25) con il seguente:

25) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero precedente in pendenza di impugnazione.

2/25/2

Commissione.

Al numero 26) aggiungere, in fine, le parole: , relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile.

2/26/3

Commissione.

Dopo il numero 26) aggiungere il seguente:

26-bis) facoltà del giudice di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere l'esecuzione, di cui al numero precedente, della sentenza emessa in grado di appello, ove sussista il pericolo di grave ed irreparabile danno.

2/26/01

Commissione.

Al numero 28) aggiungere, in fine, le parole: esercizio facoltativo del potere di arrestare il minore colto nella flagranza di un grave delitto.

2/28/5

Commissione.

Al numero 29), aggiungere, in fine, le parole: che possono essere assunti soltanto allo scopo di assicurare le fonti di prova.

2/29/7

Commissione.

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgerli.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Signor Presidente, col primo emendamento 2/24/3, si modifica parzialmente ciò che era stato stabilito dalla Commissione. Si vuole distinguere, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, i provvedimenti provvisori dalla sentenza emessa in grado di appello, per arrivare alla conclusione che, per quanto riguarda i provvedimenti provvisori, la provvisoria esecuzione deve essere sempre concessa, mentre, per quanto concerne la provvisoria esecuzione di cui ai provvedimenti specificati al punto 22, la provvisoria esecuzione può essere concessa soltanto se ricorrono giustificati motivi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2/25/2, con esso si integra il testo della Commissione. Infatti, pur essendo mantenuta ferma la facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa a mente del punto 24, si ricorre alla espressione « in pendenza di impugnazione », onde includere, così come accade nel sistema civilistico, anche il ricorso al procedimento incidentale.

Per quanto riguarda l'emendamento 2/26/3, poiché parliamo della provvisoria esecuzione della sentenza di appello, per evitare equivoci (dato che si tratta di provvedimenti che riguardano soltanto l'azione civile), e cioè che la provvisoria esecuzione potesse intendersi riferita alla sentenza penale, abbiamo voluto precisare che la provvisoria esecuzione è concessa soltanto per quella parte della sentenza che si riferisce a quanto attiene all'azione civile.

Per quanto riguarda l'emendamento 2/26/01, si tratta di un'aggiunta resasi necessaria perché, una volta ammessa la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili contenute nella sentenza penale emessa in grado appello, si è voluto, proprio in aderenza al sistema civilistico, prevedere la facoltà del giudice di Cassazione — in pendenza del ricorso — di sospendere l'esecuzione della sentenza stessa. Ci siamo così mantenuti nei limiti della norma processuale civile, specificando che l'ipotesi si può verificare soltanto nel caso che insorga pericolo di grave ed irreparabile danno.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Per quanto riguarda l'emendamento 2/28/5, si tratta soltanto di una migliore articolazione, che non reca nessuna modifica sostanziale. Infatti, poiché era sorto il problema di disciplinare in maniera particolare l'arresto in flagranza dei minori, si è voluto precisare che in questo caso la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di arrestare, ma soltanto la facoltà di esercitare questo potere e soltanto per un grave delitto. In conclusione, con l'emendamento in questione si intende sottolineare espressamente che, in caso di minore, l'arresto in flagranza non è obbligatorio, ma facoltativo e può avvenire soltanto in caso di grave delitto.

Giunto all'emendamento 2.29.7 vorrei pregare la Presidenza di sospendere l'illustrazione degli emendamenti — tra cui anche questo — che riguardano problemi di grande importanza, quali il divieto di verbalizzazione posto a carico della polizia giudiziaria, il segreto di Stato, oltre che l'esame di quelli (alcuni dei quali per altro già illustrati) concernenti le formule assolutorie. Ciò al fine di consentire al « Comitato dei nove » di riunirsi onde esaminare, sia pure brevemente, tutta la normativa relativa a tali argomenti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, avanza dunque formale proposta di sospensione della seduta ?

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Non subito, signor Presidente. Chiedo che l'esame di tali emendamenti venga per il momento sospeso e che si vada avanti con l'esame degli altri.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 24), sopprimere la cifra: 22).
2/24/1 **Riz, Benedikter.**

L'onorevole Benedikter ha facoltà di svolgerlo.

BENEDIKTER. Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 24) sostituire le parole: salvo che non ricorrano, con le seguenti: quando ricorrano.
2/24/2 **Riccio Pietro.**

Sostituire il numero 25) con il seguente:

25) facoltà di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero precedente in pendenza di impugnazione.

2/25/1 **Riccio Pietro.**

Sopprimere il numero 29).

2/29/5 **Riccio Pietro.**

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, è stato criticato il sistema di concessione dell'esecuzione provvisoria per le statuizioni di natura civilistica nel procedimento penale fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

Io ritengo che questa critica debba, nella sua globalità, essere respinta e che l'esecuzione provvisoria possa e debba essere concessa. Mi pare, però, che non si debba arrivare a superare le disposizioni che al riguardo vigono in materia civilistica. Mentre cioè nel processo civile si può concedere l'esecuzione provvisoria anche per la sentenza di primo grado quando ricorrano fondati e giustificati motivi oppure vi sia pericolo di ritardo nell'esecuzione, nel disegno di legge si stabilisce invece che nella causa civile inserita nell'azione penale si deve addirittura per norma concedere l'esecuzione provvisoria, non solo in relazione alla provvisoria, ma in relazione alla liquidazione totale del danno, il che non mi sembra assolutamente accettabile. Oltre tutto, ripeto, si tratta di una disposizione più rigorosa contro il danneggiante, per così dire, di quanto non avverrebbe se si trattasse di una causa esclusivamente civile.

Propongo quindi, con questo emendamento, di modificare questo punto del disegno di legge.

Ho proposto, inoltre, che la possibilità di sospendere l'esecuzione provvisoria si abbia non solo in pendenza del giudizio di appello, ma anche in pendenza del ricorso per cassazione.

Ho visto che queste proposte sono state poi sostanzialmente accettate anche dalla Commissione, che ha presentato emendamenti in questo senso, con una formulazione che per altro non mi soddisfa.

Non ritengo infatti accettabile la disposizione secondo la quale dovrebbe essere la Corte di cassazione a decidere sulla possibilità di sospensione della esecuzione provviso-

ria, accordata dal giudice di appello. Questa è sicuramente una procedura anomala.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non vi è nessuna anomalia, perché la norma riguarda la sentenza che il giudice di appello ha già emesso.

RICCIO PIETRO. Ribadisco che è una disposizione veramente anomala quella che stabilisce che sia il giudice di cassazione a valutare i documenti, che a questo giudice non di merito dovrebbero essere presentati, circa l'opportunità della sospensione dell'esecuzione. Nella procedura civile avviene che, anche in pendenza del ricorso per cassazione, chi decide non è quest'ultima, ma lo stesso giudice di appello che ha emesso il provvedimento in grado di appello, per sua natura esecutivo. Quando il giudice di appello riconosce che i motivi del ricorso in cassazione, ad una prima delibazione, appaiono sufficientemente fondati, sospende l'esecuzione. Non vedo perché non debba essere il giudice di merito, invece che il giudice di legittimità, a valutare e a richiedere la documentazione e la prova della sussistenza delle condizioni perché l'esecuzione, accordata nel giudizio di secondo grado, possa essere sospesa.

A mio avviso quindi è lo stesso giudice di appello che deve decidere sulla sospensione e non la cassazione.

Quanto all'emendamento 2/29/5, tendente a sopprimere il n. 29 dell'articolo 2, è da dire che la mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria porterà sicuramente notevoli danni all'accertamento obiettivo della verità e alla tutela dei diritti dei cittadini, inquisiti e non inquisiti. Verrà recato un danno all'indiziato di reato e alle persone che rendono dichiarazioni alla polizia giudiziaria.

È pacifico che, con il sistema che si instaura, la polizia giudiziaria può procedere all'audizione dei testimoni, « solo allo scopo di assicurare le fonti di prova ». In un successivo articolo si precisa che la polizia giudiziaria potrà riferire al giudice di dibattimento le notizie che ha acquisito verbalmente interrogando i testimoni. Ma quando un ufficiale o più ufficiali di polizia giudiziaria andranno al dibattimento, affermando di avere ricevuto determinate dichiarazioni da un testimone che, legittimamente, hanno interrogato, il giudice del dibattimento obbligatoriamente deve procedere ad una valutazione delle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria. La valutazione si riferisce natu-

ralmente al contenuto delle dichiarazioni e al fatto che le stesse siano o meno state rese dal testimone all'ufficiale di polizia giudiziaria.

Ovviamente potrà verificarsi, in una pluralità di casi, l'ipotesi che il testimone affermi di non aver reso determinate dichiarazioni. Il testimone potrà contestare non solo il significato, il contenuto e il valore delle dichiarazioni riferite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, ma potrà perfino contestare il fatto che quelle dichiarazioni siano state effettivamente rese.

Ritengo che, almeno in questo caso, il giudice del dibattimento possa chiedere che l'ufficiale di polizia giudiziaria esibisca il verbale delle dichiarazioni sottoscritte dal dichiarante, in modo che si possa non dico risolvere la questione circa la validità o il valore delle dichiarazioni rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria, ma quanto meno dare un contributo per la soluzione del primo problema, quello cioè della sussistenza del fatto stesso che una persona abbia reso determinate dichiarazioni, da lui sottoscritte, all'ufficiale di polizia giudiziaria. Rimarranno naturalmente in piedi tutte le questioni concernenti la validità e l'efficacia probatoria di quelle dichiarazioni (se esse siano state rese spontaneamente o meno), ma il documento scritto servirà quanto meno a stabilire se vi sia stato il fatto materiale della dichiarazione, resa nei termini che vengono riferiti dall'ufficiale di polizia giudiziaria.

Se per avventura si dovesse pensare ad una molteplicità di ufficiali di polizia giudiziaria che si fossero messi d'accordo per riferire al magistrato, mentendo, che un certo testimone ha reso determinate dichiarazioni, evidentemente ciò rappresenterebbe un pericolo minore di quello costituito dal possibile accordo di una pluralità di ufficiali di polizia giudiziaria che riducano materialmente per iscritto dichiarazioni mendaci, anche perché le dichiarazioni mendaci ridotte in iscritto nella verbalizzazione sarebbero immediate mentre le dichiarazioni mendaci rese nel dibattimento potrebbero essere la conseguenza di una decisione maturata nel tempo. E si sa quanto sia più difficile architettare un fatto calunnioso o un falso immediatamente piuttosto che a distanza di tempo.

Per questi motivi ritengo che, a garanzia dell'imputato, a garanzia del dichiarante, sia conveniente ridurre in iscritto le dichiarazioni, prevedendo che l'ufficiale di polizia giudiziaria possa esibirle solo quando il giudice del dibattimento ne faccia espressa richiesta per

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

dirimere la controversia sulla sussistenza storica, obiettiva e materiale del fatto che le dichiarazioni siano state rese, da parte del testimone o dell'indiziato di reato, all'ufficiale di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il numero 26).

2/26/1 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

Al numero 27), dopo le parole: polizia giudiziaria, inserire la parola: esclusivamente.

2/27/2 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

Al numero 28) sostituire le parole: di impedire che questi vengano portati, con le seguenti: di impedire che questi si realizzino e che possano venire portati.

2/28/2 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

MACALUSO ANTONINO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO ANTONINO. Signor Presidente, dichiaro anzitutto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento Manco 2/28/2.

Con l'emendamento Manco 2/26/1 noi proponiamo di sopprimere il numero 26 dell'articolo 2 in quanto, a nostro avviso, esiste già il principio della provvisoria per quanto concerne la liquidazione del danno civile. Riteniamo quindi che, essendo il procedimento civile inserito in quello penale proprio per i principi della connessione e dell'accessorietà e avendo già raggiunto l'obiettivo per quanto attiene la provvisoria, il fatto che una sentenza in appello possa già essere dichiarata definitiva sia da considerarsi veramente grave.

Per quanto riguarda il numero 27 dell'articolo 2, presentando l'emendamento Manco 2/27/2, abbiamo ritenuto che sia opportuno aggiungere la parola « esclusivamente », dopo le parole « polizia giudiziaria », in quanto ci sembra che la questione possa riguardare più che altro l'ordinamento interno degli stessi corpi di polizia da cui dipende tutto il personale della polizia giudiziaria.

In Italia — questo è il fatto — non esiste una polizia giudiziaria, ma esistono cinque corpi di polizia. È la funzione esercitata che le dà questa qualificazione. Può accadere,

quindi, che un qualsiasi agente addetto ad un servizio amministrativo, di ordine pubblico, di polizia stradale, di polizia di frontiera, sia tolto *sic et simpliciter, illico et immediate*, dal proprio posto e trasferito nell'ambiente giudiziario, per eseguire un compito conferitogli dalla magistratura. Allora, sì, entra nella sfera della polizia giudiziaria e possiamo quindi parlare di polizia giudiziaria, sotto questo profilo, o quando l'agente è verbalizzante.

Poiché, però, non è stato ancora definito il concetto di polizia giudiziaria, con l'emendamento che noi proponiamo intendiamo riferirci a tutti coloro che hanno già svolto un compito di polizia giudiziaria, che in quel caso debbono, a nostro avviso, dipendere esclusivamente dalla magistratura.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il numero 26) con il seguente:

26) concessione della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in appello per le disposizioni riguardanti gli interessi civili.

2/26/2 **Coccia, Stefanelli, Perantuono, Cittadini, Assante.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. Signor Presidente, questo nostro emendamento non ha bisogno di molte spiegazioni. D'altra parte, ritengo che la stessa Commissione se ne sia fatto carico in uno degli emendamenti che ha presentato, che grosso modo soddisfa l'esigenza di cui mi ero fatto portatore, insieme con altri colleghi, dopo una certa maturazione e riflessione sviluppata anche nel corso dei precedenti dibattiti, quella cioè di far sì che la sentenza di secondo grado divenga provvisoriamente esecutiva relativamente agli interessi civili.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il numero 27) con il seguente:

27) dipendenza funzionale di tutti gli organi di polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria.

2/27/1

Terranova.

L'onorevole Terranova ha facoltà di svolgerlo.

TERRANOVA. Signor Presidente, il problema della polizia giudiziaria non appare affatto risolto dalla formulazione del punto

27 dell'articolo 2, che non modifica, né innova molto rispetto al passato. Non voglio ripetere gli argomenti che ho ampiamente esposto, sia in Commissione sia in aula, ed ai quali mi rifaccio. Desidero soltanto sottolineare ancora una volta la delicatezza e l'importanza del problema.

Dal testo dell'emendamento, che avevo già in precedenza presentato in Commissione, ho eliminato l'aggettivo « esclusiva » allo scopo di dissipare ogni possibile dubbio circa l'intenzione di proporre la creazione di un corpo autonomo di polizia giudiziaria, con le complicazioni facilmente immaginabili. Non mi pare, poi, che l'espressione da me usata, « dipendenza funzionale », crei — come si è obiettato — problemi di natura costituzionale, appunto perché deve trattarsi di una dipendenza soltanto funzionale e non anche gerarchico-amministrativa. Si tratta perciò soltanto di ampliare e di rendere concreto il concetto di disponibilità, e questa mi sembra una realizzazione indispensabile se vogliamo avere una polizia giudiziaria che funzioni ed operi nel senso voluto dalla Costituzione. Con una polizia giudiziaria che nella sua attività risponda soltanto al magistrato, senza le interferenze, oggi pesanti e sistematiche, dell'esecutivo, con una polizia giudiziaria, dicevo, di questo tipo, si comincerebbe ad attuare, almeno in un settore della polizia, quel controllo di cui ho parlato che è indispensabile, accanto alla concessione alla polizia di quei poteri di cui deve essere necessariamente munita nell'interesse della collettività.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il numero 27) con il seguente:

27) effettiva disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria mediante costituzione di sezioni di polizia giudiziaria con sede presso i singoli uffici giudiziari alle immediate e dirette dipendenze dei dirigenti dei singoli uffici e dei magistrati che ne richiedono l'attività; determinazione dell'organico di tali sezioni in proporzione a quello dei magistrati di ruolo presso la procura della Repubblica, l'ufficio di istruzione del tribunale e la pretura penale; previsione, nel reclutamento, di particolari attitudini professionali; previsione di garanzie relative alla esenzione da altri impieghi inerenti al corpo di appartenenza, in ordine al trasferimento e alla tutela della stabilità; sottoposizione, durante il periodo di servizio, alla disciplina

prevista per gli impiegati civili dello Stato; attribuzione a commissioni costituite da membri appartenenti agli uffici giudiziari della competenza a decidere sull'azione disciplinare proposta dal procuratore generale; previsione di compiti di coordinamento e di organizzazione da parte del procuratore generale.

2/27/3 **Spagnoli, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Vagli Rosalia, Capponi Bentivegna Carla, Perantuono, Riela, Traina, Stefanelli, Cittadini, Assante.**

Sostituire il numero 29) con il seguente:

29) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato, assunti al solo fine di assicurare le fonti di prova; facoltà in tale sede per l'indiziato arrestato o fermato di essere assistito dal difensore.

2/29/6 **Spagnoli, Coccia, Benedetti Gianfilippo, Assante, Riela.**

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svolgerli.

SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve nella illustrazione del lungo mio emendamento 2/27/3 perché lo stesso è stato oggetto non solo dell'intervento dei colleghi della mia parte politica, ma anche di tutti gli altri colleghi che sono intervenuti nel dibattito sulla legge-delega per l'emana-zione del nuovo codice di procedura penale. Dirò per inciso che non so come interpretare la risposta che su questa tematica il ministro ha dato nel corso della sua replica: non so se interpretarla come un incoraggiamento rispetto all'emendamento che noi abbiamo presentato o come l'espressione della volontà di liquidare definitivamente l'argomento. Infatti il ministro replicando ha detto testualmente che: « Il problema perciò si riduce a quello di consentire effettivamente alla magistratura di disporre, nel senso pieno del termine, di una struttura che sia in grado di coadiuvarla nella ricerca del materiale probatorio e più in generale nella lotta al crimine ». E ha aggiunto: « Si dovrebbe perciò tendere (e se siamo d'accordo sul fine ha relativa importanza il mezzo) alla riorganizzazione e allo effettivo potenziamento degli attuali nuclei di polizia giudiziaria, nel duplice senso di costituirli con rappresentanze paritetiche dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza e di collegarli in forme concrete e incisive non

tanto e non solo al pubblico ministero, quanto direttamente al giudice ». Tale dichiarazione riproduce in sostanza gran parte del nostro emendamento; soprattutto nella prima metà lo emendamento proposto rispecchia fedelmente quello che è il pensiero del ministro. Allora c'è da pensare che il mio emendamento 2/27/3 non si limiti puramente ad essere un fatto formale, ma che sia in realtà accettato sia dal Governo sia dalla Commissione, che possa essere votato dalla Camera non soltanto attraverso la formula — me lo si consenta — surrettizia di un ordine del giorno, ma come un vero e proprio criterio direttivo della riforma del codice penale la quale deve necessariamente affrontare il problema della polizia giudiziaria. E lo dico non solo per le ragioni di merito, già ampiamente espresse, perché non è possibile oggi mantenere puramente e semplicemente il dettato costituzionale senza integrarlo con dei precisi contenuti, ma anche perché l'attuale codice di procedura penale si preoccupa di regolamentare le funzioni e la direzione della polizia giudiziaria, e se noi non mettessimo un criterio direttivo preciso rimarrebbero in vita le formule attualmente esistenti.

Desidero ricordare ancora una volta che lo stesso ministro ebbe ad annunciare su questo punto una proposta di stralcio della riforma del codice di procedura penale e ancora una volta tengo a ribadire che se ad uno stralcio si deve arrivare, vi si deve giungere sulla base di precisi criteri direttivi che il Parlamento dovrà emanare. In questo senso, allora, il nostro emendamento acquista ancora di più una sua validità sia perché è sostenuto dal riconoscimento generale, emerso nel dibattito, della necessità di affrontare questo tema e di non rinviarlo ulteriormente, sia perché ha avuto una sostanziale adesione, che lo stesso intervento del ministro ha prospettato alla attenzione della Camera. Per questo, poiché i punti fondamentali sono già stati illustrati, non mi resta che augurarmi e auspicare sentitamente che non si arrivi a liquidare il problema puramente e semplicemente con un ordine del giorno, ma che si abbia il coraggio e la responsabilità di affrontare il merito dell'emendamento con una precisa presa di posizione. Siamo disposti anche — lo abbiamo già detto in precedenza — a verificare se nel testo vi sono alcune cose che debbono essere modificate o eliminate, ma riteniamo non ci si debba limitare puramente e semplicemente a ripetere ancora una volta la formula costituzionale. È necessario affrontare il problema.

Per quanto riguarda il mio emendamento 2/29/6, debbo dire che esso affronta un'altra questione di grande rilievo e sulla quale già il relatore ha preannunciato l'esigenza di un momento di ripensamento. Il problema, onorevoli colleghi, è molto delicato e se ne è già discusso ampiamente.

Noi riteniamo si debba mantenere ferma l'innovazione del divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reato. Riteniamo ciò un fatto valido perché in tal modo si supera sia l'istruttoria di polizia giudiziaria sia l'incardinamento del processo sul rapporto di polizia giudiziaria: si supera, cioè, sostanzialmente, uno dei gravi limiti, da tutti criticato, del processo penale.

Ci preoccupiamo però di un grave problema. È vero che l'esame di cui si parla al numero 29 ad opera della polizia giudiziaria, ha il solo fine di assicurare le fonti di prova, secondo l'emendamento della Commissione testè illustrato, tuttavia temiamo che in quella sede l'interrogatorio fatto dalla polizia giudiziaria a quel fine determinato possa, in una certa situazione, determinare coazione di carattere morale, cioè una situazione difficile per l'indiziato fermato o arrestato. Ci preoccupiamo, cioè, di una situazione di libertà morale, ed anche dell'acquisizione delle fonti di prova con determinate garanzie. Siamo contrari alla verbalizzazione per le ragioni già esposte, secondo l'orientamento generalmente espresso, e nello stesso tempo ci preoccupiamo di non abbandonare senza garanzie colui che dovesse essere arrestato o fermato. Sulla scorta di questa preoccupazione, non tanto giuridica, quanto morale espressa dalla Corte costituzionale, tendiamo ad assicurare quanto meno assistenza, nel momento in cui questo esame dovesse essere fatto, per chi è arrestato o fermato. Cerchiamo pertanto di giungere ad una soluzione che, pur lasciando fermo il tipo di processo che abbiamo delineato, eviti che abusi o costrizioni possano intervenire e quindi si possano ripetere quelle situazioni che sono state combattute e superate dalle norme attuali e dalla sentenza della Corte costituzionale.

Su questo argomento, comunque, si tornerà per una più attenta valutazione, e mi auguro si giunga ad una soluzione di equilibrio che contemperì le diverse esigenze e non ci faccia tornare indietro, incardinando il nuovo processo su basi che assicurino al cittadino quelle garanzie per le quali ci siamo a lungo battuti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 28) sostituire la parola: soltanto, con la seguente: tutti.

2/28/1 **Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.**

Al numero 29), sostituire la parola: divieto, con la seguente: possibilità.

2/29/3 **Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.**

Dopo il numero 29) aggiungere il seguente:

29-bis) autorizzazione alla polizia giudiziaria di avvalersi di tutte le collaborazioni tecniche necessarie per assicurare le fonti di prova.

2/29/01 **Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo**

L'onorevole Papa ha facoltà di svolgerli.

PAPA. Signor Presidente, abbiamo fatto delle nostre richieste argomento determinante per il nostro atteggiamento finale nei confronti dell'intero provvedimento. Riteniamo che la replica del ministro porti argomenti a favore dell'accoglimento delle nostre richieste, se non ci inganniamo. Il ministro, infatti, ha affermato che i poteri della polizia non debbono essere limitati. Se così dev'essere, evidentemente alla polizia deve essere concesso il potere-dovere di compiere tutti gli atti necessari all'accertamento del reato e all'acquisizione delle prove. I nostri emendamenti vengono quindi a ribadire, per il legislatore delegato, il concetto che ho espresso. Non si può negare alla polizia il potere-dovere di verbalizzare gli esami testimoniali che raccoglie proprio per offrire prove certe.

Quindi mi auguro che, anche in relazione alla richiesta del relatore di sospendere la seduta per riunire il Comitato dei nove, la nostra proposta venga accettata. Come è stato già rilevato dal rappresentante del Governo, maggiori possibilità diamo alla polizia di accertare i fatti così come si sono verificati, maggiori possibilità abbiamo di assistere ad un rapido svolgimento del processo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 28) dopo le parole: nella flagranza di un grave delitto, inserire le seguenti: con facoltà di esercitare tale potere nei confronti di minori.

2/28/4 **Capponi Bentivegna Carla, Vagli Rosalia, Coccia, Spagnoli, Stefanelli.**

L'onorevole Carla Capponi Bentivegna ha facoltà di svolgerlo.

CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. Signor Presidente, abbiamo ritenuto necessario inserire al n. 28 l'espressione di cui all'emendamento, poiché in tema di punibilità dei minori l'articolo 98 del codice penale ritiene imputabile il minore che abbia compiuto i 14 anni ma non ancora i 18 solo nel caso in cui al momento del fatto abbia capacità di intendere e di volere. Sulla base di tale formulazione, sembra a noi che non si faccia distinzione tra i due aspetti, quello dell'intendere e quello del volere. In realtà, si sa benissimo che intendere e volere sono condizionati dalla mancanza di strutture psicologiche fisse proprio nell'età evolutiva. Si tratta, anzi, di una delle caratteristiche più evidenti di questa età. Il ragazzo, in genere, agisce sotto la spinta di impulsi e stimoli istintivi nei quali non sono ancora compiuti i processi di organizzazione e di gerarchizzazione finalistica. In sostanza, voglio dire che il minore non è sempre in grado di comprendere, in modo completo e sostanziale, certe situazioni esistenziali, in quanto non ha ancora recepito l'ambiente nella sua totalità, con le contraddizioni in esso presenti; con tale ambiente è anzi ancora, inconsciamente, in conflitto. Giudicare il minore - e lo dice una sentenza del tribunale dei minorenni di Roma - non significa giudicare un « uomo piccolo », ma valutare un soggetto che differisce totalmente dall'adulto, per l'autonoma dinamica sia di percezione che di azione. Sulla base di quanto da più parti ci viene sollecitato e raccomandato (magistrati, tribunali dei minorenni, assistenti sociali, specialisti, studiosi e psicologi), pensiamo che sia necessario giungere alla formulazione di un articolo che stabilisca la non imputabilità del minore di 18 anni. Desideriamo un recupero del ragazzo, la sua risocializzazione, intendiamo evitargli il più possibile quella tragica esperienza che è il processo. Allorché quest'ultimo è inevitabile, occorre fare in modo che costituisca un fatto comprensibile, capace di aiutare la presa di coscienza del giovane in ordine alla regola da rispettare. Noi vogliamo in effetti evitare ai minori l'esperienza del carcere che, nella gran parte dei casi, è risultata non soltanto tragica, ma anche inutile e dannosa. Questo il significato dell'emendamento che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 28) aggiungere, in fine, le parole: o vi sia il pericolo che possano venire

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

distrutti o modificati gli elementi di prova relativi alla commissione del reato.

2/28/3 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

Al numero 30), sopprimere la parola: eventualmente.

2/30/1 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

Al numero 30), aggiungere, in fine, le parole: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono in alcun modo deporre nella qualità di testimoni sui fatti e sulle circostanze non indicati nel rapporto al pubblico ministero.

2/30/2 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

TASSI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento al punto 28, riteniamo che si debba concedere alla polizia giudiziaria il potere-dovere di prendere nota dei reati, di impedire, quando è possibile, che gli stessi vengano portati a termine, di arrestare gli eventuali responsabili o indiziati e di fermare coloro che in ogni caso possono essere responsabili dei medesimi. Vale a dire che intendiamo dare alla polizia giudiziaria quelle facoltà che la necessità e l'urgenza impongono di concederle. Mentre, per altro, riconosciamo alla polizia questi poteri, le neghiamo in pratica la possibilità di esercitare concretamente il potere-dovere cui facciamo riferimento, poiché specifichiamo alla fine la condizione in cui quest'ultimo può essere svolto: « quando vi sia fondato sospetto di fuga ». È un inciso limitativo, che rende praticamente inoperanti tutti i poteri precedentemente concessi. La realtà sociale odierna ci fa pensare a tanti altri casi in cui la polizia giudiziaria dovrebbe avere e mantenere i poteri di cui abbiamo prima detto. Ecco il senso del nostro emendamento. Per noi, questo potere-dovere della polizia giudiziaria non deve essere limitato soltanto ai casi in cui vi sia sospetto di fuga dell'indiziato o del responsabile; per noi, questo potere-dovere deve essere esteso anche a fatti obiettivamente più gravi che non siano quelli della fuga dell'imputato. Infatti, è molto più grave della possibile fuga dell'imputato il fatto che le prove siano inquinate o nascoste; che elementi di prova siano sottratti alla valutazione del giudice.

Analogamente, riteniamo sia giusto che, oltre a questa fattispecie, il potere-dovere sia esteso ai casi nei quali gli elementi di prova possano comunque essere modificati. Pensiamo al fenomeno cosiddetto mafioso; pensiamo al fenomeno delle bande organizzate che, se hanno la possibilità di non essere messe immediatamente alle strette da una indagine immediata della polizia giudiziaria, hanno certamente la facoltà di imporre molto spesso ai cittadini di dar loro un appoggio, attraverso minacce ed attività delinquenziali di cui sono protagonisti.

Pertanto, il senso dell'emendamento 2/28/3 è quello di estendere il potere-dovere della polizia giudiziaria a tutti i casi di necessità e di urgenza in cui sarebbe utile, per l'ordine sociale e per la tranquillità di tutti noi, che la polizia giudiziaria agisse tempestivamente.

Per venire all'emendamento 2/30/1, ricorderò che il punto 30) sancisce l'obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, « eventualmente » per iscritto, le notizie del reato. A noi non sembra giustificata la parola « eventualmente », e ciò a garanzia sia dell'onorabilità della polizia giudiziaria e a garanzia della sicurezza e della tranquillità del cittadino che comunque dovesse trovarsi sottoposto ad un'indagine di polizia giudiziaria. Purtroppo, l'esperienza di questi ultimi anni e, direi, di questi ultimi mesi, settimane o addirittura giorni, sta ad indicarci che tutto quello che è chiaramente accertato rappresenta un elemento di tranquillità di tutti. Con le illazioni che in occasione di recenti fatti — gravissimi e di dominio pubblico — si sono fatte sull'operato di ufficiali di polizia giudiziaria o addirittura su magistrati, da parte nostra si ritiene opportuno che sia ben chiaro, fin dall'inizio, quali siano le competenze della polizia giudiziaria, e che tutta l'attività della polizia giudiziaria debba essere verbalizzata. Di questo ci saranno grati i cittadini e gli agenti di polizia giudiziaria.

Ecco perché desideriamo sopprimere la parola: « eventualmente »; non vogliamo lasciare che il potere esecutivo stabilisca il quando e il come, ma vogliamo che tutto quello che la polizia giudiziaria può accertare sia verbalizzato e sia immediatamente riferito al pubblico ministero, onde ottemperare alla norma costituzionale che sottopone l'attività della polizia giudiziaria al controllo del pubblico ministero.

L'emendamento 2/30/2 aggiunge, al punto 30), le parole: « gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono in alcun modo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

deporre nella qualità di testimoni sui fatti e sulle circostanze non indicati nel rapporto al pubblico ministero». Come abbiamo inserito la premessa maggiore, così inseriamo la premessa minore in questo « sillogismo », a garanzia del cittadino.

Noi vogliamo che la polizia giudiziaria possa e debba verbalizzare tutto quello che risulta ed è accertato dalla medesima, ma nello stesso tempo vogliamo che la polizia giudiziaria non possa aggiungere successivamente qualche cosa che, attraverso ricordi sfocati o magari in seguito a qualche sollecitazione che agli organi esecutivi può venire da molto in alto, vada oltre quello che risulta dalla logica e dalla realtà dei fatti.

Questo è il senso del nostro emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il numero 29).

2/29/4

Terranova.

L'onorevole Terranova ha facoltà di svolgerlo.

TERRANOVA. Quello della verbalizzazione, onorevole Presidente, è un problema che è stato ampiamente dibattuto. Nonostante le argomentazioni contrarie, devo dire che sono sempre più preoccupato per il divieto che si vuole introdurre al punto 29, che a me pare il frutto — mi sia consentito dirlo — di pericolose astrazioni.

In sostanza, con il divieto della verbalizzazione si vuole che il processo penale, nel momento in cui nasce, e dunque nel momento più delicato, nel momento formativo, sia affidato alle impressioni, alle suggestioni e ai ricordi. Il pericolo delle deformazioni, delle imprecisioni e delle inesattezze mi sembra evidente. Proprio nel momento in cui si chiede la massima scrupolosità, la registrazione accurata e fedele dell'evento e delle sue componenti — e fra esse per prime le dichiarazioni delle persone coinvolte — proprio in un simile momento, drammatico e determinante, dicevo, si pensa di affidarsi alla labilità della memoria, con l'eventualità, da non sottovalutare, di inquinamenti o addirittura di falsi. E mi sembra di tutta evidenza come ciò si risolva in un grave danno e per la società e per il soggetto interessato, innocente o colpevole che sia. Ho parlato di astrazioni e vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che un conto è conoscere il delitto e il delinquente attraverso la

stampa o i dibattiti o le discussioni o i convegni di studi giuridici, e un conto ben diverso è conoscerlo attraverso un contatto diretto e continuo. Infatti, soltanto in questo caso si comprende in pieno la necessità di non ostacolare l'opera degli organi inquirenti nella fase essenziale delle indagini, pur lasciando in vita tutte le doverose garanzie sui diritti fondamentali del cittadino.

D'altra parte, poiché in tutti i paesi del mondo è consentito alla polizia di ricorrere alla verbalizzazione, accadrebbe che solo nel nostro sarebbe introdotta una innovazione del tutto priva di ogni giustificazione. Diverso è soltanto l'uso da farsi di tali verbali, che devono avere soltanto valore come fonte di prova e non devono essere quindi direttamente acquisiti e utilizzati dal giudice.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il numero 29).

2/29/1

Riz, Benedikter.

Al numero 29) aggiungere, in fine, le parole: e l'esito di eventuali confronti; divieto per gli organi di polizia giudiziaria di deporre su quanto è stato dichiarato dai testimoni e dai sospettati del reato.

2/29/2

Riz, Benedikter.

Al numero 30), aggiungere, in fine, le parole: quando la polizia giudiziaria riferisce per iscritto, non potrà essere fatto, a pena di nullità, alcun accenno a confronti, deposizioni di testimoni o dichiarazioni della persona sospettata; rapporto che, comunque non potrà essere acquisito agli atti dal giudice.

2/30/3

Riz, Benedikter.

L'onorevole Benedikter ha facoltà di svolgerli.

BENEDIKTER. Onorevole Presidente, rinuncio allo svolgimento dell'emendamento 2/29/1 sia per economia di tempo e sia perché l'emendamento si illustra esaurientemente da sé.

Il tema dell'emendamento 2/29/2 — il divieto per gli organi di polizia giudiziaria di deporre su quanto è stato dichiarato dai testimoni e dai sospettati del reato — è stato trattato ed illustrato, a mio avviso, a sufficienza dal mio collega onorevole Riz in sede di discussione sulle linee generali.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Lo stesso vale per l'emendamento 2/30/3 e pertanto ritengo di non dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 30) aggiungere, in fine, le parole: obbligo per la polizia giudiziaria di porre immediatamente in libertà coloro che risultino arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge.

**2/30/4 Accreman, Perantuono, Capponi Bentivegna
Carla, Stefanelli, Coccia.**

L'onorevole Stefanelli ha facoltà di svolgerlo.

STEFANELLI. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire al « Comitato dei nove » di riunirsi allo scopo di riesaminare taluni emendamenti.

La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 16,45.

PRESIDENTE. Proseguiamo nello svolgimento degli emendamenti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 31) dopo le parole: dalla legge per l'arresto od il fermo, inserire le seguenti: obbligo del pubblico ministero di interrogare immediatamente l'arrestato o il fermato.

**2/31/1 Benedetti Gianfilippo, Spagnoli, Accreman,
Stefanelli, Vagli Rosalia.**

Dopo il numero 49) aggiungere il seguente:

49-bis) rimessione al giudice del dibattimento della ordinanza di rinvio a giudizio o dell'ordinanza che dispone il giudizio immediato, con l'indicazione degli atti compiuti dal giudice istruttore in base al numero 43) e degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 33).

2/49/01 Benedetti Gianfilippo, Coccia, Spagnoli, Accreman.

Al numero 56) sostituire la parola: possibilità, con la parola: previsione.

2/56/1 Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli.

Al numero 57) sopprimere le parole: nella fase dibattimentale.

2/57/1 Benedetti Gianfilippo, Spagnoli, Coccia, Accreman.

L'onorevole Gianfilippo Benedetti ha facoltà di svolgerli.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Accingendomi ad illustrare l'emendamento 2/31/1, ritengo opportuno ricordare che il profilo costituzionale delle misure di coercizione della libertà personale è caratterizzato da una nota che è nello stesso tempo di legittimità e di eccezionalità.

Il primo tratto essenziale del dettato costituzionale deve ricercarsi nella attribuzione al legislatore ordinario del compito di stabilire il limite massimo temporale della carcerazione preventiva, mentre il secondo si riallaccia, invece, alla affermazione del principio della inviolabilità della libertà personale.

Da ciò discende l'obbligo, stabilito al punto 31 del disegno di legge di delega a carico del pubblico ministero, di ordinare l'immediata liberazione di colui che sia stato arrestato o fermato ove non sussistano le condizioni dell'arresto o del fermo. Con il nostro emendamento, intendiamo rendere operante l'integrazione che a questo punto si rende necessaria tra l'esercizio delle misure coercitive della libertà personale e la necessità dell'immediato esercizio del diritto di difesa; immediatezza che si può cogliere soltanto se il pubblico ministero provvede ad interrogare colui che sia stato assoggettato alla misura della coercizione della libertà personale, senza che si frapponga indugio alcuno.

L'emendamento 2/49/01 si riferisce al fascicolo processuale e al suo contenuto, che, allo stato, non è indicato esaurientemente. Questo non è problema formale, dato che si tratta in realtà di decidere cosa rispondere al quesito: quali atti devono essere trasmessi al giudice del dibattimento? Proprio perché puntiamo ad un dibattito agile, snello, spedito, che non sia appesantito da precedenti incrostazioni e nel quale la prova possa formarsi in tutta la sua immediatezza durante il dibattito stesso, in un confronto, tra parti eguali, davanti al giudice. Ecco il perché dell'indicazione, fatta dal nostro emendamento, dei contenuti del fascicolo che deve essere trasmesso dal giudice istruttore al giudice del dibattimento. Su questo stesso punto è stato presentato un emendamento dalla Commissione che in sostanza finisce per as-

sorbire il nostro emendamento; in conseguenza di ciò dichiaro fin d'ora che il nostro gruppo non ha difficoltà alcuna a ritirare l'emendamento 2/49/01, come anche l'emendamento 2/31/1, per votare gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2/56/1, si tratta di una questione di notevole importanza. La formula del disegno di legge delega che si tende a modificare con il nostro emendamento involge il problema nel processo pretorile, che finisce con l'essere il grande assente dal disegno di legge in esame. Il punto 56 intendeva ovviare a questa manchevolezza, configurando la possibilità che la funzione di pubblico ministero nel processo pretorile sia esercitata o dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto, ovviandosi così al sistema attuale, che è quanto mai ibrido e che è stato più volte al centro di questioni e di eccezioni di illegittimità costituzionale. Sorgeva però un quesito di notevole importanza intorno al quale la Commissione si è soffermata. Evidentemente, l'adozione del termine « possibilità » non deve ritenersi riferito al legislatore delegato, quasi che si potesse lasciargli l'alternativa tra l'una formula e l'altra. Noi abbiamo espresso la nostra contrarietà al principio della delega, ma è ovvio che sottolineiamo la necessità che la delega abbia contenuti chiari, fermi e non lasci margini di incertezza e di indeterminatezza. Pertanto, l'interpretazione esatta sembra essere l'altra: che di volta in volta, a seconda dei singoli casi, il pubblico ministero possa decidere di intervenire o di non intervenire nel processo pretorile delegando un sostituto, o partecipando egli stesso, il titolare dell'ufficio di procura, quando lo ritenesse necessario nel singolo processo. Con ciò si introdurrebbe un criterio di discrezionalità pericoloso dal punto di vista politico, al quale noi abbiamo voluto opporci con l'emendamento che sostituisce all'espressione « possibilità » quella di « previsione ». Si istituzionalizzi allora, abbiamo detto, questo principio, con ciò ponendo anche il problema della nuova configurazione del processo di pretura, ciò che ci consente l'anticipazione di una questione già sul tappeto, anche se si colloca nella più appropriata dimensione della riforma dell'ordinamento giudiziario, che porti alla istituzione del giudice unico monocratico competente in primo grado per tutti i reati, salva la competenza delle corti di assise.

A questo punto il problema — lo abbiamo rilevato anche dal confronto franco e leale

che c'è stato in Commissione — ha finito col presentare momenti di aggancio e di frizione con un tema che trova qui la sua sede, ma la trova essenzialmente nella più ampia dimensione dell'ordinamento giudiziario e della sua necessaria riforma) è intervenuto un emendamento della Commissione, soppressivo dell'ultimo inciso, quello stesso sul quale verte il nostro emendamento. Posso dichiarare, anche in questo caso fin da ora, che noi voteremo senz'altro in favore dell'emendamento della Commissione, anche perché ci si preannuncia la presentazione di un ordine del giorno per la ristrutturazione del processo di pretura, ordine del giorno che ci riserviamo di esaminare e di verificare ai fini di una nostra eventuale adesione.

L'ultimo emendamento 2/57/1 fa riferimento al numero 57. Esso riguarda il famoso problema relativo alla eliminazione della incidenza gerarchica nelle funzioni di accusa del pubblico ministero, limitate, però, nel disegno di legge in esame, alla fase dibattimentale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

BENEDETTI GIANFILIPPO. È questo uno degli elementi qualificanti sui quali non abbiamo raggiunto accordo in Commissione e sui quali ci ritroviamo quindi su posizioni di scontro in aula.

Non intendo ripetere le cose che tutti abbiamo detto in occasione della discussione sulle linee generali; intendo soltanto dare ragione molto rapidamente della nostra insistenza anche in questa sede, nella stretta finale della discussione del disegno di legge delega.

Certo, noi dobbiamo e intendiamo dare atto che nella nuova struttura, notevolmente qualificata in senso innovatore, che il processo assumerà secondo i contorni del disegno di legge delega, vi è un notevole ridimensionamento dei poteri del pubblico ministero e quindi una notevole accelerazione di quel processo verso l'eguaglianza tra pubblico ministero e parte privata, il sospettato, l'indiziato di reato e il difensore. Di questo, ripeto, dobbiamo, così come intendiamo, necessariamente prendere atto.

Questo è un risultato apprezzabile, ma per noi non soddisfacente, nel momento in cui vediamo limitata e circoscritta alla fase del dibattimento la eliminazione dell'incidenza gerarchica, cioè del principio di supremazia che

trova consacrazione nelle attuali e non ancora abrogate disposizioni dell'ordinamento giudiziario del 1941, quelle che demandano al cosiddetto « capo » (termine che suscita il ricordo delle gesta della malavita descritte dalla cinematografia statunitense, e che comunque non sembra essere del tutto felice riferito al titolare degli uffici della procura) il compito di sorvegliare sull'attività dei sostituti.

È questo un potere di supremazia che, purtroppo, in tempi molto recenti ha finito per trovare esplicazione, prestandosi a manipolazioni che hanno portato a sottrazioni di processi, a sostituzione di magistrati del pubblico ministero già investiti dell'istruttoria di un processo, a interrogativi inquietanti che l'opinione pubblica ha finito per porsi, con una caduta di credibilità nella giustizia che tutti deve preoccuparci e che senza dubbio preoccupa in particolar modo il nostro gruppo e il movimento democratico in genere.

Ecco quindi la ragione del nostro emendamento. Del resto sono state poste più volte, nelle sedi più qualificate e autorevoli, questioni di costituzionalità che si riferiscono all'organizzazione gerarchica degli uffici del pubblico ministero. Esse sono talmente note che io non intendo qui indicarle e riassumerle, dato che trovano un diretto sostegno in più di un principio della nostra Costituzione.

A questo punto, allora, bisogna fare qualche cosa. Il Governo e la maggioranza ci hanno risposto di non essere d'accordo dato che tratta di un problema che dovrà essere risolto, ma dovrà essere risolto quando si farà la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Noi abbiamo sostenuto più volte il carattere, la natura di anticipazione che ogni riforma deve avere, nel senso cioè che essa non si limiti soltanto a modificazioni normative, ma possa anche mettere in moto e determinare possibilità di ulteriori modificazioni di istituti, di ordinamenti e di norme. Proprio per questo intendiamo far cadere già da ora il rapporto gerarchico in qualsiasi fase, anche se riconosciamo che la fase dibattimentale è quella essenziale, onde, ripeto ancora una volta, il risultato cui porterebbe il testo della Commissione è già notevole ed apprezzabile. Ma lo stesso fatto che il Governo nel disegno di legge delega si sia posto questo problema testimonia della delicatezza e dell'importanza del problema stesso.

Dietro tutto questo ci sono due nodi politici: uno è l'inerzia del pubblico ministero

delle cui ragioni ci rendiamo conto. Quando questo problema ci viene contrapposto noi ne comprendiamo tutta l'importanza e tutta la gravità, tanto è vero che, se non ricordo male, vi era un nostro emendamento poi ritirato con il quale si cercava di affrontare il problema dell'inerzia del pubblico ministero, che è stato anche al centro di un importante dibattito politico-culturale in un recente convegno sull'istruttoria formale e sui poteri del giudice istruttore, tenuto a Bologna nello scorso anno.

Certo, il problema dell'inerzia implica valutazioni di carattere politico e investe la grossa questione sulla responsabilità dell'ufficio del pubblico ministero e del magistrato in genere. Se affrontiamo in questa sede la questione, avviamo a soluzione un problema che è ormai maturo. Non è più concepibile che l'ordine giudiziario, che esercita un potere, sfugga e si sottragga ad ogni controllo da parte di quel popolo, titolare della sovranità, nel cui nome la giustizia viene amministrata ed esercitata. Da questo punto di vista abbiamo avuto il conforto del parere della Commissione affari costituzionali. Inoltre vi è stato un ordine del giorno, approvato in Commissione giustizia nella seduta del 13 dicembre 1973, e accettato dal Governo, nel quale si sottolinea il punto della responsabilità disciplinare del magistrato in ordine all'attuazione dei principi costituzionali. Quando parliamo di responsabilità politica, intendiamo riferirci non a responsabilità di parte, ma a responsabilità di carattere politico-costituzionale.

È con molta amarezza che dobbiamo constatare che certi settori della magistratura non condividano questo punto di vista. La recente assemblea dell'Associazione nazionale magistrati ha visto soprattutto le correnti di centro sottolineare rivendicazioni di carattere economico, mentre l'ordine del giorno, approvato dalla Commissione giustizia della Camera, ha determinato una reazione espressa in un documento, in cui l'iniziale asprezza verso il Parlamento è stata poi mitigata.

Per tali ragioni, noi insistiamo sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 31), dopo le parole: dalla legge per l'arresto od il fermo, inserire le seguenti: obbligo del pubblico ministero di interrogare immediatamente l'arrestato o il fermato.

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgerlo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Signor Presidente, l'emendamento della Commissione 2/31/2 è simile all'emendamento Benedetti Gianfilippo 2/31/1. Anche la Commissione si è fatta carico della necessità di prevedere nella legge-delega l'obbligo del pubblico ministero di interrogare immediatamente l'arrestato o il fermato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il numero 32).
2/32/1 **Riccio Pietro.**

Al numero 35) sopprimere la parola: perentorio.
2/35/2 **Riccio Pietro.**

Al numero 45) sopprimere la parola: perentorio.
2/45/1 **Riccio Pietro.**

Al numero 58) aggiungere, in fine, le parole: se rilevanti.
2/58/1 **Riccio Pietro.**

Sopprimere il numero 59).
2/59/2 **Riccio Pietro.**

Al numero 63) sopprimere le parole da: decorrenza del termine alla fine.
2/63/1 **Riccio Pietro.**

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, il mio emendamento 2/32/1 tende a sopprimere il numero 32 dell'articolo 2, in quanto mi sembra che la facoltà del diretto interessato di esaminare il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore, comporti un certo pericolo per la salvaguardia dei diritti dei terzi, che si possono trovare iscritti nello stesso registro. Infatti nel registro vi sono le indicazioni relative all'esistenza della denuncia, alla data della stessa e al nome del denunciante. Poiché non vi è un registro per ogni denuncia, chiunque controlli tale registro scorre tutti i nomi che vi sono indicati e può leggere il nome di una persona, la quale ha diritto alla tutela del suo buon nome.

Per tale motivo sarebbe preferibile che tale diritto venisse esercitato tramite il segretario della procura della Repubblica, che può controllare i nominativi iscritti nel registro delle denunce. Non dovrebbe essere previsto comunque un controllo diretto da parte della persona, che affermi di essere interessata.

REALE ORONZO, *Presidente della Commissione*. Abbiamo chiarito che il testo della Commissione deve essere interpretato in tal senso. Vi fu una mia obiezione in materia e si precisò che l'interessato non potrà scorrere il registro.

RICCIO PIETRO. Qualora si precisi ciò, sono d'accordo.

Al numero 35 dell'articolo 2 si stabilisce l'obbligo, per il pubblico ministero, di richiedere l'archiviazione degli atti, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione — e questo è giusto — entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia del reato. Supponiamo, a questo punto, che il pubblico ministero non compia una di queste tre attività entro il termine di 30 giorni: poiché il termine è perentorio, il procedimento non andrà più avanti. Mi sembra pertanto opportuno, come propone il mio emendamento 2/35/2, sopprimere la parola « perentorio » e stabilire, più logicamente, che si tratti di un termine ordinatorio, salvo ad insistere sul concetto — già ribadito da altri colleghi intervenuti nella discussione — che qualora il pubblico ministero non svolga l'attività che a lui compete entro il termine fissato dalla legge, esso debba risponderne non solo politicamente — dico io — ma anche disciplinarmente, prevedendo, se necessario, anche l'obbligo del risarcimento dei danni.

Uguali considerazioni possono farsi anche riguardo al termine perentorio, non superiore a dieci mesi, entro il quale il giudice istruttore deve compiere gli atti di istruzione; con la differenza che in questo caso il tribunale può prorogarlo sino a quattro mesi e che le conseguenze, in nessun caso, sarebbero dannose quanto quelle dovute all'inerzia del pubblico ministero. Anche in questo caso, comunque, propongo, attraverso il mio emendamento 2/45/1, la soppressione della parola « perentorio ».

Al n. 58 dell'articolo 2 si prevede la disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti. Io propongo, con il mio emenda-

mento 2/58/1, di aggiungere le parole « se rilevanti ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. È stato presentato un emendamento della Commissione che, sia pure con parole diverse, ribadisce lo stesso concetto.

RICCIO PIETRO. In questo caso non ho altro da aggiungere.

Con il mio emendamento 2/52/2 propongo di sopprimere il n. 59 dell'articolo 2, in quanto può verificarsi, nell'evoluzione dell'acquisizione delle prove in sede dibattimentale, che alcune prove possano rivelarsi superflue.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Accetto questo emendamento.

RICCIO PIETRO. Con il mio emendamento 2/63/1 propongo di sopprimere l'ultima parte del n. 63, dell'articolo 2, in quanto mi sembra che la previsione della decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento costituisca un allungamento inutile dei termini entro i quali il processo può e deve giungere a conclusione. Può darsi, infatti, che per alcune parti la notifica del provvedimento possa apparire superflua, inutile o superata. Far decorrere quindi il termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica, data la difficoltà di reperimento di taluna delle parti interessate (e per cui la notifica può richiedere un termine eccessivamente lungo) e dato che, talvolta, può esservi chi non ha interesse alla notifica stessa, mi sembra veramente superfluo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 33), aggiungere, in fine, le parole: previsione che chiunque, di fronte all'inerzia del pubblico ministero nell'esercizio di un'azione penale, possa darne notizia al giudice istruttore e che questi, se ritenga che ve ne siano le condizioni, inviti motivatamente il pubblico ministero ad adottare i provvedimenti di sua competenza.

2/33/1

Accreman.

Sostituire il numero 50) col seguente:

50) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizio-

ne personale per specificate, inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, a carico di colui che è imputato di delitto grave per i moventi, l'interesse violato e i mezzi usati, da cui si possa desumere la sua pericolosità.

2/50/4 **Accreman, Riela, Benedetti Gianfilippo, Stefanelli.**

L'onorevole Accreman ha facoltà di svolgerli.

ACCREMAN. Il mio emendamento 2/33/1 attiene ad un problema che tutti i colleghi del mio gruppo intervenuti in sede di discussione sulle linee generali del disegno di legge hanno definito fra quelli fondamentali della riforma del processo penale; quello, cioè, concernente la situazione che si viene a determinare allorché da parte del pubblico ministero vi sia una posizione di inerzia rispetto all'obbligo dell'esercizio dell'azione penale che gli compete.

Sulla base del principio costituzionale secondo il quale l'azione penale spetta al pubblico ministero, è evidente che l'ufficio del pubblico ministero assume la configurazione di un centro di potere giudiziario e politico di importanza eccezionale. Ma che cosa accadrebbe nel momento in cui il pubblico ministero rifiutasse di dare inizio all'azione penale, che si prospetti come necessaria? Noi proponiamo che, in questo caso, scatti un meccanismo che consenta al giudice istruttore di interessarsi della vicenda. Non chiediamo di sostituire il giudice istruttore al pubblico ministero, non essendo ciò reso possibile dalla nostra Costituzione; chiediamo, però, che il giudice istruttore, investito della questione in ordine alla quale si è verificata l'inerzia del pubblico ministero, per quanto concerne l'esercizio dell'azione penale, ed informato dal cittadino che ne ha interesse, si rivolga al pubblico ministero, motivatamente, invitandolo ad esercitare l'azione penale.

In questo modo, si darebbe luogo ad un insieme di circostanze che qualificherebbero in maniera del tutto nuova l'inerzia del pubblico ministero. Se, a cospetto della sollecitazione del giudice istruttore, l'inerzia venisse mantenuta, il cittadino — noi crediamo — potrebbe addirittura adire l'autorità giudiziaria contro lo stesso pubblico ministero.

Da parte della maggioranza della Commissione si oppone un emendamento col quale si afferma che, di fronte all'inerzia del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale, il procuratore generale, vale a dire il

superiore gerarchico del pubblico ministero inerte, ha il potere di avocare a sé il processo. Ebbene, si può obiettare che, nella fattispecie, si resta sempre nell'ambito dell'unico ufficio del pubblico ministero, sia pure di un pubblico ministero di grado superiore; noi vogliamo, viceversa, che, di fronte alla possibilità di inerzia nell'esercizio dell'azione penale, che può riguardare sia il pubblico ministero di grado inferiore, sia eventualmente il procuratore generale, cioè il pubblico ministero di grado superiore, si pongano in essere delle garanzie per il cittadino e per la collettività, affinché si faccia luce su ogni fatto di natura penale ed eventualmente si dia luogo al processo penale.

La maggioranza della Commissione sembra orientata a respingere il nostro emendamento. Se così fosse, ne rimarrebbe comunque in vita lo spirito, che postula la necessità di rivedere questo problema — di qui a poco, noi riteniamo — in maniera più appropriata, nella considerazione che esso è, ripeto, uno dei nodi fondamentali su cui occorre soffermare l'attenzione in sede di riforma del processo penale.

Il secondo emendamento, il 2/50/4, concerne la materia della libertà personale, la cui importanza è stata ripetutamente sottolineata da tutti i colleghi del mio gruppo intervenuti nel dibattito. In quella sede abbiamo affermato, e lo ribadiamo qui, che il tema della detenzione preventiva e quindi della libertà personale del cittadino nei confronti del processo penale, è stato trattato in un modo che ci è sembrato, dal punto di vista dei principi, un po' generico e vago.

Avevamo detto cioè che così come il principio era scritto, pur accogliendo alcune nostre pretese, era ancora molto generico e dava molto spazio ancora all'iniziativa, non voglio dire arbitraria, o per lo meno arbitraria nel senso giusto, originario della parola, e più genuino e più morale, da parte del magistrato. Chiedevamo, dunque, che venissero ulteriormente specificati i motivi in base ai quali il magistrato in un processo penale può dar luogo a cattura preventiva prima ancora che sia celebrato il giudizio contro l'imputato. Sappiamo però che la Commissione, su iniziativa di una parte, ha elaborato un emendamento generale, di tutta la Commissione, con il quale si accoglie ulteriormente una nostra richiesta. E dunque, se questo verrà confermato dal relatore, noi non avremo alcuna difficoltà, al momento opportuno, a ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 33) aggiungere il seguente:

33-bis) esclusione per il procuratore generale della facoltà di avocare le indagini preliminari.

2/33/01 **Malagugini, Spagnoli, Coccia, Accreman, Stefanelli, Riela, Assante, Cittadini, Capponi Bentivegna Carla, Vagli Rosalia, Traina, Perantuono, Benedetti Gianfilippo.**

L'onorevole Malagugini ha facoltà di svolgerlo.

MALAGUGINI. Devo dire subito che a nostro giudizio, e come del resto è già emerso negli interventi dei colleghi Benedetti ed Accreman, la questione investe un punto nodale del complesso problema processuale, con dei risvolti anche per quanto attiene all'ordinamento giudiziario, nel quale queste facoltà straordinarie affidate ai procuratori generali rappresentano, a nostro giudizio, un relitto storico che, per mera vischiosità, vorrei dire, è stato mantenuto o si vuole mantenere rifiutando la esplicita abrogazione della norma, anche nel nuovo ordinamento prefigurato dalla legge delega in esame. Perché dico questo, signor Presidente, onorevoli colleghi? Perché questi poteri attribuiti ai procuratori generali sono del tutto connaturali ad un ordinamento gerarchico di un ordine giudiziario a sua volta collocato come braccio esecutivo di una funzione particolare della pubblica amministrazione, alle dirette dipendenze dello esecutivo. È, cioè, il residuo di una concezione e di una pratica dell'attività giurisdizionale che era propria dell'ordinamento monarchico-liberale — e naturalmente è stata recepita pari pari dall'ordinamento fascista — nella quale tutti i magistrati, non soltanto i magistrati del pubblico ministero, dipendevano direttamente dall'esecutivo, che era l'unico arbitro in fatto di assunzioni, promozioni, trasferimenti e via discorrendo, e che affidava al procuratore generale di ogni distretto di corte di appello il compito di sorveglianza nei confronti dei magistrati ai fini di attuare quel tipo di politica giudiziaria, soprattutto nel campo penale, che era congeniale agli orientamenti del Governo in carica.

Questo tipo di configurazione dei procuratori generali è rimasto, per certe parti, intatto anche vigente l'ordinamento repubblicano, tanto è vero che ancora oggi si parla di politica giudiziaria facendo normalmente

riferimento agli orientamenti e alle direttive propri dei singoli procuratori generali della Repubblica; e che, ad esempio, una rivista specializzata in questi temi ha recentemente pubblicato un articolo intitolato « Procuratori della Repubblica o Repubblica dei procuratori? » proprio ad indicare la pesante interferenza di questi organi giudiziari sulla vita politica.

In che cosa risiede il contrasto? Da una parte vi è una concezione, quella del passato, fortemente gerarchizzata, che affida ai procuratori generali determinati compiti di sorveglianza nei confronti dei sottoposti al fine di assicurare l'adeguamento dei loro orientamenti concreti all'orientamento politico generale di cui essi sono i titolari e i responsabili; dall'altra, invece, vi è l'ordinamento costituzionalmente delineato, nel quale si afferma la parità tra i magistrati, compresi quelli del pubblico ministero, e soprattutto la precostituzione per legge del giudice naturale.

Intendo dire, cioè, che mentre da una parte vi è un criterio di strutturazione gerarchica della funzione giurisdizionale, e quindi anche degli uffici del pubblico ministero e della procura generale, con una posizione di particolare rilievo e supremazia per quanto riguarda la procura generale, dall'altra parte i principi di ispirazione costituzionale portano invece ad una responsabilizzazione ed individualizzazione delle funzioni giudiziarie, perché il cittadino abbia la garanzia che, nelle ipotesi in cui egli abbia a che fare con il magistrato, si tratti del magistrato precostituito per legge, che svolge quella determinata funzione, la quale non può essergli sottratta o comunque usurpata nel momento in cui un caso specifico viene portato alla sua cognizione.

A conforto della validità della posizione da noi sostenuta abbiamo l'esperienza recente e la proiezione di tale esperienza nella riforma del codice di procedura penale. Se pensiamo anche solo per un attimo ai casi più recenti di avocazione da parte di procuratori generali della Repubblica presso questa o quella corte d'appello, osserviamo che ci imbattiamo nelle pagine più scandalose e vergognose della vita giudiziaria del nostro paese. Voglio citarne solo due: del resto, avevamo già indicato questi episodi in specifiche interrogazioni. Mi riferisco al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze, il quale ha avocato a sé un'istruttoria non perché vi fossero magistrati inerti, ma perché vi erano dei magistrati i quali intendevano

chiarire la verità dei fatti e le responsabilità, che investivano — vedi caso — organi della pubblica amministrazione. Franco Serantini viene massacrato di botte senza avere nessuna colpa, muore come un cane, abbandonato nel carcere di Pisa. Viene aperta una istruttoria penale e l'ineffabile procuratore generale della Repubblica di Firenze avoca gli atti dell'istruzione, e tutto finisce in niente. Finisce in niente persino la richiesta, avanzata dal giudice competente, di incriminare alcuni degli ufficiali di polizia giudiziaria sentiti come testimoni, ed il pubblico ministero — in questo caso, il procuratore generale — si rifiuta di esercitare l'azione penale sostenendo che questo è il frutto di malanimo nei confronti delle forze di polizia. È uno dei tanti esempi di esercizio del potere di avocazione da parte del procuratore generale della Repubblica di Firenze, che è uomo aduso ad abusare di tale facoltà consentita dall'attuale ordinamento.

E veniamo, d'altra parte, al recentissimo caso tuttora aperto del procuratore generale della corte d'appello di Roma, dottor Spagnuolo. Tutto questo straordinario ed inverosimile balletto di bobine che vanno e vengono alterate e camuffate, tutto questo scambio di piacevoli indicazioni di reati di natura assolutamente clamorosa, che sono venute fuori dalle impudenti dichiarazioni dei personaggi coinvolti in questa faccenda — e io non voglio prendere partito per alcuno di loro —, da che cosa mai prendono le mosse, se non dalle avocazioni disposte dal procuratore generale? E qual è la motivazione di tali avocazioni, signor Presidente? È forse la motivazione riconducibile a scarsa diligenza dei giudici incaricati, o non è invece motivazione, in questo come in altri casi, esclusivamente politica, che attiene cioè o alla natura politica dei fatti devoluti all'esame del magistrato o alla qualifica politica delle persone implicate negli stessi?

Questo ci dice l'esperienza in ordine all'uso della norma in questione in chiave esclusivamente politica; voglio dire di più: all'uso esclusivamente in chiave di interessi politici di parte. Io non esito, infatti, a riconoscere la natura politica delle funzioni giurisdizionali, sempre e comunque. Ma l'esperienza d'oggi si mostra ciò cui ho fatto riferimento. Sul piano della previsione futura, mi si vuol dire quale giustificazione ha nell'ordinamento processuale, che tutti insieme andiamo faticosamente delineando, il potere di avocazione del procuratore generale della Repubblica nei confronti del pubblico ministero, al quale la

legge pone il compito di dare uno sbocco, sia pure su diversi canali - o richiedendo il giudizio direttissimo, o infine richiedendo l'istruzione - al compimento delle indagini? Ad un certo punto interviene un procuratore generale ad avocare a sé tale attività. Perché? Per quale ragione, per quale motivo, basandosi su quale criterio di valutazione della funzione dei singoli che compongono l'intero corpo dell'ordine giudiziario? Privo di giustificazioni sul terreno pratico, il mantenimento dell'istituto dell'avocazione nel nuovo processo penale vorrebbe dire soltanto che si ha l'intenzione di mantenere in esso posizioni di strapotere che confliggono insanabilmente con la condizione di uguaglianza dei giudici, col diritto dei cittadini a sapere prima qual è il giudice di fronte al quale vengono portati gli affari giudiziari. Tutto ciò servirebbe solo a sancire un'intollerabile prevaricazione ed usurpazione da parte di un magistrato nei confronti di altri.

Queste ragioni ci appaiono sufficienti per convincere dell'opportunità di approvare il nostro emendamento, riconducendo anche per questo aspetto il disegno di legge al rigoroso rispetto dei suoi principi informativi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 33) aggiungere il seguente:

33-bis) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi, con provvedimento motivato, nei soli casi di inerzia del pubblico ministero o di gravi ed eccezionali esigenze processuali.

2/33/02

Commissione.

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgerlo.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. L'emendamento in questione si collega al problema sollevato dall'onorevole Malagugini. In ordine a tale problema non credo di dover o poter fare un lungo discorso, avendone chiarito i termini nella replica di ieri. Non voglio assolutamente contestare fatti particolari che sono emersi e che emergeranno ancora. Mi pare, però, che molte volte ci atteniamo al particolare per inficiare alcuni principi generali. Non credo sia questo il metodo da adottare nel momento in cui stabiliamo i principi e criteri direttivi di una così importante delega legislativa.

Voglio anche mettere in rilievo che, tenuto conto dell'attuale configurazione dell'ufficio

del pubblico ministero (che potrà essere smantellata, come forse tutti ci auguriamo, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario), configurazione basata sulla impersonalità dell'ufficio e sulla gerarchia che nell'ufficio esiste, non mi pare che si possa eliminare l'istituto della avocazione. Tale istituto, però, - è bene che lo tengano presente anche i colleghi del gruppo comunista - viene anche a soddisfare l'altra esigenza, parimenti rilevata dallo stesso gruppo comunista, che si pone in caso di inerzia del pubblico ministero. Giustamente è stato osservato: che cosa facciamo se un pubblico ministero omette di iniziare l'azione penale? L'istituto dell'avocazione può anche risolvere questo problema. Come sempre, i problemi hanno una doppia faccia, e non permettono di imboccare una sola via. Però, noi ci siamo fatti carico della circostanza che, con il sistema attuale, si dava al procuratore generale la libertà indiscriminata di esercitare il potere di avocazione. Pertanto, con l'emendamento proposto dalla Commissione, non solo si vuole limitare questo potere ai casi di inerzia del pubblico ministero, nonché a casi gravi ed eccezionali derivanti dalle esigenze processuali, ma si prescrive anche, per responsabilizzare il procuratore generale, che, nel momento in cui decide di esercitare il potere di avocazione, egli emetta un provvedimento motivato. Mi pare che questo emendamento possa veramente rappresentare il punto di incontro delle varie esigenze e che pertanto possa essere accettato dalla Camera.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il numero 34) aggiungere il seguente:

34-bis) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione.

2/34/01

Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.

Sostituire il numero 35) con il seguente:

35) obbligo del pubblico ministero di richiedere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, ovvero l'istruzione; oppure disporre o richiedere il giudizio immediato.

2/35/1

Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Dopo il numero 35), aggiungere il seguente:

35-bis) possibilità in caso di accertata e straordinaria necessità di istruzione di richiesta di proroga da parte del pubblico ministero al giudice istruttore.

2/35/01 **Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.**

Al numero 50) dopo le parole: diverse misure, inserire le seguenti: facoltative o obbligatorie.

2/50/3 **Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.**

Sopprimere il numero 51).

2/51/1 **Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.**

Al numero 51) sostituire il primo periodo, fino alle parole: quattordici mesi, con le seguenti parole:

51) determinazione della durata massima della custodia preventiva in carcere dell'imputato fino alla conclusione del giudizio di prima istanza non superiore a mesi 24.

2/51/2 **Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.**

Al numero 55) aggiungere, in fine, le parole: con obbligo al giudice del dibattimento a fissarne la celebrazione non oltre i 60 giorni dalla richiesta del pubblico ministero o dall'ordinanza di rinvio a giudizio.

2/55/1 **Papa, Bozzi, Quilleri, Giomo.**

L'onorevole Papa ha facoltà di svolgerli.

PAPA. I primi due emendamenti (l'emendamento 2/34/01 e l'emendamento 2/35/1) si ricollegano a quello che è il punto centrale - come ha detto il rappresentante del Governo - del nuovo processo: il dibattimento. Per quanto riguarda il punto 34), chiediamo che sia ripristinata una norma già presente nel precedente disegno di legge-delega, cioè la facoltà per l'imputato di chiedere di essere immediatamente giudicato dal giudice del dibattimento. Mi pare strano che, nel momento in cui affermiamo di voler sollecitare l'iter processuale, neghiamo all'imputato la facoltà di essere giudicato dal suo giudice naturale: il giudice del dibattimento. Contestualmente, poiché ci avviamo verso un processo ad impulso anche della parte, riteniamo che al pubblico ministero debba essere riconosciuta la facoltà di richiedere l'immediato rinvio al giudizio per direttissima. Si tratta di due norme che servono a snellire il processo, avviandolo sollecitamente verso il suo momento ve-

ramente essenziale, il dibattimento, salva sempre la possibilità - se necessario - di effettuare tutti gli atti di istruzione a richiesta del giudice.

Con l'emendamento 2/35/01 cerchiamo di intervenire per attenuare la portata del termine perentorio di 30 giorni lasciato al pubblico ministero per i suoi accertamenti immediati. Abbiamo tratto questa richiesta di proroga dall'esperienza normale; infatti, se nei 30 giorni non è stata completata l'istruttoria del pubblico ministero, o sono in corso particolari e a volte anche delicate indagini (come avviene nella pratica giudiziaria), a me pare veramente strano impedire che il pubblico ministero stesso possa concludere i suoi accertamenti, dovendo rimettere tutti gli atti al giudice istruttore e, quindi, ricominciare *ex novo* l'istruttoria. D'altra parte, questa nostra richiesta è nata da un caso giudiziario espressamente denunciato da un nostro collega, l'onorevole Terranova. Mi auguro che la Commissione e il Governo vogliano accogliere questi nostri emendamenti.

Al punto 50) riapriamo poi tutto il discorso sulle misure di coercizione, in particolare sulla obbligatorietà o meno del mandato di cattura. Ho seguito attentamente tutto il dibattito che si è svolto sull'argomento, ma resto del parere che la maggiore garanzia del cittadino sia quella di avere norme precise su questi provvedimenti restrittivi della libertà personale, proprio per non lasciare al magistrato, con tutto il rispetto che nutriamo verso la categoria, un potere discrezionale eccessivamente ampio.

L'altro gruppo di emendamenti si riferisce alla carcerazione preventiva. Abbiamo spiegato le nostre difficoltà ed abbiamo anche espresso tutta la nostra preoccupazione per questo sistema di automatica scarcerazione, e ciò in seguito alle situazioni che si sono venute a determinare. Perciò insistiamo sullo emendamento subordinato 2/51/2, con il quale abbiamo chiesto un minimo di 24 mesi di carcerazione preventiva fino alla conclusione del giudizio di prima istanza. Vorrei sottolineare i motivi di questa nostra richiesta, e mi rivolgo in particolare al relatore, onorevole Lospinoso Severini. La Commissione, con l'emendamento 2/51/3 ha proposto di elevare da 14 a 15 mesi il termine massimo di carcerazione preventiva, ma credo che non abbia tenuto presente la norma di cui al punto 45) della delega. Noi, cioè, prevediamo una possibilità di carcerazione preventiva, nella fase istruttoria, fino a 14 mesi...

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Le ricordo, onorevole Papa, che al numero 45 dell'articolo in esame la Commissione ha presentato un emendamento riduttivo.

PAPA. Ma noi non dobbiamo ridurre i termini, onorevole relatore; se mai, dobbiamo ampliarli. Se li riduciamo, facciamo il giuoco di quegli imputati i quali non hanno alcun interesse ad essere giudicati, ma viceversa hanno interesse soltanto a far decorrere il termine di carcerazione preventiva per essere poi scarcerati senza essere sottoposti a giudizio.

Mi pareva invece più esatto, e anche più rispondente al momento sociale che stiamo attraversando, lasciare i 14 mesi di carcerazione preventiva per l'istruttoria ed elevare a 24 mesi i termini per il giudizio di primo grado; e ciò in base all'esperienza che tutti noi abbiamo fatto in questo campo.

Vi è infine una nostra richiesta che si riferisce all'obbligo, per il giudice del dibattimento, di fissare il dibattimento stesso. Tutto il nostro meccanismo processuale prevede degli obblighi e dei limiti, e pertanto mi pare questo il punto centrale ai fini di uno snellimento del processo: obbligare il giudice del dibattimento a fissare il processo perché sia accertata la responsabilità o l'innocenza dell'imputato.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla V Commissione (*Bilancio*):

« Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni » (953-B) (*modificato dalla V Commissione permanente del Senato*);

dalla VII Commissione (*Difesa*):

« Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2583);

dalla X Commissione (*Trasporti*):

« Provvedimenti relativi al personale dipendente dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2479), *con modificazioni*;

« Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1531);

« Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2576);

« Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (*modificato dalla VI Commissione del Senato*) (2512-B);

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 - secondo e terzo comma - della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 » (2478).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, derogando, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92:

alla X Commissione (*Trasporti*):

« Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2634) (*con parere della I e della V Commissione*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 40) sostituire le parole da: il cui esito, alla fine con le seguenti: richieste dalla difesa e dall'accusa pubblica e privata.

2/40/1 Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

Al numero 43), sopprimere, in fine, le parole: ed escluse le ispezioni corporali.

2/43/1 Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Al numero 43) sopprimere le parole: salvo i casi di assoluta urgenza,

2/43/2 Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

Sopprimere il numero 53).

2/53/1 Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

MACALUSO ANTONINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO ANTONINO. L'emendamento 2/40/1 trova la sua giustificazione nella valutazione della norma di cui al punto 40) che parla di « compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ». Mi sembra che sostituendo le parole da « il cui esito » alla fine con le seguenti « richieste della difesa e dell'accusa pubblica e privata » — come propone il nostro emendamento — si otterrebbero maggiori garanzie per quanto attiene proprio alla difesa dello Stato ed alla difesa dell'imputato. Auspichiamo pertanto l'accoglimento di questo emendamento, perché ci sembra che esso completi la formulazione della norma, rendendola più organica.

Quanto all'emendamento 2/43/2, noi proponiamo la soppressione delle parole « salvo i casi di assoluta urgenza » perché nel testo non è prevista la motivazione di tale urgenza, tanto è vero che la stessa Commissione, con il suo emendamento 2/43/3, propone che vengano aggiunte alle parole « salvo i casi di assoluta urgenza », le parole « specificamente motivata ».

A questo punto, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, ritiriamo l'emendamento 2/43/2, aderendo all'emendamento della Commissione.

Raccomandiamo all'approvazione della Camera l'emendamento 2/43/1.

Quanto all'emendamento 2/53/1, mi sembra che la nostra proposta di soppressione del numero 53) trovi giustificazione nella stessa struttura della riforma del processo penale. Se le finalità della riforma sono la speditezza del processo, lo snellimento delle procedure, prevedendosi, nel contempo, le massime garanzie per l'imputato, non si capisce perché

il giudice istruttore possa chiedere una proroga della carcerazione preventiva, della custodia in carcere, decorsi sei mesi dall'inizio dell'attività istruttoria. Se, ripeto, queste sono le finalità di questa riforma, diciamo così, promiscua, tra processo di rito accusatorio e processo di rito inquisitorio (com'è stato detto, autorevolmente, specialmente da parte delle sinistre e dell'onorevole Terranova, indipendente di sinistra, in particolare), mi sembra che lasciar sussistere questa facoltà del giudice istruttore ostacolerebbe il raggiungimento delle suddette finalità.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 43), sostituire le parole: salvo i casi di assoluta urgenza, con le seguenti: salvo i casi di assoluta urgenza specificamente motivata.

2/43/3

Commissione.

Al numero 45), sostituire le parole: quattro mesi, con le parole: tre mesi.

2/45/2

Commissione

Dopo il numero 49) aggiungere il seguente:

49-bis) rimessione al giudice del dibattimento della ordinanza di rinvio a giudizio o dell'ordinanza che dispone il giudizio immediato, con l'indicazione nella prima ipotesi degli atti compiuti dal giudice istruttore in base ai numeri 40) e 43) e in ogni caso degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 33).

2/49/02

Commissione.

Al numero 50), sostituire le parole da: possibilità, sino a: elementi di colpevolezza, con le seguenti: possibilità di disporre le misure di coercizione personale nei casi gravi in cui sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi; possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'imputato, nei cui confronti ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, quando, per la sua pericolosità e per la gravità del reato, sussistano esigenze di tutela della collettività.

2/50/6

Commissione.

Al numero 51), sostituire le parole: quattordici mesi, con le parole: quindici mesi.

2/51/3

Commissione.

Al numero 56) *sopprimere le parole*: possibilità che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia esercitata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto.

2/56/2

Commissione.

Al numero 58) *aggiungere, in fine, le parole*: salvo che siano irrilevanti.

2/58/2

Commissione.

Dopo il numero 58), *aggiungere il seguente*:

58-bis) previsione che il giudice al quale venga opposto dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un pubblico impiegato il carattere segreto di un atto, di un fatto o di una dichiarazione, ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che in caso di conferma della segretezza il giudice, ove la conoscenza dell'atto, del fatto o della dichiarazione sia essenziale per il processo, dichiararsi non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto politico o militare.

2/58/03

Commissione.

Sostituire il numero 59) con il seguente:

59) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova.

2/59/3

Commissione.

Al numero 62), *dopo la parola*: dichiarazioni, *inserire le seguenti*: nonché degli altri atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 33).

2/62/2

Commissione.

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgerli.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2/43/3 è già stato praticamente illustrato dall'onorevole Macaluso e ritengo quindi di non dover aggiungere nulla per spiegare i motivi per cui riteniamo necessaria la sua approvazione.

Anche l'emendamento 2/45/2 (con cui si prevede un prolungamento dell'istruttoria) si illustra da sé, mentre con l'emendamento 2/49/02 si intende stabilire quali atti debbano pervenire al giudice del dibattimento. Al termine di lunghe discussioni, abbiamo concluso che al dibattimento le prove devono giungere incontaminate e che quindi non si debba inviare il fascicolo processuale: soltanto in questo modo la prova potrà essere

acquisita al dibattimento in tutta la sua genuinità.

Con lo stesso emendamento abbiamo previsto che al giudice del dibattimento debbano essere indicati, con l'ordinanza del rinvio a giudizio, gli atti compiuti dal giudice istruttore in base ai numeri 40 e 43, nonché gli atti non ripetibili che sono stati compiuti dal pubblico ministero in base al numero 33.

Considero svolti gli emendamenti 2/50/6 e 2/51/3.

Con l'emendamento 2/56/2 si lascia al legislatore delegato la possibilità di prevedere che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia esercitata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto. Abbiamo preferito lasciare questa libertà in vista della riorganizzazione di tutto il processo pretorile. Non potevamo disporre qualcosa di preciso perché in questa materia i problemi sono ancora aperti e si parla anche della introduzione di un giudice monocratico: nel qual caso verrebbe a cadere tutto il processo pretorile e quindi non è opportuno fissare fin d'ora canoni precisi.

Con l'emendamento 2/58/2 si è praticamente accettato quanto ci era stato segnalato dall'onorevole Riccio a proposito delle prove. Abbiamo quindi stabilito che le richieste previste nel numero 58 debbono essere ammesse, facendo in modo però da garantire l'esclusione delle prove palesemente irrilevanti, evitando così una eccessiva dilatazione dell'iter processuale.

L'emendamento 2/58/03 riguarda il problema del segreto di Stato, che abbiamo lungamente dibattuto in sede di discussione sulle linee generali e sul quale ho anche richiamato l'attenzione della Camera nella mia replica. Con questo emendamento si stabilisce che la dichiarazione del segreto di Stato debba essere fatta dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, ci è parso essere l'organo più responsabile dal punto di vista politico, i cui atti involgono anche la responsabilità dello stesso Consiglio dei ministri. Credo così che si sia data una certa definizione a questo grave problema che è venuto in discussione tante volte alla Camera. Abbiamo poi fatto un'altra scelta, che mi sembra importante: nel caso in cui il giudizio di innocenza o di responsabilità dell'imputato dipenda da un atto che è confermato come coperto dal segreto — e deve essere un atto essenziale — il giudice deve prosciogliere l'imputato.

Con l'emendamento 2/59/3 si è prevista la possibilità di revoca dei provvedimenti, precedentemente emessi, di ammissione della

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

prova. Questa revoca, che va fatta senz'altro dal giudice, deve essere preceduta dal contraddittorio di tutte le parti processuali.

L'emendamento 2/62/2 si collega al precedente emendamento che ho già illustrato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 50), sostituire le parole: ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale per la gravità di esso e per la pericolosità dell'imputato, *con le seguenti:* ed inoltre quando sussista il pericolo di fuga, ovvero il fondato timore che l'imputato possa portare a termine la condotta o far venir meno le prove del reato.

2/50/2

Riz, Benedikter.

Dopo il numero 50), aggiungere il seguente:

50-bis) divieto di imporre all'imputato una dimora diversa da quella della sua abituale residenza.

2/50/01

Riz, Benedikter.

BENEDIKTER. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER. Signor Presidente, l'emendamento Riz 2/50/2 intende precisare un principio importante cercando di colmare una lacuna che era evidentemente nel testo. Aggiungo che, a nostro avviso, dovrebbe essere precisata e corretta, con un più puntuale riferimento ai motivi processuali di carcerazione, come ha già motivato l'onorevole Riz in questa sede. la formulazione del punto 50 che suscita ancora notevoli perplessità. Per quanto riguarda lo emendamento Riz 2/50/01, che prevede il divieto di imporre all'imputato una dimora diversa da quella della sua abituale residenza, si tratta di correggere l'attuale inumana normativa in materia.

Le ragioni che stanno alla base di questo emendamento sono già state esposte nella discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 50), sopprimere la frase: quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza.

2/50/1

Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

Al numero 59) sostituire le parole: senza il consenso, *con le seguenti:* nell'eventuale contraddittorio.

2/59/1

Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

Al numero 66) dopo la parola: reato, *inserire le seguenti:* previsione che il pubblico ministero provveda sulla precitata richiesta;

2/66/2

Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

Al numero 66), aggiungere, in fine, le parole: previsione nel giudizio per decreto di garanzia per la difesa in ordine alle modalità ed ai termini di opposizione; svolgimento del giudizio susseguente all'opposizione secondo i criteri e con le garanzie previste per il dibattimento.

2/66/1

Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

Al numero 77) sostituire le parole: previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio, *con le seguenti:* previsione nel processo di riabilitazione del giudizio.

2/77/1

Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.

MENICACCI. Mi associo a questi emendamenti e chiedo di svolgerli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi del gruppo del MSI-destra nazionale siamo stati e restiamo critici nei confronti del presente provvedimento per tutta una serie di ragioni più volte enunciate nella discussione sulle linee generali. Qui non è il caso di riproporre le questioni di principio; ma singoli aspetti del provvedimento, per come enunciati, ci preoccupano molto. Di qui il proposito di darne una diversa enunciazione.

Prima di addentrarmi rapidamente ad illustrare gli emendamenti, voglio dire che noi chiediamo una parziale modifica non per un acritico attaccamento alle nostre tesi, ma per ragioni tecniche e per una scelta politica univoca.

Quanto al primo emendamento, 2/50/1, vediamo che il testo originario in realtà è stato notevolmente modificato dalla Commissione. Laddove si parla di « possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate, inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi », si aggiunge: « ed inoltre a carico di

colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale per la gravità di esso e per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza ».

Queste ultime parole ci sembrano inutili, superflue, da eliminare. Che senso ha aggiungere siffatta precisazione, questa puntualizzazione, quando presupposto per indurci a misure di coercizione personale è proprio l'imputazione di un delitto che determina particolare allarme sociale sia per la gravità di esso, sia per la pericolosità dell'imputato; imputazione che non può non essere basata su sufficienti elementi di colpevolezza? Quasi che poi, per disporre le misure di coercizione personale per inderogabili esigenze istruttorie, debba preventivamente pervenirsi ad un giudizio sugli elementi di colpevolezza del prevenuto.

Riteniamo quindi che si possa e si debba prescindere da tale puntualizzazione che non ha giustificazione, né ha una sua logica precisa.

Veniamo all'emendamento 2/59/1. Il testo parla di « divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate ». Noi proponiamo di sostituire le parole « senza il consenso di tutte le parti interessate » con le altre: « nell'eventuale contraddittorio di tutte le parti interessate ».

Nel momento in cui si concedono al giudice — e se non sbaglio ci sono stati all'uopo negli ultimi anni, anche da parte del Parlamento, provvedimenti legislativi che lo hanno statuito — poteri di iniziativa per acquisire prove, gli si nega la possibilità di revocare provvedimenti di ammissione della prova; occorre sentire le parti, occorre che si instauri il contraddittorio delle parti che, per di più, può essere eventuale, ma non è ammissibile che il giudice debba sottostare al consenso delle parti per disporre in conseguenza.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vi è un emendamento della Commissione diretto a risolvere il problema cui ella si riferisce.

MENICACCI. Il principio espresso dall'emendamento Manco 2/59/1 sembra collimare con le proposte della Commissione.

L'emendamento 2/66/2 tende ad inserire dopo la parola « reato » le seguenti: « previsione che il pubblico ministero provveda sulla precitata richiesta ». Il pubblico ministero può provvedere per suo conto ad impugnare decisioni dell'autorità giudiziaria per

l'accertamento del reato, la parte civile può proporre al pubblico ministero di dar luogo all'impugnazione, mentre noi prospettiamo la inderogabile necessità che il pubblico ministero debba provvedere in qualche modo sulla richiesta della parte civile. Se la parte civile avanza una richiesta, il pubblico ministero non può ignorarla, come avviene con l'attuale codice di procedura penale. Molte volte accade che il pubblico ministero non prenda in considerazione le istanze presentate per sollecitare una impugnazione.

Il pubblico ministero dovrà provvedere con decreto. Siamo tuttavia consapevoli che in questo caso si deve concedere alla parte interessata la possibilità di impugnare questo provvedimento, che non può essere però fine a se stesso. E questa una eventualità che noi escludiamo, onorevole relatore, proprio perché, se riconosciamo alla parte civile il diritto di rivolgersi al pubblico ministero per chiedere o sollecitare una impugnazione, non vedo perché tale logica non debba essere seguita fino in fondo.

Questa è la ragione di fondo del nostro emendamento 2/66/2, che giova a dare maggiore organicità al codice di procedura penale.

L'emendamento 2/66/1 tende ad aggiungere all'ultimo comma del numero 66), nel giudizio per decreto, la garanzia per la difesa in ordine alle modalità ed ai termini di opposizione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ciò è previsto in un punto precedente, tanto è vero che l'onorevole Manco ha manifestato, in sede di « Comitato dei nove », l'intenzione di ritirare questo emendamento.

MENICACCI. Mi fa piacere che le iniziative dell'onorevole Manco trovino accoglienza da parte della Commissione. Mi sembra tuttavia opportuno l'aver statuito che nel giudizio susseguente all'opposizione debbano essere osservati i criteri e le garanzie previste per il dibattimento normale. Vorrei sapere quale sia la formulazione proposta dalla maggioranza al riguardo. Qualunque sia, insistiamo sul nostro emendamento che ci pare più che mai opportuno.

L'emendamento 2/77/1 deriva da una riserva di ordine tecnico nei confronti del testo elaborato dalla Commissione. Se non vado errato, il comma 77) è stato proposto dalla Commissione nel silenzio del testo governativo. La prima parte di tale comma recita: « previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione ». Noi proponiamo di sopprimere

la parola « contraddittorio ». Sappiamo che è una questione marginale, ma la riabilitazione non necessita di contraddittorio. Si dirà che questo è un principio fondamentale che informa tutto il codice. Noi non siamo d'accordo: la riabilitazione avviene a distanza di un determinato numero di anni, quando giustizia è fatta, quando le sentenze sono definitive da un pezzo, quando le pene sono state inflitte e sono state scontate. Il contraddittorio con chi avverrà? Con la parte lesa? Essa sarà sentita, come prescrive la legge attuale, ma non si dovrà andare oltre. Lo statuirò obbligatoriamente il contraddittorio in un processo di riabilitazione, ci sembra del tutto ingiustificato.

Non posso concludere, onorevoli colleghi — anche perché è conclusa la fatica dei deputati del MSI-destra nazionale per cercare di modificare il testo in esame — senza rilevare come è nato e come è andato avanti, fra tanti « tira e molla », questo provvedimento legislativo. Noi diciamo che è andato innanzi non su tesi di scuola, ma su scelte che più che esprimere le linee dell'attuale ordinamento politico-costituzionale, tanto care, a parole, al relatore, sono frutto di compromessi che rendono ibrida, fin dall'inizio, la riforma, e la stanno via via snaturando.

Se i nostri emendamenti saranno tutti respinti restiamo convinti, onorevoli colleghi, che non sarà garantita né organicità né adeguatezza alla legge di delega. Si finirà con lo sconvolgere in modo irrimediabile l'intelaiatura di un sistema processuale — quello vigente — che torna — lo sottolineiamo ancora — ad onore del pensiero giuridico e della cultura italiana.

Abbiamo il timore, anche perché scarsa è la fiducia che abbiamo nei confronti del legislatore delegato, che si faccia un salto nel buio, foriero di gravi, pesanti conseguenze. Staremo a vedere ciò che deciderà, tra l'altro, anche il Senato. L'onorevole rappresentante del Governo ricorderà che tra il 1969 e il 1971 il Senato disattese gran parte della nostra fatica di deputati.

In ogni caso si rischia, in nome di un malinteso ed illimitato senso di libertà, di assicurare ancora l'impunità a tanti criminali, caducando la difesa della società e l'autorità dello Stato, continuamente offesa dal delitto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 50), dopo le parole: provvedimento che dispone la misura, inserire le pa-

role: nonché di quello che dispone la convalida del fermo o dell'arresto.

2/50/5 **Cittadini, Stefanelli, Perantuono, Spagnoli, Coccia.**

Dopo il numero 58) aggiungere il seguente:

58-bis) previsione che il giudice al quale venga opposto dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un pubblico impiegato il carattere segreto di un atto, di un fatto o di una dichiarazione, ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri e che ove questi riconosca il carattere segreto dell'atto, del fatto o della dichiarazione, il giudice valuti se la conoscenza dell'atto, del fatto o della dichiarazione sia essenziale per il processo, trasmettendo in caso positivo alla Corte costituzionale gli atti con la richiesta di pronunciarsi sul carattere segreto dell'atto, del fatto o della dichiarazione; previsione che la Corte costituzionale, presa conoscenza dell'atto, del fatto o della dichiarazione, valuti se il loro palesamento possa nuocere alla sicurezza interna o internazionale dello Stato; previsione che la Corte costituzionale, qualora accerti il carattere segreto dell'atto, del fatto o della dichiarazione, trasmetta al giudice il fascicolo processuale con ordinanza, mentre, nel caso in cui accerti non trattarsi di segreto, pronunci sentenza; previsione che quando la Corte decida per la segretezza il giudice dichiarerà non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto politico o militare.

2/58/01 **Spagnoli, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo.**

Dopo il numero 58) aggiungere il seguente:

58-bis) previsione che il giudice al quale venga opposto dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un pubblico impiegato il carattere segreto di un atto, di un fatto o di una dichiarazione, ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; decisione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, sul carattere segreto dell'atto, del fatto o della dichiarazione; previsione che in caso di conferma della segretezza il giudice, ove la conoscenza dell'atto, del fatto o della dichiarazione sia essenziale per il processo, dichiarerà non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto politico o militare.

2/58/02 **Spagnoli, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo.**

Al numero 62) dopo le parole: in base al numero 43), *inserire le parole:* nonché di quelli non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 33).

2/62/1 Spagnoli, Riela, Coccia, Accreman, Perantuo.

Sostituire il numero 75) col seguente:

75) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della Corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione.

2/75/1 Spagnoli, Benedetti Gianfilippo, Accreman, Coccia.

SPAGNOLI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Mi pare che l'emendamento 2/50/5 sia stato accettato dalla Commissione e lo stesso dicasi per l'emendamento 2/62/1. È esatto?

PRESIDENTE. Sì, è esatto.

SPAGNOLI. Su tali emendamenti mi rimetto pertanto alle considerazioni già svolte dal relatore.

L'emendamento 2/75/1 — e mi scuso del fatto di cominciare dall'ultimo degli emendamenti da me presentati, ma si tratta di quello di minore importanza — prevede alcune modifiche all'istituto della revisione, che rendono più democratico tale istituto, attualmente impostato in maniera tale da dare una rilevanza essenziale al giudizio rescindente della corte di cassazione. La modifica da noi proposta tende, invece, a portarlo all'attenzione e alla competenza della corte d'appello, consentendo altresì la possibilità di una impugnazione qualora la corte d'appello non ritenesse di accogliere la istanza di revisione.

Si tratta di una ipotesi sulla quale so che non vi è una eccessiva disponibilità da parte di altri gruppi. La sottopongo, comunque, assieme agli altri firmatari, al voto della Camera.

Diverso discorso è quello che riguarda gli emendamenti 2/58/01 e 2/58/02. Qui, onorevoli

colleghi, non posso che rifarmi, innanzitutto, a quanto è già stato oggetto di ampio dibattito in sede di discussione sulle linee generali e alle considerazioni che sono state altresì espresse dal relatore nell'illustrazione di un emendamento della Commissione che in parte accoglie il contenuto dell'emendamento 2/58/02. Con questi emendamenti si ripropone all'attenzione della Camera un problema di ampio respiro ed interesse, non soltanto giuridico, ma politico, quello del segreto politico e militare e della compatibilità della sua invocazione, in sede processuale, rispetto all'esigenza di garantire l'accertamento della verità e i diritti della difesa.

Sono sostanzialmente due interessi contrapposti: da un lato, l'interesse alla tutela del segreto, proprio dell'esecutivo; dall'altro, l'interesse dello Stato all'accertamento giudiziale della verità e l'interesse costituzionalmente garantito al rispetto dei diritti della difesa. Questi sono i termini del problema, i cui riflessi di carattere politico e sostanzialmente anche storico sono stati oggetto di ampio dibattito in questa Camera all'epoca delle vicende meglio conosciute come « i fatti del SIFAR » o, meglio, « i fatti del giugno-luglio 1964 ». Come già ho avuto occasione di dire, tali vicende hanno formato ampia materia di riflessione da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta e hanno portato a formulare precise proposte.

È proprio in relazione al fatto che queste proposte toccavano in parte il tema della tutela processuale del segreto, ai sensi dei vigenti articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, che abbiamo ritenuto indispensabile che una diversa regolamentazione di questo particolare aspetto fosse inserita nel testo della legge-delega. Non era possibile, infatti, realizzare una riforma del codice di procedura penale senza affrontare in modo specifico questo argomento, che costituisce — così come è attualmente disciplinato — l'oggetto di profonde ed aspre critiche, e non soltanto da parte della dottrina. Dal momento, infatti, che queste proposte non hanno portato a risultati concreti, allorché si è discusso delle vicende del SIFAR, si rendeva assolutamente necessario giungere già in questa sede ad una modificazione della disciplina vigente.

Proprio in questa direzione si sono mosse le nostre proposte, che tendevano, per un verso, a far sì che, di fronte all'invocazione del segreto politico e militare, vi fosse, da parte della più alta autorità del potere esecutivo, vale a dire del Presidente del Consiglio, una conferma o meno dell'esistenza di tale segreto,

cioè del carattere di effettiva segretezza, in relazione agli interessi dello Stato, rivestito dalla dichiarazione o dalla documentazione richiesta dal giudice ad un qualsiasi pubblico ufficiale o pubblico impiegato.

Non poteva sfuggire, però, onorevoli colleghi, l'esigenza che la mera dichiarazione, anche di conferma, resa dal Presidente del Consiglio fosse sottoposta ad un confronto, qualora il giudice ritenesse che la motivazione adottata per confermare l'esistenza del segreto non fosse soddisfacente. Era stata prevista, secondo le stesse indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, la possibilità della creazione di un « giudice del segreto », che, intervenendo nel conflitto tra potere esecutivo e magistratura, emettesse autorevolmente un giudizio di carattere definitivo sulla materia in discussione. Avevamo individuato — è questo il concetto contenuto nel nostro primo emendamento — questo « giudice del segreto » nella Corte costituzionale. Ci sono state fatte talune obiezioni, anche di carattere formale, sulla competenza da attribuire della Corte costituzionale. Ci siamo resi conto della possibilità che la soluzione da noi prospettata avesse degli aspetti discutibili dal punto di vista formale ed allora abbiamo ritenuto di dover prospettare all'attenzione della Camera una seconda soluzione che, pur lasciando l'esecutivo comunque arbitro decisivo della conferma della esistenza del segreto, avrebbe però consentito ai Presidenti delle Camere di intervenire in questo momento delicato per esprimere il loro parere e la loro opinione sull'esistenza del segreto di Stato. Questo era il punto di fondo. In sostanza, nel momento in cui si apriva il conflitto tra magistratura ed esecutivo, nel momento in cui il magistrato ricorreva al Presidente del Consiglio dei ministri per chiedergli se la dichiarazione o il documento che si assumeva essere coperto da segreto, fosse realmente tale in relazione all'interesse dello Stato, noi avevamo chiesto che non ci fosse un giudizio esclusivo da parte dell'esecutivo, ma che questo giudizio esclusivo fosse altresì confortato dal parere, anche se non vincolante, dei Presidenti delle Camere. Questa era una soluzione che a nostro avviso poneva un problema delicato, ma proprio per questo richiedeva che non fosse soltanto l'esecutivo ad esprimere la propria opinione in un momento in cui si poteva aprire in conflitto di poteri. Questa era una soluzione che, ripeto, avrebbe lasciato pur sempre l'esecutivo arbitro della soluzione, ma avrebbe consentito ai Presidenti delle due Camere di esprimere il

loro parere in merito. Dinanzi a questa prospettiva, signor Presidente, noi siamo rimasti profondamente delusi ieri, allorché il ministro della giustizia, onorevole Zagari, ci ha risposto dicendo che il problema esisteva, che ne riconosceva la vasta portata, che riconosceva la necessità di trovare una soluzione, concludendo tuttavia nel modo più deludente con l'affermare che: « anche se va riaffermata la disponibilità del Governo a risolvere il problema, sembra opportuno ricercare questa soluzione in altra sede, nel generale contesto di una revisione di tutta la normativa riguardante i vari tipi di segreto ». Tale dichiarazione a noi sembra deludente perché questo problema riguarda necessariamente la riforma del codice di procedura penale dato che proprio nel codice di procedura penale è disciplinata la tutela processuale del segreto politico e militare.

Ora abbiamo appreso che la Commissione, la sua maggioranza, ha recepito una parte del nostro emendamento e quindi ha deciso in senso contrario al Governo che voleva rinviare la soluzione di questo problema. Però la soluzione proposta dalla Commissione si limita puramente e semplicemente a confermare i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, ma elimina quello che per noi era un elemento essenziale e di equilibrio tra i vari poteri, che è tanto più necessario trattandosi di questioni di estrema delicatezza, e cioè il parere dei Presidenti delle Camere. Questo era per noi un elemento di garanzia in relazione ai possibili soprusi e arbitrii del potere esecutivo, anche se impersonato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Onorevoli colleghi, parlando di queste cose noi ricordiamo la vicenda degli *omissis* contenuti nel rapporto Manes; ricordiamo anche come, pur sotto l'egida dell'alta autorità dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole Moro, si affermasse e si confermasse la validità degli *omissis* apposti al rapporto Manes, mentre poi, in sede di Commissione parlamentare d'inchiesta il successivo Presidente del Consiglio, onorevole Rumor, consentì che fosse svelata una parte di questi *omissis*, permettendoci di constatare come questi *omissis* in realtà non coprissero alcun segreto politico e militare. Noi non possiamo non ricordare questo episodio e dire che la semplice conferma del Presidente del Consiglio dei ministri non è sufficiente a garantire la assenza di arbitrii o soprusi, né a garantire che, attraverso il ricorso al segreto politico e militare, non si coprano in realtà segreti del Governo o del partito che sta al Governo,

o, peggio, ancora, dei veri e propri reati. Di qui la necessità del controllo, del parere da parte dei Presidenti delle Camere. Né si dica, onorevoli colleghi, che i Presidenti delle Camere non possono conoscere il segreto, perché sarebbe veramente drammatico se noi affermassimo che un qualsiasi burocrate può conoscere un segreto politico e militare che invece non possono conoscere le più alte autorità che sono espressione del Parlamento.

Insistiamo pertanto per la soluzione da noi prospettata con l'emendamento 2/58/02, pur dando atto che la Commissione ha compiuto un notevole passo avanti riconoscendo, quanto meno, che la soluzione del rinvio proposta dal Governo era inaccettabile. Non possiamo però, dinanzi ad un problema così delicato e di così grave rilievo, adottare una soluzione che non offre garanzie circa l'adozione di misure che consentano di evitare veramente quegli arbitrii e quei soprusi che si sono verificati e che, purtroppo, non solo sono di ostacolo ai diritti della difesa e all'accertamento della verità, ma alla stessa credibilità dello Stato democratico.

Il nostro emendamento riveste, dunque, grande rilievo, onde chiediamo una riflessione attenta a tutti i settori democratici del Parlamento, ed in particolare ai compagni socialisti, che su questo tema condussero, negli anni scorsi, con noi una battaglia, presentando proposte di legge che andavano ben oltre l'equilibrata soluzione da noi prospettata. Chiediamo che si compia un atto di responsabilità e di profonda meditazione da parte della Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 70) sopprimere la parola: generiche.

2/70/1 **Manco, Guarra, Tassi, Macaluso Antonino.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Rinuncio allo svolgimento, anche perché mi pare di aver compreso che la Commissione intende accettarlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 79) aggiungere il seguente:

79-bis) adeguamento del processo pretorile ai principi e criteri innanzi determinati.

2/79/01 **Stefanelli, Perantuono, Coccia.**

L'onorevole Stefanelli ha facoltà di svolgerlo.

STEFANELLI. L'emendamento tende a preconstituire per il legislatore delegato una coerente traccia di riforma del codice di procedura penale, prevedendo l'adeguamento del processo pretorile ai generali principi e criteri prefissati dal Parlamento. Sarebbe infatti incostituzionale — in quanto lesivo dell'egualianza dei cittadini di fronte alla legge —, oltre che in contrasto con l'orientamento rinnovatore manifestato dai partiti dell'arco costituzionale nel corso dei lavori di Commissione e qui in aula, il prefigurare (o meglio l'omettere di dare in proposito un inequivocabile indirizzo al legislatore delegato) una assurda ed inspiegabile duplicità di rito, a seconda se l'imputato debba rispondere di reati di competenza del pretore o del tribunale o della Corte d'assise.

Per altro la validità obiettiva dei principi fissati nel testo in esame (speditezza, oralità, concentrazione del processo, libertà personale, garanzia della difesa) è più che mai chiara ed inequivocabile nei processi pretorili, sia con riguardo al tipo dei reati, sia con riguardo all'unicità del magistrato giudicante. Per fare un solo richiamo alle contraddizioni che verrebbero a crearsi nello stesso meccanismo accusatorio, laddove non si disciplinasse senza possibilità di valutazioni demandate al legislatore delegato il processo in questione alla stregua dei principi al nostro esame, mi permetto soltanto di ricordare la necessità di istituzionalizzare la presenza del pubblico ministero nella fase istruttoria e dibattimentale.

Se, infatti, è scontato che nel nuovo processo il fascicolo d'ufficio non sarà più corredato di tutti gli atti istruttori che potranno essere comunque visionati dalle parti in base a semplice richiesta al giudice, non si vede come, non modificando l'odierna struttura della pubblica accusa in pretura, il pubblico ministero, chiamato a svolgere il proprio ufficio nel corso stesso dell'udienza, possa aver preso contezza degli accadimenti istruttori pregressi e formulare istanze agganciate ad avvenimenti istruttori che, ripeto, non figurerebbero negli atti ufficiali. So bene che in proposito si obietta che questo è un problema collegato alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Ma è proprio questo il punto; non è dato operare un effettivo intervento rinnovatore nel processo penale senza collegare tale riforma ad altri ed urgenti tipi di modifiche strutturali nel settore della giustizia e non soltanto in questo.

Cosicché le riforme debbono essere viste come strettamente concatenate, per cui il disegno di legge che andiamo ad approvare apre la strada a nuove trasformazioni già maturate

nella pubblica opinione e rese improcrastinabili proprio dall'attuale prima riforma nel campo penale.

Così è stato per la riforma del processo del lavoro, che ha riproposto il problema degli organici, delle attrezzature, della predisposizione di magistrati e operatori della giustizia ad una nuova visione democratica della società e del diritto; così sarà senz'altro per questa riforma.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il numero 40) aggiungere il seguente:

40-bis) previsione del compimento di atti istruttori per rogatoria solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni.

2/40/01 **Assante, Stefanelli, Benedetti Gianfilippo.**

Sostituire il numero 71) col seguente:

71) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove.

2/71/1 **Riela, Assante, Perantuono, Stefanelli, Spagnoli.**

ASSANTE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSANTE. L'emendamento 2/40/01 si propone due obiettivi. Il primo è quello di ottenere che sia lo stesso magistrato inquirente ad assumere direttamente tutte le prove, senza delega ad altro magistrato, il quale, come l'esperienza forense mi insegna, finisce spesso per compiere un atto formale e meccanico, essendo privo della effettiva e necessaria conoscenza del processo. Il secondo è quello di ridurre i tempi per la definizione del giudizio, che, obiettivamente, la rogatoria finirebbe per allungare.

Raccomando, infine alla Camera, l'approvazione dell'emendamento Riela 2/71/1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Signor Presidente, sarò telegrafico, perché ritengo di aver dato risposta, nel corso della replica, a tutti gli emendamenti che sono stati pre-

sentati. Sono contrario agli emendamenti Manco 2/1, Riccio Pietro 2/6/4, Manco 2/6/1 e 2/6/2, Riz 2/6/3 e l'emendamento Stefanelli 2/7/01 lo ritengo assorbito dall'emendamento 2/7/01 della Commissione. Mi dichiaro altresì contrario agli emendamenti Riz 2/8/2, Manco 2/8/3, Manco 2/8/1, Manco 2/9/1. Per quanto concerne l'emendamento Accreman 2/9/2, ho l'impressione che il proponente vorrà ritirarlo, poiché nelle previsioni concernenti il giudizio sulla personalità e sulla perizia criminologica sono comprese anche quelle cui accenna l'onorevole Accreman. Sono contrario all'emendamento Riz 2/10/1, all'emendamento Terranova 2/10/2 e allo emendamento Riccio Pietro 2/10/3. Quanto all'emendamento Perantuono 2/11/1, lo ritengo assorbito da analogo emendamento della Commissione; lo stesso dicasi dell'emendamento Accreman 2/14/2. Sono contrario all'emendamento Manco 2/14/1. Sono contrario agli emendamenti Riz 2/24/1, Riccio Pietro 2/24/2 e 2/25/1 (quanto a quest'ultimo, ritengo infatti preferibile il testo dell'emendamento 2/25/2 della Commissione in cui il primo può considerarsi sostanzialmente assorbito). Sono contrario all'emendamento Manco 2/26/1.

L'emendamento Coccia 2/26/2 è assorbito dall'emendamento 2/26/3 della Commissione. Sono contrario agli emendamenti Terranova 2/27/1, Spagnoli 2/27/3, Manco 2/27/2 e Papa 2/28/1. L'emendamento Capponi Bentivegna Carla 2/28/4 è assorbito dall'emendamento 2/28/5 della Commissione.

Sono contrario, inoltre, agli emendamenti Manco 2/28/3, Riz 2/29/1, Terranova 2/29/4, Riccio Pietro 2/29/5, Spagnoli 2/29/6, Papa 2/29/3, Riz 2/29/2, Papa 2/29/01, Manco 2/30/1 e 2/30/2, Riz 2/30/3 e Accreman 2/30/4. Per quanto riguarda l'emendamento Benedetti Gianfilippo 2/31/1, esso risulta assorbito da un emendamento della Commissione. Sono contrario agli emendamenti Riccio Pietro 2/32/1, Accreman 2/33/1, Malagugini 2/33/01, Papa 2/34/01 e 2/35/1, Riccio Pietro 2/35/2, Papa 2/35/01 e Manco 2/40/1.

Sono poi favorevole all'emendamento Assante 2/40/01 e contrario agli emendamenti Manco 2/43/2 e 2/43/1 e Pietro Riccio 2/45/1. L'emendamento Benedetti Gianfilippo 2/49/01 è assorbito da un emendamento della Commissione. Ritengo del pari assorbito l'emendamento Accreman 2/50/4 dal concorrente emendamento 2/50/5 della Commissione; e parere contrario esprimo anche nei confronti degli emendamenti Papa 2/50/3, Riz 2/50/2 e Manco 2/50/1. Sono favorevole all'emenda-

mento Cittadini 2/50/5 e contrario agli emendamenti Riz 2/50/01, Papa 2/51/1, 2/51/2 e 2/55/1 e Manco 2/53/1. Sono anche contrario all'emendamento Gianfilippo Benedetti 2/56/1, perché superato e assorbito dal concorrente emendamento della Commissione n. 2/56/2, soppressivo dell'intera ipotesi formulata. Sono contrario al successivo emendamento Gianfilippo Benedetti 2/57/1. L'emendamento Pietro Riccio 2/58/1 è assorbito dall'emendamento della Commissione. Sono poi contrario agli emendamenti Spagnoli 2/58/01 e 2/58/02, e su quest'ultimo emendamento desidero fare una dichiarazione.

Come già ho sottolineato in sede di replica, la Commissione non ha ritenuto opportuno, in tema di procedura riguardante il segreto di Stato, politico o militare, accettare le proposte avanzate dall'onorevole Spagnoli, non per senso di sfiducia nei confronti delle persone o delle istituzioni, ma soltanto ed unicamente perché, adottando la procedura proposta, si sarebbero potute creare difficili situazioni nel caso in cui i due Presidenti fossero stati in contrasto fra loro sul parere da dare, come anche nel caso in cui, malgrado il parere contrario dei due Presidenti, il Presidente del Consiglio avesse ritenuto di confermare ugualmente l'esistenza del segreto di Stato.

PRESIDENTE. Io cerco sempre di andare d'accordo con il Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Comunque io ho voluto fare questa dichiarazione soltanto per indicare un'ipotesi astrattamente possibile...

PRESIDENTE. Ed io ho voluto fare la mia dichiarazione che ha un altro significato, che è stato recepito. Per quanto mi riguarda, vado sempre d'accordo con il Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. L'emendamento Pietro Riccio 2/59/2 è assorbito da un emendamento della Commissione. Sono poi contrario agli emendamenti Manco 2/59/1, Spagnoli 2/62/1, Riccio Pietro 2/63/1, Manco 2/66/2, Manco 2/66/1.

Sono favorevole agli emendamenti Manco 2/70/1 e Riela 2/71/1. Sono contrario agli emendamenti Spagnoli 2/75/1, Manco 2/77/1 e Stefanelli 2/79/01. Raccomando, infine alla Camera l'approvazione degli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è contrario all'emendamento Manco 2. 1: anche se *ad abundantiam*, l'esigenza dell'attuazione dei principi della Costituzione dev'essere espressamente menzionata, perché è il principio cardine dell'ordinamento giuridico, e costituisce la scelta più sicura per il legislatore delegato nel caso di dubbio o di esitazione.

Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione 2/3/1. È contrario agli emendamenti Riccio Pietro 2/6/4, Manco 2/6/1 e 2/6/2 e Riz 2/6/3.

Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 2/70/2, il cui testo è preferibile a quello dell'emendamento Stefanelli 2/7/02.

Parere contrario agli emendamenti Riz 2/8/2, Manco 2/8/3, 2/8/1 e 2/9/1; parere contrario anche all'emendamento Accreman 2/9/2, perché quanto in esso richiesto è già compreso nei punti 8) e 9) dell'articolo 2.

Il Governo è contrario agli emendamenti Riz 2/10/1, Terranova 2/10/2 e Riccio Pietro 2/10/3, mentre è favorevole all'emendamento della Commissione 2/11/2.

Parere contrario all'emendamento Perantuo 2/11/1, poiché ritengo che sia preferibile il testo della Commissione. Lo stesso dicasi per gli emendamenti Manco 2/14/1 e Accreman 2/14/2, ai quali il Governo preferisce l'emendamento della Commissione 2/14/3 per il quale esprimo parere favorevole, unitamente agli emendamenti della Commissione 2/14/4, 2/15/1 e 2/24/3.

Parere contrario, invece, agli emendamenti Riz 2/24/1, Riccio Pietro 2/24/2 e 2/25/1, Manco 2/26/1 e Coccia 2/26/2, ai quali il Governo preferisce gli emendamenti della Commissione 2/25/2 e 2/26/3.

Parere favorevole anche all'emendamento della Commissione 2/26/01 e parere contrario agli emendamenti Terranova 2/27/1, Spagnoli 2/27/3, Manco 2/27/2 e 2/28/3, Papa 2/28/1 e Capponi 2/28/4, al quale ultimo il Governo preferisce l'emendamento 2/28/5 della Commissione, che è praticamente dello stesso tenore e per il quale esprimo quindi parere favorevole.

Il Governo è invece contrario agli emendamenti Riz 2/29/1, Terranova 2/29/4, Riccio Pietro 2/29/5, Spagnoli 2/29/6, Papa 2/29/3 e Riz 2/29/2, mentre è favorevole all'emendamento 2/29/7 della Commissione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti Papa 2/29/01, Manco 2/30/1 e 2/30/, Riz 2/30/3 e Accreman 2/30/4. Parere favorevole all'emendamento della Commissione 2/31/2, identico all'emendamento Benedetti Gianfilippo 2/31/1.

Parere contrario all'emendamento Riccio Pietro 2/32/1 e all'emendamento Accreman 2/33/1.

Per quanto riguarda l'emendamento Malagugini 2/33/01, il Governo, esprimendo parere contrario, desidera precisare che l'avocazione costituisce uno dei validi strumenti per rimediare alla tante volte lamentata inerzia del pubblico ministero. Ritengo quindi, così come il relatore, che agli inconvenienti lamentati dall'onorevole Malagugini si possa ovviare, senza scardinare il sistema, con l'emendamento 2/33/02 della Commissione, che accetto.

Non accetto, invece, gli emendamenti Papa 2/34/01 e 2/35/1, Riccio Pietro 2/35/2, Papa 2/35/01, Manco 2/40/1 e 2/43/2. Parere favorevole all'emendamento Assante 2/40/01 e all'emendamento 2/43/3 della Commissione.

Il Governo è contrario agli emendamenti Manco 2/43/1 e Riccio Pietro 2/45/1. È favorevole all'emendamento della Commissione 2/45/2. L'emendamento 2/49/01 è stato praticamente recepito dall'emendamento 2/49/02 della Commissione, che il Governo accetta.

L'emendamento Accreman 2/50/4 è di contenuto analogo a quello dell'emendamento 2/50/6 della Commissione, che il Governo accetta. Il Governo è contrario all'emendamento Papa 2/50/3. Il testo dell'emendamento della Commissione 2/50/6 cui, come ho detto, il Governo è favorevole assorbe praticamente quello degli emendamenti Riz 2/50/2 e Manco 2/50/1. Il Governo è favorevole all'emendamento Cittadini 2/50/5, mentre è contrario agli emendamenti Riz 2/50/01, Papa 2/51/1 e 2/51/2 perché è favorevole all'emendamento 2/51/3 della Commissione. Parere contrario agli emendamenti Manco 2/53/1 e Papa 2/55/1; parere contrario anche all'emendamento Benedetti 2/56/1, perché sono favorevole all'emendamento 2/56/2 della Commissione. Non accetto l'emendamento Benedetti Gianfilippo 2/57/1. Per quanto riguarda l'emendamento Riccio Pietro 2/58/1, il Governo è contrario poiché è favorevole all'emendamento della Commissione 2/58/2. Per quanto riguarda gli emendamenti Spagnoli 2/58/01 e 2/58/02, il Governo è favorevole soltanto all'attribuzione della responsabilità, in ordine alla segretezza della notizia, al Presidente del Consiglio, che

è il vertice del potere esecutivo e che rimane l'unico titolare del segreto stesso. Pertanto, conformemente al parere del relatore, il Governo accetta l'emendamento 2/58/03 della Commissione ed è contrario ai due emendamenti Spagnoli 2/58/01 e 2/58/02.

Quanto all'emendamento Riccio Pietro 2/59/2, accettato dalla Commissione, il Governo si rimette alla Camera. Il Governo è contrario all'emendamento Manco 2/59/1 poiché accetta l'emendamento 2/59/3 della Commissione, che è più preciso. Allo stesso modo, è contrario all'emendamento Spagnoli 2/62/1 poiché accetta l'emendamento 2/62/2 della Commissione, che è più preciso. Il Governo è altresì contrario agli emendamenti Riccio Pietro 2/63/1, Manco 2/66/2 e Manco 2/66/1. Per quanto riguarda l'emendamento Manco 2/70/1, il Governo ritiene che si tratti di una non giustificata deroga al principio del *tantum devolutum quantum appellatum*. Comunque, poiché il relatore ha dichiarato di accettarlo, il Governo si rimette alla Assemblea. Il Governo è favorevole all'emendamento Riela 2/71/1, mentre è contrario agli emendamenti Spagnoli 2/75/1, Manco 2/77/1 e Stefanelli 2/79/01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/3/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 2/6/4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene i suoi emendamenti 2/6/1 e 2/6/2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 2/6/1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 2/6/2.

(È respinto).

Onorevole Benedikter, mantiene l'emendamento Riz 2/6/3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BENEDIKTER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Stefanelli, mantiene il suo emendamento 2/7/01, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

STEFANELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/7/02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Benedikter, mantiene l'emendamento Riz 2/8/2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BENEDIKTER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene i suoi emendamenti 2/8/3, 2/8/1 e 2/9/1, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 2/8/3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 2/8/1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 2/9/1.

(È respinto).

Avverto che l'emendamento Accreman 2/9/2 è stato ritirato.

REALE ORONZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Riz 2/10/1 e sui concorrenti emendamenti, di contenuto analogo, Terranova 2/10/2 di cui sono cofirmatario e Riccio Pietro 2/10/3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Mi sottraggo alla regola generale di non fare dichiarazioni di voto se non quando sono assolutamente necessarie, perché intendo, per compiere un dovere verso me stesso e, credo, verso l'Assemblea, richiamare l'attenzione della Camera sull'argomento toccato dagli emendamenti 2/10/1 e 2/10/2; del secondo, che è più ampio del primo e al quale intendo dare voto favorevole, sono firmatario insieme con l'onorevole Terranova.

Si tratta di una importante questione. Non ripeterò tutti i motivi che sono stati espressi da molti dei colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali, me compreso. Approvando l'emendamento si evita, a mio avviso, di commettere un grave errore, che probabilmente peserebbe molto, nell'avvenire, sul modo in cui si svolgeranno le cose della giustizia.

Con il n. 10 dell'articolo 2 si è stabilita l'abolizione, nel dispositivo della sentenza, della indicazione della formula di proscioglimento. Sicché, in seguito alla decisione della maggioranza della Commissione (andando contro le argomentazioni della Commissione affari costituzionali, e superando le gravi riserve, alle quali pure è stata prestata molta attenzione, che sono state espresse da varie parti) colui che è stato assolto perché il reato si è estinto per prescrizione o per amnistia e colui che invece è stato assolto perché non ha commesso il fatto verranno, nel dispositivo della sentenza, ad essere equiparati.

Il cittadino che ha subito un processo in veste di imputato, viene liberato, non viene condannato e, all'esterno (in mancanza di una specificazione della formula di proscioglimento nella sentenza) non è chiaro se è stato assolto per una condizione di improcedibilità, per una amnistia, per una prescrizione che ha impedito lo svolgimento del processo oppure perché era estraneo al fatto.

Vorrei ricordare, tra gli infiniti argomenti che sono stati invocati e ripetuti nella discussione sulle linee generali che vi è stata una sentenza della Corte costituzionale la quale ha stabilito che in un decreto di amnistia oc-

corre prevedere la possibilità, per colui che beneficia dell'amnistia, di rinunziarvi, perché l'interessato ha il diritto di far sapere che è stato assolto perché non ha commesso il fatto. Tale necessità è stata riconosciuta come rilevante dal punto di vista costituzionale e voi ora la volete sopprimere. Si dice che il motivo dell'assoluzione risulterà dalla motivazione della sentenza. Ebbi a dire altre volte che noi costringeremmo il cittadino ad andare con la sentenza in tasca per spiegare come, dalle frasi della motivazione, risulti la ragione della sua assoluzione.

Oltre a questo, vi sono conseguenze di ordine pratico. Quando si tratterà di passare al giudizio civile per le conseguenze che derivano dall'assoluzione o dalla condanna penale, non sapremo perché il cittadino è stato assolto. Questo renderà estremamente difficile il compito del giudice civile, perché lo costringerà ad interpretare la motivazione della sentenza, sulla quale si riaccenderanno le discussioni delle parti e il giudizio si prolungherà all'infinito. Ma ciò è grave anche perché è in contraddizione con quanto abbiamo stabilito espressamente in un altro punto del disegno di legge. Infatti, quando al numero 20 dell'articolo 2 si dice che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso, noi rendiamo necessaria una specificazione nella motivazione, in quanto la sentenza, come atto di volontà del giudice che afferma la volontà punitiva dello Stato, è quella scritta nel dispositivo, non quella scritta nella motivazione, che costituisce solo la preparazione logica di quell'atto di volontà solenne che si esprime appunto nel dispositivo della sentenza.

Desidero quindi richiamare, forse invano, ancora una volta l'attenzione dell'Assemblea su questo punto. Poco fa, in sede di Comitato dei nove, vi era stata una apparente disponibilità della maggioranza a venire incontro a questa esigenza, ma poi non si è potuto raggiungere un accordo. Siamo rimasti divisi e quindi la maggioranza del Comitato è rimasta della sua opinione.

Per tali ragioni, voterò a favore dell'emendamento Terranova 2/10/2, del quale sono cofirmatario, che mi sembra accogliere, in misura più larga, la stessa esigenza prospettata dall'emendamento Riz 2/10/1, al punto da poterlo far ritenere da quello assorbito.

PAPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, spero che l'Assemblea voglia accogliere gli emendamenti 2/10/1 e 2/10/2, determinanti ai fini della consequenzialità del sistema, in quanto le formule di assoluzione si possono riferire o alle condizioni di procedibilità, o alle cause di estinzione del reato o alle varie forme di assoluzione che determinano poi rilevanti conseguenze nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

La mancata specificazione della formula di proscioglimento, prevista dal disegno di legge, invece, lascerebbe sussistere gravi incertezze in ordine al diritto al risarcimento della parte civile. Penso e spero perciò che la maggioranza vorrà accogliere questi emendamenti ai quali daremo il nostro voto favorevole.

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'emendamento Riz 2/10/1 e al conseguente emendamento degli onorevoli Terranova e Oronzo Reale, innanzitutto per una ragione di ordine giuridico e morale. In base al testo della Commissione, infatti, sarebbero posti, in buona sostanza, sullo stesso piano gli imputati prosciolti per varie ragioni e con differenti motivazioni. L'imputato prosciolto per un motivo formale, cioè per improcedibilità dell'azione penale o per prescrizione del reato o per amnistia si verrebbe a trovare nelle stesse condizioni dell'imputato assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, ferma restando l'opposizione generale della Camera al mantenimento della formula di assoluzione dubitativa. Questa è una ragione morale; ma vi è una ragione di sostanza ancora più impegnativa e più importante di quella che ho testé enunciato: quella relativa alla validità formale e sostanziale della sentenza emanata dal giudice nel dibattimento e alla conclusione di esso. Sentenza è l'atto formale del magistrato alla conclusione del dibattimento, ed essa si sostanzia nel dispositivo. Solo il dispositivo della sentenza, infatti, viene messo a diretta conoscenza dell'inquisito, mentre la motivazione è un atto preparatorio, da un punto di vista concettuale, del dispositivo, ed è atto successivo alla deliberazione che il magistrato prende nel dibattimento.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Tutto ciò comporta tempo, ma giuridicamente ciò che interessa è il dispositivo della sentenza. Io, imputato prosciolto, assolto per una qualunque ragione, sono in possesso, formalmente, del dispositivo della sentenza, che conferma i termini ed i limiti del mio proscioglimento. Quello fa fede, in sostanza. La motivazione accompagnerà il dispositivo in un momento successivo.

Si tratta di considerazioni, queste, contro le quali non può sussistere nessun argomento di ordine politico. Non capisco, quindi, perché alcuni colleghi si siano formalizzati in maniera eccessiva su questo punto, che fa riferimento ad un'esigenza di giustizia nei confronti di tutti coloro che vengono sottoposti a procedimento penale. Credo, pertanto, che l'Assemblea debba meditare su questo punto ed accogliere questi emendamenti.

MUSOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, il problema è stato ampiamente dibattuto in Commissione e poco fa gli onorevoli Oronzo Reale e Manco hanno enunciato le motivazioni che stanno a base del principio che con questi emendamenti si vuole salvaguardare. Mi limito, pertanto, a dichiarare che voterò, a titolo personale, a favore di questo emendamento, o del concorrente emendamento 2/10/2, riconoscendo estremamente validi i motivi addotti dal presidente della Commissione giustizia.

REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Terranova 2/10/2. Le ragioni di ordine giuridico che stanno a base della esigenza contenuta in questo emendamento sono state già sufficientemente esposte. Mi preme tuttavia rilevare, in forma estremamente sintetica, che il motivo concreto che consente di polarizzare l'attenzione dell'Assemblea su questo punto consiste nel fatto che, una volta soppresse le formule di assoluzione inserite nel dispositivo, occorrerebbe pur sempre, alla fine, per consentire l'inizio di un'azione civile, un processo di interpretazione del contenuto della motivazione, che renderebbe in pratica inevitabile

il ricorso ad una terza procedura di carattere interpretativo per sapere se sia possibile o meno dare inizio al giudizio per il risarcimento del danno.

SPAGNOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. La decisione del nostro gruppo di votare contro questi emendamenti è stata sostanzialmente evidenziata e motivata dall'onorevole Accreman nel corso della discussione sulle linee generali. Noi ribadiamo, quindi, la validità del testo della Commissione, accolto dal Governo, anzitutto perché riteniamo che il superamento della formula dell'insufficienza di prove costituisca un fatto di civiltà e di dignità, oltre a corrispondere ai principi della nostra Costituzione; in secondo luogo, perché consideriamo che il mantenimento delle formule rappresenti un fatto negativo dinanzi alla coscienza del giudice, che — anche se si trova in una situazione di incertezza — non può arrivare ad affermare nel dispositivo determinate formule che lo porrebbero in contrasto con quello che può essere un momento della sua convinzione; in terzo luogo, perché riteniamo che, di fronte a questa esigenza primaria e fondamentale, anche gli aspetti di carattere tecnico, relativi alla corrispondenza tra giudizio penale e giudizio civile, debbano essere considerati in misura minore, in quanto importante e decisivo è il fatto di non costringere il giudice a giungere a delle affermazioni, in sede di dispositivo, che potrebbero essere in contrasto con il suo travaglio, nel momento in cui deve esprimere il suo pensiero nel giudizio.

Ribadiamo, pertanto, la nostra fedeltà al testo della Commissione e, quindi, il nostro voto contrario agli emendamenti Riz 2/10/1 e Terranova 2/10/2.

MAZZOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Nel ribadire l'opinione già espressa in Commissione e in sede di discussione sulle linee generali del disegno di legge in aula, esprimo il voto contrario del gruppo democratico cristiano agli emendamenti presentati dagli onorevoli Riz e Terranova.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Mi rendo conto delle esigenze che stanno alla base della proposta di emendamento; ritengo, tuttavia, che il testo proposto dalla Commissione sia più aderente allo spirito della Costituzione, la quale stabilisce che l'imputato è da considerarsi innocente fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. Questo sta a significare, in sostanza, che l'imputato che venga assolto assume una certa configurazione e si trova in una certa posizione, non essendo stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna.

Il fatto, poi, che questo abbia dei riflessi sotto il profilo civilistico non è motivo sufficiente per mutare di indirizzo. Infatti, anche con l'attuale sistema delle formule, non è il dispositivo che determina un'automatica corrispondenza e conseguenza di carattere civilistico, perché la ricerca deve essere comunque estesa alla motivazione. Pertanto, anche se nella sentenza rimanesse la formula « condanna » o « assolve », nel caso in cui vi sia assoluzione è sulla motivazione che si incentra l'attenzione. Infine, vi sono delle considerazioni relative all'esercizio che il magistrato farà di questo tipo di decisione. Perché è certo che in presenza di un dubbio sostanziale, che oggi può condurre il magistrato all'assoluzione per insufficienza di prove, lo stesso magistrato si troverà in gravissima difficoltà ove dovesse pronunciare una sentenza essendo privato della scappatoia della insufficienza di prove ed avendo a disposizione le altre formule. Questo problema invece si pone in modo molto meno drammatico se il magistrato può concludere con la formula « condanna o assolve », che è quella proposta dalla Commissione.

Per questa serie di ragioni, abbiamo sostenuto in Commissione questo tipo di impostazione e continuiamo a sostenerlo in aula, nella consapevolezza che esso è quello più aderente alla struttura di processo al quale intendiamo dare avvio, un processo che si discosta in modo determinante da quello a cui si sostituisce, che per la logica cui si ispirava postulava l'esistenza di varie formule assolutorie.

RICCIO PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritiro il mio emendamento 2/10/3, che chiede la indicazione di tutte le

formule di assoluzione compresa quella per insufficienza di prove, e aderisco all'emendamento 2/10/2 proposto dai colleghi Terranova e Oronzo Reale. I motivi sono già stati espressi in precedenza. Ricordo che dal tipo di assoluzione si fanno discendere delle conseguenze di natura civilistica e di natura amministrativa. Se la formula di assoluzione non è indicata nel dispositivo, ma la si deve andare a ricercare nella motivazione, ne possono derivare gravi difficoltà, soprattutto, come dicevo prima, quando le motivazioni della sentenza siano o contraddittorie o carenti, come sovente avviene. Per questi motivi, per la certezza del diritto, perché i diritti di ciascuno dei contendenti siano conosciuti e pubblicamente accettati, definitivamente stabiliti, aderisco all'emendamento Terranova 2/10/2.

PRESIDENTE. Onorevole Benedikter, mantiene l'emendamento Riz 2/10/1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BENEDIKTER. Lo ritiro, signor Presidente, e mi associo all'emendamento Terranova 2/10/2.

PRESIDENTE. Onorevole Terranova, mantiene il suo emendamento 2/10/2 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TERRANOVA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato — Vivi applausi al centro*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/11/2, accettato dal Governo.
(*E approvato*).

Resta così assorbito il concorrente emendamento Perantùono 2/11/1.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2/14/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/14/3, accettato dal Governo.
(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/14/4, accettato dal Governo.
(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Resta così assorbito il concorrente emendamento Accreman 2/14/2.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/15/1, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/24/3, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Benedikter, mantiene l'emendamento Riz 2/24/1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BENEDIKTER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene i suoi emendamenti 2/24/2 e 2/25/1, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pietro Riccio 2/24/2.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pietro Riccio 2/25/1.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/25/2, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2/26/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/26/3, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Resta così assorbito il concorrente emendamento Coccia 2/26/2.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/26/01, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Terranova, mantiene il suo emendamento 2/27/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TERRANOVA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 2/27/3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2/27/2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 2/28/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/28/5, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Resta così assorbito il concorrente emendamento Carla Capponi Bentivegna 2/28/4.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2/28/3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Benedikter, mantiene l'emendamento Riz 2/29/1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BENEDIKTER. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Riz 2/29/1 e sugli identici emendamenti Terranova 2/29/4 e Pietro Riccio 2/29/5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo l'augurio che sugli emendamenti in questione vi sia la riflessione della Camera, così come vi è stata dal nostro punto di vista, in senso favorevole all'emendamento stesso. Si tratta di argomento di notevolissima importanza che riguarda le funzioni della polizia giudiziaria nell'attività processuale. L'onorevole Riz, nonché l'onorevole Terranova, che ha competenza specifica, particolare, personale, per la sua esperienza in rapporto a tali questioni, hanno chiesto la soppressione del n. 29, già n. 25. Il punto in questione sancisce il divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato. In sostanza la legge dispone che la polizia giudiziaria possa interrogare i sospettati del reato, gli indiziati e gli imputati fermati o arrestati, ma afferma che essa non deve verbalizzare gli interrogatori.

Intanto si nega alla polizia giudiziaria un diritto ed un dovere di fare e di formalizzare ciò che fa. Da parte mia, potrei accettare anche il discorso di coloro che al limite dicono: vogliamo che la polizia giudiziaria non provveda agli interrogatori. Questo è un discorso, da un punto di vista polemico ed astratto, accettabile. In concreto non lo accettiamo perché abbiamo orientamenti ed idee diversi, ma è, comunque, ripeto, un discorso valido. Coloro, invece, che dicono che la polizia giudiziaria deve interrogare, deve fare l'esame delle parti, ma non deve verbalizzare, mentre sottraggono alla polizia un potere e un dovere di notevolissima importanza, privano l'inquisito — tra l'altro — di una garanzia che è determinata dall'interrogatorio formalizzato reso innanzi al giudice. L'inquisito, l'imputato arrestato o fermato, il quale si sottopone all'interrogatorio e sottoscrive lo stesso, ha nel corso del processo e sino al dibattimento la garanzia in ordine a quello che ha scritto o a quello che non ha detto.

Di conseguenza, l'interrogatorio verbalizzato costituisce anche motivo di garanzia nei confronti dello stesso imputato. I colleghi di parte comunista si sono resi conto di queste verità, onorevole Presidente. Tant'è che vorrebbero apportare delle modifiche che, tutto sommato, implicano e sottintendono una sorta

di formalizzazione attorno all'interrogatorio; infatti, ove si richieda la presenza del difensore, si formalizza implicitamente un atto, che è l'atto dell'interrogatorio e quindi la verbalizzazione dello stesso.

Si tratta di argomento importante, forse più del precedente. Mi auguro perciò che gli emendamenti degli onorevoli Riz, Terranova e Riccio Pietro siano accettati dalla Camera.

PAPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, ritiriamo lo emendamento 2/29/3 e ci associamo agli emendamenti Riz, Terranova e Riccio Pietro. Non è senza significato che sugli emendamenti in questione vi sia la concordanza di diverse parti, di diversi schieramenti politici. E ciò assume maggior valore proprio per l'estrema importanza del dovere della polizia giudiziaria di « fotografare » gli esami testimoniali cui procede. Tutto ciò, specie allorché sia previsto che essa debba riferire circa le indagini preliminari.

Questa la ragione per la quale voteremo a favore della soppressione del divieto di verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Riz 2/29/1, Terranova 2/29/4 e Riccio Pietro 2/29/5.

(Sono approvati).

(Vivi commenti — Applausi a destra).

Poiché a seguito di questa votazione è stato interamente soppresso il numero 29 dell'articolo 2, dichiaro preclusi gli emendamenti Spagnoli 2/29/6, Riz 2/29/2, nonché l'emendamento della Commissione 2/29/7.

Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 2/29/01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene i suoi emendamenti 2/30/1 e 2/30/2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 2/30/1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 2/30/2.

(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2/30/3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento 2/30/4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2/31/2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Resta così assorbito l'emendamento Benedetti Gianfilippo 2/31/1.

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 2/32/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento 2/33/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Malagugini, mantiene il suo emendamento 2/33/01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/33/02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Papa, mantiene i suoi emendamenti 2/34/01, 2/35/1 e 2/35/01 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Papa 2/34/01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Papa 2/35/1.

(È respinto).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 2/35/2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Papa 2/35/01.

(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene l'emendamento 2/40/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Lo ritiro, signor Presidente. A nome del MSI-destra nazionale dichiaro altresì di ritirare tutti gli altri emendamenti presentati dai deputati del mio gruppo, ad eccezione dell'emendamento 2/70/1.

Il motivo di questa rinuncia sta nel fatto che la Camera ha ritenuto, nella sua piena e legittima responsabilità, di sopprimere il punto 29, momento fondamentale di questa riforma, che era inteso a svuotare di ogni contenuto formale e sostanziale l'attività della polizia giudiziaria.

Per questo motivo, ritengo che il nuovo codice possa giungere ad approdi migliori e più seri di quanto non fosse lecito pensare in precedenza. (Applausi a destra).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Assante 2/40/01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/43/3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 2/45/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/45/2, accettato dal Governo.

(È approvato).

COCCIA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento Benedetti Gianfilippo 2/49/01.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/49/02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento 2/50/4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 2/50/3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/50/6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Riz, mantiene l'emendamento 2/50/2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cittadini 2/50/5, accolto dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Riz, mantiene l'emendamento 2/50/01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Papa, mantiene l'emendamento 2/51/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare questo emendamento e vorrei pregarla di consentirmi un breve chiarimento sul mio successivo emendamento 2/51/2.

PRESIDENTE. Purché sia breve.

PAPA. Signor Presidente, chiedo scusa se non mi sono accorto prima che nel testo del mio emendamento si parla di sostituire il numero 51) con il testo che poi segue. In effetti, l'emendamento mira a sostituire non l'intero punto 51), ma soltanto il suo primo periodo.

Il mio emendamento corrisponde a quello della Commissione; però — e su questo punto chiedo l'attenzione dell'Assemblea — mentre la Commissione prevede nel suo testo un termine massimo di quindici mesi di carcerazione preventiva fino al giudizio di primo grado (quando soltanto al giudice istruttore si concedono tredici mesi), noi chiediamo che quel termine sia portato a ventiquattro mesi, per dare al giudice del dibattimento di primo grado la possibilità di pervenire tranquillamente ad un giudizio sereno e completo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Papa 2/51/2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/51/3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 2/55/1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

BENEDETTI GIANFILIPPO. Signor Presidente, come avevo già preannunciato, ritiro il mio emendamento 2/56/1, ritenendolo superato e assorbito dall'emendamento della Commissione 2/56/2.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/56/2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Gianfilippo Benedetti, mantiene il suo emendamento 2/57/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BENEDETTI GIANFILIPPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/58/2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Resta così assorbito il concorrente emendamento Riccio Pietro 2/58/1.

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 2/58/01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 2/58/02? Le faccio osservare che esso coincide in parte con l'emendamento della Commissione 2/58/03.

SPAGNOLI. Una parte del mio emendamento, signor Presidente, non è ricompresa in quello della Commissione, e precisamente quella che riguarda il parere richiesto dal Presidente del Consiglio ai Presidenti delle Camere.

Il mio emendamento è formato da tre parti: la prima, fino alle parole « conferma al Presidente del Consiglio dei ministri », coincide con il testo della Commissione; la secon-

da, dalla parola « decisione » alle parole « della dichiarazione », compare solamente nel nostro emendamento; la terza parte, infine, dalla parola « previsione » alla fine, è di nuovo identica al testo della Commissione.

Chiedo pertanto che questo emendamento venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/58/03, accettato dal Governo, insieme con la prima e la terza parte dell'emendamento Spagnoli 2/58/02, ad esso identiche, rispettivamente dalle parole: « previsione che il giudice » alle parole: « conferma al Presidente del Consiglio dei ministri » e dalle parole: « previsione che in caso » alla fine.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Spagnoli 2/58/02.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/59/3 accettato dal Governo.

(È approvato).

Resta così assorbito il concorrente emendamento Riccio Pietro 2/59/2.

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 2/62/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2/62/2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Pietro Riccio mantiene il suo emendamento 2/63/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 2/70/1 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento Riela 2/71/1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 2/75/1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato — Commenti al centro).

Onorevole Stefanelli, mantiene il suo emendamento 2/79/01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

STEFANELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione, con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge, nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

ART. 3.

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso ».

(È approvato).

ART. 4.

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di

spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

ART. 5.

« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Avverto che è in corso di trasmissione dal Senato il seguente disegno di legge, testé approvato da quel consesso:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiotelegrafia circolare per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1974 ».

Dati i motivi di particolare urgenza, ritengo che possa essere sin d'ora deferito alle Commissioni riunite II (Interni) e X (Trasporti), in sede referente, con il parere della I Commissione.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla X Commissione (Trasporti):

« Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e se-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

condo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2667) (con parere della I e della V Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

La Camera,

rilevata, in sede di discussione della legge delega per la riforma del codice di procedura penale, la urgenza di provvedere alla modifica del vigente ordinamento giudiziario, come condizione essenziale per una reale possibilità di attuazione concreta ed incisiva della riforma;

rilevato che la riforma stessa comporta e postula di per sé modifiche che debbono essere varate prima ancora dell'entrata in vigore del nuovo codice, per la necessaria opera di coordinamento e di integrazione, e per evitare che, appena varato, il codice stesso debba subire modificazioni per effetto di successive modifiche all'ordinamento giudiziario;

rilevato ancora che l'attuazione della riforma del codice di procedura penale appare particolarmente urgente anche in relazione all'attuale situazione carceraria e alla inaccettabile lunghezza delle procedure;

rilevato infine che il nuovo codice potrà validamente operare solo se saranno apprestate tempestivamente le necessarie strutture e adeguati gli apparati,

impegna il Governo:

1) a predisporre immediatamente proposte di riforma dell'ordinamento giudiziario, che si coordinino con i principi e i criteri direttivi approvati dal Parlamento e che provvedano in particolare:

a) a regolare in modo efficace la responsabilità del magistrato, in ordine soprattutto agli adempimenti relativi all'esercizio dell'azione penale;

b) a risolvere i problemi connessi alla applicazione al processo pretorile dei principi

e criteri direttivi, unificando ogni tipo di processo per quanto attiene all'esercizio dell'accusa, alla posizione del giudice e al contraddittorio, e rimettendo i procedimenti di minimo rilievo ad un giudice di pace elettivo;

c) a modificare l'ordinamento della Corte d'assise con la ricostituzione della giuria popolare;

2) ad approntare tempestivamente gli strumenti organizzativi idonei per dare attuazione immediata alla riforma e ad assumere i necessari provvedimenti in ordine agli aumenti degli organici che si renderanno necessari.

9/864/1 **Coccia, Spagnoli, Malagugini, Accreman, Stefanelli, Riela, Assante, Cittadini, Traina, Perantuono, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Vagli Rosalia.**

La Camera,

rilevato, in sede di discussione sulla legge delega per la riforma del codice di procedura penale, che i criteri e principi direttivi sui quali il nuovo codice dovrà essere redatto rendono ancor più stridente il contrasto con il codice di procedura penale militare;

rilevato che il permanere dell'attuale codificazione e dell'attuale ordinamento della giustizia penale e del regime penitenziario militare appare sempre più inaccettabile sia perché contrario a fondamentali diritti costituzionali del cittadino che presta servizio militare, sia perché improntato a superate concezioni, relaggio di ispirazioni autoritarie contrarie allo spirito democratico cui deve essere ispirato l'ordinamento delle forze armate;

rilevato che in particolare non è concepibile che le garanzie di cui gode ogni cittadino sottoposto a processo non debbono essere estese al cittadino che presta servizio militare,

impegna il Governo:

a) a provvedere al più presto a presentare alla Camera le preannunziate proposte di riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento penitenziario militare;

b) ad informare la riforma del codice di procedura penale militare ai principi e ai criteri direttivi posti a fondamento della riforma del codice di procedura penale ordinario;

c) ad assicurare, anche con adeguata riforma di ordinamento, le necessarie garanzie processuali, sia per quanto attiene ai diritti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

della difesa, sia per quanto attiene ai gradi di giurisdizione, alla composizione dei collegi, alla indipendenza dei giudici.

9/864/2 **Malagugini, Coccia, Spagnoli, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Traina, Vagli Rosalia, Assante, Stefanelli, Perantuono, Riela, Cittadini.**

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a predisporre, prima dell'entrata in vigore della legge delegata, strumenti, sul piano legislativo ed organizzativo, atti ad assicurare la piena ed integrale disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria ed in modo da evitare qualunque interferenza ed in particolare quelle che possano impedire, modificare o rallentare il corso della giustizia.

9/864/3 **Mazzola, Lospinoso Severini, Sabbatini, Reale Oronzo, Musotto, Reggiani.**

La Camera,

in relazione al dibattito sulla riforma del codice di procedura penale,

impegna il Governo

ad esaminare il problema relativo alla opportunità che alla magistratura sia riconosciuto con legge — nel concetto costituzionale della piena indipendenza — il dovere di non appartenenza a partiti o comunque a formazioni politiche.

9/864/4 **Manco, Tassi, Macaluso Antonino.**

La Camera,

in relazione al disegno di legge n. 864 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale,

impegna il Governo,

nell'ambito della stesura della legge delegata:

1) a riorganizzare la polizia e i corpi addetti ai compiti relativi, con speciale riguardo ai settori impegnati in attività di polizia giudiziaria, per la completa attuazione della necessaria collaborazione tra magistratura e polizia, al fine della massima difesa dell'ordine pubblico;

2) a ridare alla polizia giudiziaria la funzione primaria e necessaria di indagine per

l'acquisizione degli elementi utili per l'istruttoria e la decisione dei processi penali;

3) a mettere nelle migliori condizioni gli organi di polizia giudiziaria perché possano efficacemente operare per prevenire, nel possibile, e reprimere giustamente i reati che, segnatamente oggi, più sconvolgono l'ordine e la tranquillità sociale;

4) a mettere a disposizione degli organi di polizia giudiziaria tutti i mezzi moderni e tecnologicamente più avanzati, per rendere l'opera degli organi di polizia giudiziaria più efficace e corretta.

9/864/5 **Tassi, Manco, Macaluso Antonino, di Nardo, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Romeo.**

La Camera,

in relazione al disegno di legge n. 864 per l'emanazione della legge delegata del nuovo codice di procedura penale,

impegna il Governo:

1) a riorganizzare l'ordine giudiziario, al fine di mettere a disposizione degli uffici istruttori e del pubblico ministero un numero sufficiente di magistrati e di funzionari perché l'attività relativa possa essere speditamente e facilmente disposta a favore e a tutela dell'ordine sociale;

2) a far sì che sempre resti la collaborazione tra i magistrati addetti alla istruzione e alle indagini per l'accertamento dei reati e gli organi di polizia giudiziaria, per rendere più facili ed efficaci le rispettive e complementari attività volte all'accertamento dei reati e ad assicurare alla giustizia i colpevoli.

9/864/6 **Tassi, Manco, Macaluso Antonino, di Nardo, Tremaglia, Borromeo D'Adda.**

La Camera,

nell'approvare la legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale,

impegna il Governo:

1) ad avviare sollecitamente una proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario alla luce dei principi direttivi approvati dal Parlamento, in modo che anche la modifica del ruolo e delle funzioni del pubblico ministero prevista nel disegno di legge delega non determini una assoluta incontrollabilità dell'esercizio dell'azione penale, ma venga invece inserita in un quadro normativo nell'ambito del quale venga prevista la responsabilizzazione del magistrato, sia in generale, con riferimento alla funzione del giudice, sia

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

con particolare riferimento all'esercizio della azione penale stessa;

2) ad adeguare nel maggior modo possibile il processo pretorile, ove nell'auspicata riforma dell'ordinamento giudiziario fosse confermata, l'attuale distinzione di competenze nell'ambito del processo di primo grado, al tipo di struttura processuale delineata dalla legge di delega stessa, con particolare riferimento alla parità di diritti fra accusa e difesa, all'espletamento degli adempimenti istruttori ed alla partecipazione al dibattimento di un magistrato dell'ufficio del pubblico ministero.

9/864/7 **Sabbatini, Lospinoso Severini, Musotto, Reggiani, Mazzola, Gargani, Reale Oronzo.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Coccia 9/864/1, concordo sul fatto che il Governo debba impegnarsi per una incisiva riforma dell'ordinamento giudiziario, alcuni aspetti del quale costituiscono il necessario presupposto del buon funzionamento del futuro sistema processuale penale. Anche il tema della responsabilità del giudice merita di essere affrontato, ma è bene fin da ora sottolinearne la delicatezza e la difficoltà. Può accettarsi l'auspicio che il processo pretorile non si discosti dalle grandi linee del nuovo processo quale scaturirà dalla riforma, pur dovendo prevedere norme particolari intese a rendere più agevole e snello un giudizio relativo a fatti di minima entità. Poiché il problema è subordinato alla scelta o meno del giudice unico in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, anche di questo fatto dovrà tenersi conto.

L'introduzione della giuria popolare auspicata nell'ordine del giorno, se è intesa nel senso strettamente tecnico, trova un ostacolo insormontabile nella Costituzione, la quale esige che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. È risaputo invece che il verdetto della giuria popolare è immotivato. Se invece si intende richiedere un miglioramento dell'attuale sistema cosiddetto di scabinato, quello cioè che prevede un collegio misto di magistrati togati e giudici popolari, che decide secondo le norme dei giudici collegiali, e quindi si richiede di adottare un criterio più rigoroso per la scelta dei giudici popo-

lari, l'ordine del giorno in questa parte può essere accettato.

Così pure il Governo si può impegnare ad approntare gli strumenti idonei per dare attuazione alla riforma, ma probabilmente non è tanto necessario un aumento negli organici dei magistrati, quanto una migliore distribuzione di essi. Su questo punto il Governo conta sulla collaborazione dei membri del Parlamento, i quali qualche volta non dovranno recisamente opporsi alla soppressione di qualche ufficio giudiziario del loro collegio (speriamo che questo non avvenga). Dichiaro pertanto di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Malagugini 9/864/2, ritengo, signor Presidente, che possa essere accolto: il Governo, infatti, si è già impegnato a presentare al Parlamento la riforma dei codici penali militari; e del resto non è concepibile che il nuovo sistema processuale militare possa discostarsi dalle grandi linee del sistema processuale penale in vigore nei tribunali ordinari.

Si deve ricordare che la legge processuale penale fondamentale è il codice di procedura penale: il codice penale militare è invece una legge speciale che però non può non essere armonizzata con i principi ispiratori della prima. Questo vale soprattutto quando sono in gioco diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto di difesa, o principi costituzionali come quello dell'indipendenza del giudice.

Circa l'ordine del giorno Mazzola 9/864/3, posso dire che, in linea di principio, esso trova consenziente il Governo. Devo però rilevare che l'ordine del giorno sembra voler prevedere, sia pure in forma ipotetica ed astratta, un eventuale abuso di autorità da parte dello esecutivo, che potrebbe valicare i limiti assegnati ai diversi poteri dello Stato. Allora non vedo perché, sempre in linea ipotetica e astratta, non ci si debba preoccupare dell'eventualità opposta, cioè di un abuso di potere da parte del giudice.

A questo punto si inserisce il tema della responsabilizzazione; altrimenti avremo poteri più ampi senza responsabilità e responsabilità minori senza potere. È questo un tema che certamente dovrà essere affrontato in tutti i suoi aspetti delicati e complessi. Non ho quindi difficoltà ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, nell'intesa che il Governo procederà all'attuazione di quanto in esso contenuto con le garanzie e le cautele atte ad evitare qualunque eventuale eccesso di potere.

L'ordine del giorno Manco 9/864/4 riguarda evidentemente un problema politico. Quanto richiesto è giuridicamente possibile per espressa previsione della Costituzione ed è già stato attuato per i militari. Vorrei però dire all'onorevole Manco che il problema non consiste tanto nell'iscrizione del magistrato a questo o a quel partito politico, ma nel tener fuori la politica dalle aule giudiziarie.

Appare veramente utile ciò che raccomanda l'onorevole Manco? Non sarà più pericoloso un magistrato che svolge rilevante attività politica senza essere iscritto ad alcun partito, rispetto al magistrato iscritto ad un partito?

Per questi motivi ritengo di non poter accettare questo ordine del giorno.

Anche l'ordine del giorno Tassi 9/864/5 non sembra accettabile, in quanto parte dal presupposto di uno stato di disorganizzazione, di carenza di poteri, di mancanza di mezzi nella polizia, determinata sia dal disegno di legge che il Parlamento si accinge a votare, sia dal Governo in sede amministrativa.

Con ciò non si vuole affermare che nel settore non vi sia nulla da fare e che tutto proceda nel migliore dei modi. Al contrario, il Governo si sente impegnato a realizzare una migliore organizzazione degli uomini e dei mezzi della polizia, perché questa possa continuare a svolgere i suoi compiti essenziali per la vita dello Stato, ma sempre secondo i principi della Costituzione e secondo le norme del nuovo codice che di tali principi costituisce l'attuazione.

Non posso quindi accogliere l'ordine del giorno.

Lo spirito animatore dell'ordine del giorno Tassi 9/864/6 sembra chiaramente essere quello di un invito ad una più intensa attività repressiva. Se così è, tale ordine del giorno non può essere accettato; ma ciò non vuol dire che il Governo non si senta profondamente impegnato nella lotta contro il fenomeno delinquenziale, in tutti i suoi aspetti.

Passando all'esame dei singoli punti dell'ordine del giorno, si osserva che, nella riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario, si deve tener conto delle caratteristiche del nuovo processo, tra cui il limitato spazio riservato all'istruttoria. Di conseguenza probabilmente il numero dei magistrati inquirenti dovrà o potrà essere diminuito. È certamente auspicabile poi la collaborazione tra magistratura e polizia, ma questo non può escludere che la polizia debba essere sottoposta al controllo del magistrato, la cui opera è prin-

cipale e non complementare. Per questi motivi non accetto l'ordine del giorno.

Infine, accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Sabbatini 9/864/7, in quanto il procedimento pretorile, come ho già detto in sede di replica, sarà sempre ispirato agli stessi principi informativi della legge delega, i quali per altro non potranno non essere adattati alle caratteristiche proprie di questo tipo di processo.

Si dovranno però tener presenti i principi cui sarà informato il nuovo ordinamento giudiziario, che certamente non potrà non basarsi sui principi direttivi approvati dal Parlamento.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Coccia insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/864/1?

COCCIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/864/2?

MALAGUGINI. Sono soddisfatto che il mio ordine del giorno sia stato accolto dal Governo e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Mazzola n. 9/864/3, di cui è cofirmatario?

REGGIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/864/4?

MANCO. Non insisto per la votazione, signor Presidente, perché in sostanza le dichiarazioni del sottosegretario mi hanno in parte soddisfatto. È vero che l'onorevole Pennacchini non accetta il principio del divieto di iscrizione dei magistrati a partiti politici o a formazioni politiche, ma l'affermazione che i magistrati non devono comunque fare politica nelle aule di giustizia rappresenta il risultato cui io volevo arrivare con la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno numero 9/864/5?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Tassi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/864/6 ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione

(*E respinto*).

Onorevole Sabbatini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/864/7 ?

SABBATINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

COCCIA. Questo ramo del Parlamento torna, per la quarta volta nell'arco di tre legislature, a votare i principi e i criteri direttivi di una nuova legge processuale penale. L'iter travagliato di questo provvedimento testimonia quanto sia dura a morire la vigente disciplina, in cui vive ed operanti sono la logica autoritaria e la matrice politica del regime fascista. E se è vero — come ha rilevato ieri il ministro Zagari — che fu il primo codice ad essere messo in crisi dall'avvento dello Stato democratico e — soggiungiamo noi — divenne il terreno di battaglia delle forze più avanzate della democrazia italiana, nelle aule penali, nel paese e nel Parlamento, è pur vero che a 25 anni di distanza le maggioranze che si sono alternate, al di là dei provvidenziali interventi della Corte costituzionale, non hanno dato prova di una concludente volontà politica ed il campo, come vediamo, è ancora aperto ai fini di una più rapida entrata in vigore del nuovo codice, anche per la scelta operata con lo strumento della legge delega.

Né può essere chiamato, in questo caso, in causa il bicameralismo, ma la reale volontà politica di rinnovamento e di coerenza e adeguamento costituzionale, nonché il rapporto che doveva e deve formarsi tra le forze politiche antifasciste e democratiche.

Certamente — ed è stato rilevato da più parti — il cammino di questa legge sarebbe stato meno accidentato, se la scelta dello strumento si fosse rivolta anziché alla delega al normale procedimento legislativo.

A conclusione di questo dibattito riteniamo di poter affermare che, al di là della difesa d'ufficio dell'istituto della delega, poco convinta per la verità, siano in pochi, per l'esperienza che è maturata, a non condividere il nostro giudizio.

Il Parlamento, infatti, ha mostrato di saper fare buon governo della sua potestà legislativa ove sussista una seria, univoca e concorde volontà politica proprio su questo terreno, sul terreno cioè della riforma dei codici e delle leggi processuali (come testimonia l'esperienza di questi ultimi anni). E tutti misuriamo, questa sera stessa, con amarezza, al termine dei nostri lavori, i tempi lunghi che la delega ancora impone ai fini dell'adozione di una nuova disciplina processuale penale ed il mero potere consultivo riservato alla commissione rispetto a quello effettivo dell'organo delegato, il vero destinatario di queste norme.

Il fatto è che il disegno di legge-delega reca il segno di una diversa fase politica nel paese, caratterizzata dalla vieta concezione della « delimitazione della maggioranza » ostile a quel processo di convergenza delle forze politiche e democratiche antifasciste sul piano del rinnovamento delle istituzioni, su cui si sono soffermati lo stesso relatore, il collega Gargani e molti degli intervenuti che hanno partecipato alla stesura del testo della Commissione.

In questo senso possiamo affermare che la legge-delega è figlia del suo tempo, né le forze politiche che si sono succedute sono riuscite a superare questo limite storico e politico.

Ciò spiega il nostro atteggiamento incalzante e costruttivo nell'arco delle ultime tre legislature che, mentre ha censurato e censura questa scelta, ha costantemente mirato a favorire la definizione di principi e criteri direttivi quanto più rispondenti alla domanda di democrazia e di nuovo rapporto tra Stato e cittadino nel momento penale, pur consapevoli dei limiti che una legge delega comporta.

Da questo nostro atteggiamento discende principalmente — ma non solo, come vedremo — l'atteggiamento di astensione che il gruppo comunista assume nel voto finale su questo provvedimento. Certamente va riconosciuto come diverse siano state le fasi del confronto in questi ultimi tempi o come un momento nuovo si sia realizzato nella larga collaborazione tra le forze politiche dopo l'inizio di questa legislatura. Esse hanno in gran parte, in Commissione ed anche in aula, divelto gli steccati che inizialmente si volevano imporre da parte governativa con ostinazione. Le posizioni del « prendere e lasciare » del guardasigilli Gonella, portate avanti per lungo tempo, sono

state superate dal confronto leale e da una reale presa in considerazione dei problemi e delle esigenze che noi abbiamo più volte proposto e che hanno pur trovato largo accoglimento, malgrado gli accanimenti dell'ultima ora.

Lo spirito di questo confronto ha, in generale, prevalso e larghe intese sono state raggiunte, superando le impostazioni aprioristiche del passato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

COCCIA. Questo è avvenuto, come dicevamo, in Commissione e in aula, e in sede di « Comitato dei nove ». È certo questo un elemento positivo che vogliamo mettere in rilievo, ed è per questo che il nostro gruppo ha motivato e motiva il suo giudizio sul filo della astensione, e che così si sono pronunciati, con interventi di estremo interesse, i compagni Spagnoli, Benedetti ed Accreman sul provvedimento in questione, mettendo in rilievo le luci e le ombre di questo disegno di legge, che si sono aggravate anche alla stregua degli ultimi pronunciamenti maturati in questi estremi momenti del dibattito.

Dobbiamo certamente riconoscere che gli avvenimenti di cui siamo stati protagonisti in questo momento hanno evidenziato l'azione svolta da gruppi moderati e di destra che, con abilità, approfittando di un clima di stanchezza da una parte, e di non ferma volontà politica dall'altra, hanno mirato ad incidere e a vulnerare aspetti che pur avevano trovato una ampia convergenza in Commissione: in sede di « Comitato dei nove » e nel corso del dibattito in aula. Noi consideriamo questo un elemento grave e negativo, pur non drammatizzando, perché confidiamo nell'opera dell'altro ramo del Parlamento e perché riteniamo che in questa direzione siano andati tutti i lavori compiuti in Commissione, di cui reca larga testimonianza lo spirito del dibattito, in aula, che ha visto largamente presenti le più importanti componenti di questo ramo del Parlamento.

Queste sono le ragioni per cui il gruppo comunista ha complessivamente valutato in senso positivo l'affermarsi di principi e di criteri che rappresentano le luci di questo provvedimento e cioè, in particolare, l'affermarsi di una linea saldamente garantista, pur in un processo che non realizza, come abbiamo detto, appieno il rito accusatorio, né consente il raggiungimento di quella semplificazione e cele-

rità che pur si afferma da talune parti, ma che per converso sanziona ed afferma i diritti della difesa e le inviolabili garanzie del cittadino ad ogni livello processuale.

È su questa linea che vanno altresì valutati il ridimensionamento del ruolo attuale del pubblico ministero e dei suoi poteri, e la conseguente definizione di un nuovo ruolo del medesimo organo, del quale certo vanno completati il quadro e la collocazione nel futuro ordinamento giudiziario che noi sollecitiamo. Giudichiamo ancora positivo e salutiamo con favore l'emergere e l'affermarsi della figura del giudice istruttore come perno del nuovo processo, nel quadro di quella udienza preliminare che rappresenta l'istanza decisionale e garantista della libertà del cittadino e la filiazione di quella nostra proposta del tribunale della libertà. Valutiamo ancora positivamente il superamento del concetto dell'allarme sociale, il nuovo ruolo che nelle indagini preliminari si assegna alla polizia giudiziaria e numerosi altri punti che il dibattito ha messo in luce e che le convergenze hanno tradotto in volontà politica.

Pur tuttavia, i vizi e le impostazioni iniziali, anche di natura sistematica, restano, e sono le ombre di questo provvedimento, aggravate certamente dal voto dell'ultima ora di questa sera. Infatti, noi rimaniamo in generale in presenza di un rito misto, e questo affermiamo al di là della mitizzazione del rito accusatorio, di cui non facciamo professione.

Sopravvivono, pertanto, ancora più istruttorie, a detrimento di quel reale ed immediato contraddittorio che porta all'accertamento della verità. Manca — e dobbiamo sottolinearlo ancora — quell'ineludibile adeguamento del giudizio pretorile al nuovo rito processuale cui vogliamo dar vita. È stato detto (e torniamo ad affermarlo), infatti, al riguardo, che non possono sussistere discriminazioni tra vari procedimenti davanti a diversi organi giurisdizionali; né sono accettabili al riguardo le giustificazioni addotte in nome di difficoltà tecniche o strutturali.

Diciamo questo perché siamo alla vigilia di formare un codice che deve segnare la vita di generazioni, per le quali certo non sono sufficienti parole di assicurazione e di presa in considerazione dei problemi per il futuro. Ma soprattutto ancora vogliamo dire, sul terreno dei limiti, dei vizi, delle ombre che permangono, che, pur essendo state oggetto di un vivo confronto e anche di apprezzamento, le nostre proposte, volte a dare una soluzione alla delicatissima collocazione della polizia giudiziaria, divenuto tema di così scottante

attualità, e pur trovando esse una larga eco negli interventi in Commissione e in aula, non hanno trovato il riscontro che tutti attendevamo. È venuto meno su questo punto decisivo il coraggio politico di procedere a quella unificazione necessaria delle strutture della polizia giudiziaria e a definire quella effettiva disponibilità da parte dell'autorità giudiziaria, quella reale dipendenza funzionale che noi abbiamo chiesto e sollecitato con i nostri emendamenti. E questo al fine di rimuovere l'attuale situazione di interferenze, di arbitri, di assurda moltiplicazione delle indagini, per andare nella direzione, che auspicava il ministro, di una rottura della spirale della moltiplicazione delle indagini. Né vale dire, come ha detto il ministro, che il problema non consente una soluzione in tempi brevi. Noi, al contrario, replichiamo che in questa sede, qui proprio, potevamo quanto meno definire quei criteri direttivi di unificazione e di dipendenza funzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, la prego di concludere.

COCCIA. Queste sono le ragioni che motivano gli elementi critici del nostro voto, che ci portano alla astensione; esse certamente trovano il punto fondamentale, direi, in quella discussione, che è stata di più squisito carattere politico, attorno al principio del segreto di Stato. Ebbene, noi qui abbiamo avuto realmente una diserzione rispetto ad impegni che avevamo rilevato molti anni orsono attorno alla vicenda del SIFAR, attorno alla inchiesta parlamentare che ne seguì. Ed abbiamo visto respinte persino quelle proposte che la Commissione parlamentare che inquisì sui fatti del SIFAR, a maggioranza prospettava. Né crediamo che possa acquietarci o tranquillizzarci la soluzione che è stata trovata, che affida al Presidente del Consiglio la definizione del problema, perché questo non risolve il problema del privilegio dell'esecutivo, del reale controllo sull'esercizio di questa sua prerogativa. In tal modo le forze politiche della maggioranza hanno disertato il tema e lo stesso ministro Zagari ha dovuto riconoscere che non sussistono le condizioni politiche di un accordo, forse mettendo in luce anche una non identità di vedute all'interno del Governo. Sta di fatto che in tal modo le forze di maggioranza sono rimaste legate al vieto principio del privilegio dell'esecutivo, messo in crisi in grandi paesi rimasti legati in fondo alla politica degli *omissis*. Né la soluzione adottata, pur costituendo un modestissimo passo in

avanti, va nella direzione verso la quale le forze democratiche sollecitavano la parte socialista, repubblicana e cattolica ad indirizzarsi. Questo riteniamo che vada detto e messo in rilievo come elemento grave della condotta e del comportamento delle forze di maggioranza sul punto nel quale erano chiamate, nel confronto con noi, a dimostrare concretamente che era necessario compiere quel passo in avanti, dar prova di quel coraggio politico del quale sussistevano realmente tutte le condizioni di natura politica e di schieramento in quest'aula del Parlamento.

Queste le ragioni per le quali noi motiviamo la nostra astensione, convinti come siamo di aver dato un grande contributo a far crescere esigenze nuove, sia pur non pienamente affermate. Perché possiamo dire con soddisfazione che non una delle istanze che abbiamo avanzato sia rimasta priva di larga eco da parte dello schieramento democratico. Certamente con ben altro spirito avremmo concluso questa discussione se su un punto, quale quello su cui si è verificato una occasionale, equivoca ed ambigua confluenza, si fosse potuta affermare la reale volontà politica che il Parlamento ha espresso in sede di Commissione e nel dibattito svoltosi in aula.

Queste le ragioni per le quali andiamo a questo voto di astensione, non senza amarezza, ma convinti come siamo che questo discorso andrà avanti e troverà la giusta eco nell'altro ramo del Parlamento, nel Senato della Repubblica. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo la necessità di rispettare il termine di dieci minuti previsto dal regolamento per le dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non ho bisogno di pronunciarmi secondo il frasario rituale tipico delle dichiarazioni di voto per esprimere il voto favorevole del gruppo socialista a questo disegno di legge che rappresenta la riforma di una delle strutture portanti dello Stato democratico.

La legge di delega al Governo per il nuovo codice di procedura penale ha, come ogni legge, pregi e limiti: pregi costituiti dalle intuizioni di apertura democratica che punteggiano il disegno di legge; limiti rappresentati dal sottile equilibrio delle posizioni che consegue all'equilibrio delle forze in

campo e, purtroppo, anche ad alcune precarietà d'aula.

Il partito socialista pertanto vota a favore, condividendo sia la relazione che il testo del progetto. Non sarò io a negare la pertinenza dell'argomento di fondo che quasi tutti gli oratori intervenuti hanno toccato e che autorevolmente ha ripreso lo stesso guardasigilli nelle sue dichiarazioni. È segno di realistica immanenza delle cose il fatto che tutti abbiano posto l'accento sull'ondata di delinquenza che scuote il nostro paese, con le narrazioni pressoché quotidiane di stragi, di sequestri, di rapine e via dicendo. Sulla spinta dell'ondata di preoccupazioni e di emozioni autorevolissime parti politiche hanno proposto, come rimedio, l'aggravamento delle pene e l'ampliamento della casistica dell'uso delle armi da parte delle forze di polizia. Duole rilevare come ad un problema reale e grave sia stato proposto, come soluzione, un rimedio a nostro avviso errato sul piano concettuale e improduttivo sul piano finalistico.

L'ondata di delinquenza c'è, e nessuno intende minimizzarla, anche se può esservi chi ha interesse ad esagerarla. Ma, proprio perché il compito dello Stato è quello di ridurre, anzi di eliminarla, giustamente quanto autorevolmente è stato affermato che non è la maggior severità della previsione sanzionatoria il vero deterrente della delinquenza, come l'esperienza della legge Rockefeller sta a dimostrare. Aumentiamo pure, se lo si vuole, le pene; ma se vogliamo agire fuori dalla spinta passionale, sia essa sincera o, peggio, finalizzata ad altri effetti politici (l'esperienza insegna che le più grosse soperchierie sono avvenute in nome di tesi ideali!) occorre responsabilmente dire che, essenzialmente, il problema non è affatto legislativo: il vero rimedio sta nella riconversione e riorganizzazione delle forze di polizia e nel funzionamento della macchina della giustizia. Poiché, se è giusto dire che v'è allarme sociale per l'ondata delinquenziale, è ancor più giusto dire che il vero allarme sta nella obiettiva condizione di impunità rappresentata dal fatto che nessun rapinatore o quasi, nessun autore di sequestri o quasi, viene individuato e tanto meno posto *in vinculis*.

Il vero allarme sociale, visto il modo in cui funziona in genere la giustizia penale, sta non nell'istituto (sul quale siamo perfettamente d'accordo), ma negli effetti della scarcerazione per decorrenza di termini: sei mesi per l'istruttoria, 15 mesi per la sentenza di primo grado, quattro anni per la sentenza definitiva. È sacrosanto che l'imputato (pre-

suntivamente innocente per legge) sia sottoposto alla carcerazione preventiva per il minor tempo possibile, ma è anche sacrosanto il diritto della società di vedersi risparmiati reinserimenti equivoci e pericolosi, perché nemmeno la società deve pagare il prezzo della lentezza della giustizia e delle fughe in Libano di chi ha quattrini. Si noti che per i delitti più gravi la scarcerazione automatica per decorrenza di termini rischia di diventare la regola anche perché l'imputato punterà alla libertà attraverso la via più breve, cioè attraverso la scarcerazione, perché questa è la strada più breve e più certa, mentre la sentenza è spesso quella più lunga e soprattutto più dubbia.

E allora, che fare? Un primo terreno sul quale agire è quello di organizzare una rapida amministrazione della giustizia penale, portando rapidamente in aula la nuova legge sull'ordinamento giudiziario; nel frattempo occorrerà prevedere sanzioni contro gli uffici giudiziari per i ritardi colpevoli e le negligenze ingiustificate e restituire agli uffici giudiziari almeno parte dei tanti magistrati dislocati nei vari uffici legislativi ed amministrativi di tanti ministeri e pubblici uffici.

Il secondo e forse più importante terreno d'azione è quello della riconversione e riorganizzazione delle forze di polizia per la prevenzione, l'invenzione e la repressione della delinquenza, cominciando con il riportare anche qui agenti e dirigenti, dislocati in mille attività, ai loro compiti di istituto. E qui la competenza è del ministro dell'interno e dello stesso Presidente del Consiglio.

In tempi nei quali la delinquenza si è organizzata a livello scientifico paraindustriale, con collegamenti e ramificazioni multinazionali, che senso ha una polizia per gran parte ancora organizzata con strutture antiquate, in funzione della tutela contro i reati del vecchio stampo classico, con questure e comandi sezionati in squadra politica, del buoncostume, dell'ordine pubblico, degli affari riservati e via dicendo? Che può fare una siffatta polizia, quasi artigianale, per prevenire, scoprire e reprimere non solo l'organizzazione e la commissione delle stragi, degli attentati, delle rapine, dei sequestri, ma quella anche dei reati contro la pubblica amministrazione (i peculati, le malversazioni, le concussioni), dell'invasione fraudolenta della sfera privata, dei reati societari come l'aggiotaggio, dei reati contro l'economia, come l'imboscamento dei petroli e dei generi alimentari, dei reati fallimentari e di quelli contro i

beni collettivi del suolo, dell'acqua e dell'aria, oggetto della più colossale rapina, distruzione ed inquinamento?

Si acchiappano i ladri, i lenoni e gli sfruttatori di periferia, ma contro la grossa e qualificata delinquenza lo Stato democratico sembra quasi difendersi come chi si difendesse dall'assalto di carri armati ricorrendo all'uso delle frecce e della fionda, proprio in tempi nei quali la biblica narrazione di Davide e Golia non è attuale nemmeno per Israele.

Capita così, troppo spesso, che umili tutori dell'ordine cadano vittime dell'adempimento di un dovere che finisce per apparire ingrato, seminando comprensibile smarrimento nelle forze di polizia e nell'opinione pubblica, creando così quello stato di sfiducia che è il sottobosco ideale per il riprodursi della mala pianta del crimine.

Diciamo questo perché, lungi dall'essere indulgenti verso la delinquenza, siamo qui per reclamare uno Stato democratico che eserciti l'autorità che gli viene dal consenso; siamo qui per reclamare una polizia organizzata tecnicamente, preparata scientificamente, posta in grado di assolvere alla funzione di difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane, di difesa dei cittadini nella loro libertà e sicurezza. Libertà e sicurezza sancite dalla Resistenza e dalla Costituzione. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, onorevole sottosegretario, il gruppo del MSI-destra nazionale a nome del quale parlo, voterà contro il disegno di legge di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Eccone i motivi. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ritiene che compito fondamentale dello Stato debba essere, quello della difesa della libertà della società, nella quale difesa è compresa anche quella dei singoli cittadini. Stolto sarebbe immaginare una difesa ad oltranza delle insofferenze, più o meno anarcoidi, dell'individuo in quanto tale, ove non lo si consideri inserito nella società che è rappresentata da uno Stato che abbia prestigio e dignità, per sé stesso e per le proprie leggi.

Lo Stato italiano è uno Stato democratico e, come tale, è il più sicuro ed evidente emblema di Stato di diritto. Così dovrebbe essere. Lo Stato di diritto, cioè lo Stato demo-

cratico, è quello che più di ogni altro, sotto il profilo dei principi, dovrebbe far sì che la legge sia assolutamente uguale nei confronti di tutti i cittadini. Ma tale principio non è attuato dal codice di procedura penale delineato nel disegno di legge in esame, in quanto si stabilisce la discriminazione la più macroscopica e la più palese tra i cittadini onesti ed i cittadini disonesti, tra i cittadini ossequienti delle leggi, qualunque esse siano, ed i cittadini, i quali protestano in maniera delittuosa contro le leggi dello Stato.

Questo è il primo argomento: è un argomento di fondo, il più sostanziale che non ci permette di votare a favore del disegno di legge in esame.

Sul piano politico e sul piano tecnico giuridico, è un disegno di legge con cui si presumeva, a parole, di rovesciare la legislazione precedente, attualmente vigente — mi riferisco al codice Rocco — mentre non si è riusciti, non dico a rovesciarla, ma a modificarla in alcuni principi di impostazione generale. Il testo del disegno di legge dà vita ad una forma di ibrido, stolto e sciocco compromesso tra i due riti del processo inquisitorio e del processo accusatorio, arrivando perciò spesso ad una soluzione e ad un formalismo che non sanciscono né il principio dell'autorità, proprio del sistema inquisitorio, né quello della libertà assoluta, proprio del sistema accusatorio puro. È un compromesso dal punto di vista concettuale, un compromesso dal punto di vista giuridico, un compromesso dal punto di vista politico, sempre sull'altare di una falsa difesa dell'individuo — falsa e demagogica difesa — che nasconde una forma di lassismo e di permissività nei confronti della delinquenza, contro la quale non si vuole usare l'arma del diritto, che non è arma dell'autorità dello Stato, ma è arma della legge, tanto più apprezzabile, anche sotto il profilo etico, quanto più si manifesta in forma punitiva nei confronti di coloro i quali tentano di violare l'equilibrio e l'ordinamento giuridico e morale dello Stato.

È ormai noto, onorevoli colleghi (e l'opinione pubblica si è resa perfettamente conto di questa situazione insostenibile, alla quale il nuovo codice cerca addirittura di dare un certo crisma di legalità), che i più gravi e clamorosi delitti che si verificano nella società italiana rimangono impuniti, e non tanto per la mancata individuazione dei responsabili, bensì per l'incapacità della magistratura ordinaria, sollecitata da spinte politiche e demagogiche a consentire che chi ha perpetrato il delitto resti impunito. Oggi non è più pos-

sibile nemmeno camminare per le strade d'Italia, perché il rapinatore, il ladro, il grassatore, il ricattatore, il corruttore, il sequestratore, tutti coloro che compiono i più gravi delitti, rimangono completamente immuni da pene. La polizia giudiziaria deve addirittura giungere a compromessi con il delinquente, in contrasto con la legge (vecchia e nuova), se vuole salvare la vita dei cittadini (la vita che costituisce prezzo e motivo di prezzo, motivo di commercio tra il delinquente e coloro che, per lo meno, conservano il sacrosanto diritto alla legittima difesa, sia sotto il profilo fisico sia sotto quello morale).

Passo ora ad un argomento più tecnico. Oggi in aula abbiamo risolto un grave problema; mi riferisco al problema di un ritorno, sia pure modesto, ad una certa efficienza della polizia giudiziaria, che si voleva totalmente spogliata di qualunque sua attività e potere, esautorata e svuotata, caduta nel nulla. L'Assemblea è riuscita, con una notevole forza di responsabilità, di capacità e con una perfetta coscienza di quanto stava facendo, a restituire alla polizia giudiziaria quel tanto di prestigio e di dignità che la polizia deve avere; si è eliminato il divieto di verbalizzazione degli interrogatori e degli esami, ciò che consentirà di portare tutto il processo nella sua completezza all'attenzione del magistrato decidente. Ma nei confronti del magistrato pubblico ministero, signor Presidente, si è commesso il delitto di svuotare totalmente di contenuto il suo ruolo. Il pubblico ministero esercitava ed esercita concretamente e giuridicamente il potere punitivo dello Stato. Quando i comunisti — a ragione, dal loro punto di vista — soprattutto con questo sistema misto ed equivoco di incontro tra il processo inquisitorio e quello accusatorio, hanno voluto (con il Parlamento e l'esecutivo) privare il pubblico ministero di quella attività che non consiste solo nel promuovimento dell'azione penale, ma anche nell'accompagnare il processo secondo certe direttive che formano oggetto del carattere punitivo dell'azione penale, non si è voluto colpire il pubblico ministero in quanto magistrato, ma lo si è voluto colpire in quanto manifestazione e proiezione del concetto di Stato. Quello Stato che attraverso questa riforma si vuole completamente distruggere. Ciò, per una ragione di ordine politico che non è difficile scoprire, e che è rappresentata dal « compromesso storico ». Questo è l'aspetto più drammatico della situazione, non tanto sul piano prettamente politico, ma sul piano dei valori, sul piano degli ideali; non di quelli

in virtù dei quali possono anche commettersi i delitti, come è stato dichiarato dall'oratore che mi ha preceduto, ma di quelli che per ragioni storiche, con qualunque regime politico, con qualunque patria, nazione, tipo di paese, hanno e devono avere sempre forza e capacità di realizzazione in uno Stato serio.

Questo per noi è il diritto e per questo motivo votiamo contro il disegno di legge in esame. Il diritto, a nostro avviso, rappresenta un concetto universale. Non è la manifestazione di un tipo di Stato o di un tipo di politica dello Stato; è un fatto storico che accompagna la società durante tutti i suoi anni di travaglio, di sacrifici, di sconfitte e di vittorie. Noi riteniamo che il nostro diritto debba essere valutato e rispettato in siffatta maniera. Ieri era il codice Rocco, oggi è un altro codice, diverso, ma solo apparentemente, da quello precedente. Rimanga per noi — e questa è l'unica soddisfazione che ci conforta — l'espressione dell'intelligenza, della cultura e della storia del nostro paese. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oronzo Reale. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non farò una vera e propria dichiarazione di voto perché voglio ricambiare la Camera dell'attenzione che ha portato a questa riforma — alla quale naturalmente tengo in maniera particolare, essendone stato l'iniziatore — liberandola dal fastidio di una lunga dichiarazione di voto.

Essendo toccato a me il compito di fare la dichiarazione di voto a nome del gruppo repubblicano ed avendo già ampiamente espresso, almeno credo, i motivi per i quali consentivo e, in qualche punto, dissentivo da questo disegno di legge e da questa riforma — motivi che comunque nella loro somma portavano ad un giudizio largamente positivo — non credo di dover aggiungere altro e, nell'annunciare il voto favorevole del mio gruppo, mi rimetto a quanto ho già dichiarato. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rognoni. Ne ha facoltà.

ROGNONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dato più significativo del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale è il decisivo superamento della logica e della struttura dell'at-

tuale disciplina. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione — e ricordiamoci che il processo penale, più di ogni altro processo, partecipa del sistema costituzionale — si sono fatti ritocchi e parziali revisioni, di cui sono esempi particolarmente significativi le riforme, in chiave di « novella » del 1955 e le innovazioni introdotte negli ultimi anni per colmare i vuoti prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale in tema di diritti di difesa. Ora, però, si è arrivati alla formulazione di un disegno organico che, da un lato, abbandona l'impostazione autoritaria e inquisitoria propria del codice Rocco e, dall'altro, sblocca la situazione di paralisi quasi totale cui era giunta la disciplina processuale attraverso l'introduzione di rimedi garantistici su un corpo di norme non adeguato a riceverli.

In questo quadro il disegno di legge segna, in primo luogo, al suo attivo un fedele adeguamento della disciplina processuale penale ai principi costituzionali. E, a questo proposito, preme qui sottolineare che il richiamo ai principi costituzionali non si esaurisce in un mero ossequio verbale; esso si traduce coerentemente in tutti gli istituti introdotti per la prima volta o disciplinati *ex novo* nella delega, dalla carcerazione preventiva alla presunzione di innocenza, dal riconoscimento completo del diritto di difesa alla garanzia del giudice naturale.

L'adeguamento ai principi garantisti previsti dalla Costituzione repubblicana rappresenta evidentemente un notevole progresso rispetto all'attuale disciplina. Noi oggi, in realtà, paghiamo un debito che da troppo tempo la legislazione processuale aveva nei confronti della società democratica.

Due erano, onorevoli colleghi, le esigenze, apparentemente contraddittorie, che il nuovo processo penale doveva affrontare e risolvere: predisporre un sistema che garantisse i diritti di difesa dell'imputato; assicurare un meccanismo processuale rapido ed efficiente, che rispondesse alla richiesta di giustizia della società. Nel temperamento di queste due esigenze stavano i nodi fondamentali della riforma, ed è quindi alla luce di questa duplice prospettiva che vanno valutate le scelte qualificanti operate nei confronti dei singoli istituti o dei principi introdotti nella delega.

È a tutti noto che una delle piaghe maggiori dell'attuale processo penale è rappresentata dalla pluralità di riti istruttori e di organi preposti all'espletamento di attività processuali. Indagini preliminari di polizia

giudiziaria, istruzione sommaria del pubblico ministero, istruzione formale, istruzione dibattimentale, rappresentano le tappe obbligate di tutti i processi che presentino un minimo di complessità e di delicatezza, o per il loro oggetto, o per la natura delle indagini da svolgere, o per il numero degli imputati.

Di per sé i rapporti tra questi vari organi costituiscono un grave appesantimento del meccanismo processuale e sono fonte immancabile di ritardi e lentezze nella conclusione dell'istruttoria. Ma l'attuale sistema non incide negativamente solo sulla funzionalità e sulla celerità dell'istruzione, ma costituisce un ostacolo insuperabile alla gestione democratica del processo, vale a dire alla effettiva partecipazione della difesa. Salvo le recenti modifiche introdotte in ordine ai rapporti tra istruzione sommaria e formale, la difesa rimane infatti del tutto estranea alla scelta del rito istruttorio, affidata, senza alcuna possibilità di controllo, al pubblico ministero. Ebbene, il disegno di legge ha affrontato e risolto questo nodo rilevante del processo penale, e lo ha risolto prevedendo che, nei procedimenti con imputati in stato di arresto, il pubblico ministero debba immediatamente presentare l'imputato al giudice istruttore, il quale dovrà, nel contraddittorio di tutte le parti costituite, stabilire, sulla base delle richieste del pubblico ministero, quale debba essere l'*iter* del processo. Il difensore potrà quindi partecipare direttamente alla scelta del rito ed influire, in condizioni di parità con il pubblico ministero, sull'impostazione che qualificherà tutto il successivo *iter* processuale: dall'udienza preliminare davanti al giudice istruttore scaturirà infatti la scelta di rinviare l'imputato al giudizio immediato davanti al tribunale, di archiviare la causa, di emanare sentenza di proscioglimento, di procedere ad ulteriori atti istruttori, demandati esclusivamente al giudice istruttore.

Come si vede, le esigenze di celerità e rapidità del processo e di gestione democratica dello stesso vengono, con tale sistema, assicurate e temperate in modo lineare e razionale: da un lato sono previsti termini brevissimi per la decisione sull'impostazione della causa, dall'altro l'intervento della difesa svolge un'efficace ed insostituibile funzione di controllo sulle scelte del giudice. Di più: attraverso le scelte operate nell'udienza preliminare davanti al giudice istruttore, l'opinione pubblica verrà tempestivamente informata sulla reale situazione del processo e potrà, a sua volta, esercitare un efficace con-

trollo sull'attività giudiziale; nel contempo l'imputato sarà subito a conoscenza delle successive tappe del processo, e non subirà più il trauma di quei periodi di incertezza circa l'organo e le fasi del processo che costituiscono attualmente uno degli aspetti più tormentati delle fasi iniziali dell'istruttoria.

A questa disciplina, che costituisce il fulcro del nuovo processo penale, vanno correlate le profonde innovazioni introdotte in ordine all'attività della polizia giudiziaria ed ai rapporti tra la fase preliminare del processo e la fase dibattimentale: punto nevralgico la cui soluzione discrimina i due processi, quello di tipo inquisitorio da quello di tipo accusatorio.

La tendenza impressa al disegno di legge è quella di limitare il più possibile l'incidenza della fase istruttoria e di fare del dibattimento il centro del processo. Questa tendenza si è coerentemente tradotta in una limitazione dei poteri della polizia giudiziaria in ordine all'assunzione delle prove, nel senso che la polizia giudiziaria, oltre ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, potrà compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova.

L'approvazione dell'emendamento in base al quale è stato eliminato il divieto alla polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato non svuota affatto — come pretende l'onorevole Manco — la struttura del processo che si vuole delineare. Da tutto il sistema dei criteri ai quali si informa la delega al Governo, risulta chiaro il principio che l'acquisizione delle prove è fatta in via eccezionale da parte del giudice istruttore ed in via generale e primaria dal giudice del dibattimento. La polizia giudiziaria non può e non deve compiere alcun atto istruttorio, ed è chiaro che l'eventuale verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria non può risolversi, in maniera surrettizia, in una precostituzione di prova.

Attraverso questa disciplina sono poste le premesse per un effettivo potenziamento della fase dibattimentale, che viene a costituire veramente il momento centrale del processo: non solo nel dibattimento si prevede l'esame diretto di testimoni, periti ed imputati da parte del pubblico ministero e della difesa, ma la lettura dei verbali degli atti compiuti nella fase precedente costituisce l'eccezione, limitata, nei casi in cui tali atti contengano dichiarazioni, ai soli casi di irripetibilità degli stessi.

Non è questa certamente la sede per sviluppare un esame analitico degli istituti più qualificanti della nuova disciplina processuale.

Importa però rilevare, attraverso quanto si è detto a titolo esemplificativo, che il disegno di legge presenta il grosso pregio di non limitarsi ad affermazioni di dottrina (che qui sarebbero generiche), quale potrebbe essere l'adesione al sistema inquisitorio o accusatorio, ma dimostra al contrario, attraverso la disciplina concretamente adottata, quali siano le scelte di fondo, di politica del processo.

A questo proposito mi piace ricordare come non pochi dei colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali abbiano preferito non tanto affrontare una discussione, probabilmente sterile e certo suscettibile di equivoci, sul fondamento accusatorio o inquisitorio del nuovo processo, quanto esporre i punti più rilevanti della nuova disciplina. Dall'esame di questi punti risulta chiaro come sia avvenuto il contemperamento non tanto tra due sistemi processuali (forse entrambi inapplicabili nella loro interezza alla situazione italiana), quanto fra le esigenze di celerità e funzionalità del processo (e cioè di rispetto della richiesta di giustizia della collettività) e la partecipazione effettiva della difesa, in posizione di parità con l'accusa, agli atti ed alle scelte fondamentali del processo, in modo da garantire una gestione ed un controllo democratici della giustizia penale.

Il giudizio positivo che deve essere dato all'ossatura del nuovo processo non consente, per altro, di sottacere che rimangono aperti alcuni gravi problemi che o per esigenze di carattere sistematico o perché non ancora effettivamente meditati e verificati sul terreno politico, non si è ritenuto di affrontare nel disegno di legge.

È d'obbligo il riferimento al patrocinio gratuito dei non abbienti, essendo evidente che il notevolissimo ampliamento dei diritti della difesa non solo rimarrebbe praticamente inoperante se non venisse assicurata a tutti la difesa tecnica, ma aumenterebbero le già gravi attuali sperequazioni tra imputati di diverso livello economico e quindi di appartenenza a diverse classi sociali.

Più delicato è l'argomento della polizia giudiziaria, in quanto esso coinvolge il delicatissimo settore dei rapporti istituzionali tra potere esecutivo e giudiziario. Il disegno di legge si è limitato a ripetere la formula costituzionale, demandando quindi ad un momento successivo la traduzione in termini operativi del principio dell'effettiva disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria.

È certo, comunque, che la soluzione del problema richiede la precisa volontà politica

di superare l'attuale situazione in cui i rapporti tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria hanno raggiunto punti di estrema gravità, sia di fatto, sia sul terreno dei rapporti istituzionali.

D'altra parte, è inutile nascondersi che qui si avverte come il discorso di oggi sulla riforma del codice di procedura penale debba proseguire con il discorso sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. In questa riforma, infatti, possono venire collocate alcune soluzioni, in relazione per esempio all'esatta posizione del pubblico ministero e alla sua responsabilità, che necessariamente avranno effetto diffusivo sull'intero processo penale.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare è nato attraverso un lavoro di Commissione particolarmente intenso e produttivo, in cui le varie forze politiche sono riuscite a contemperare le loro scelte e a tradurle in formule tecniche che lasciano poco spazio ad ambigue interpretazioni da parte del Governo come legislatore delegato.

Questo è un segno estremamente positivo che dimostra come il Parlamento sia riuscito a farsi interprete della urgente attesa del paese su questo tema qualificante della riforma dell'ordinamento processuale penale ed abbia saputo corrispondere alle improrogabili richieste di giustizia avanzate da settori sempre più vasti e dell'opinione pubblica e di ogni strato sociale.

Per tutte queste ragioni, il voto del gruppo della democrazia cristiana, che ho qui l'onore di rappresentare, sarà favorevole al disegno di legge in discussione. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Terranova. Ne ha facoltà.

TERRANOVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, siamo finalmente giunti alla conclusione di un lavoro iniziato e condotto in Commissione da tutte le parti politiche con il massimo impegno nello sforzo comune di dare un apporto costruttivo alla soluzione di tanti problemi, anche se a volte muovendo da posizioni del tutto divergenti.

Sull'esito di questo lavoro siamo ora chiamati a votare. Penso che il testo definitivo non sia per tutti soddisfacente e ciò in misura maggiore o minore a seconda dei rispettivi punti di vista.

Per quanto, mi riguarda, non condivido affatto alcune delle scelte fatte e, in particolare, il mantenimento delle tre fasi istruttorie, nonché la mancanza di precise disposizioni sul funzionamento della polizia giudiziaria e sui suoi rapporti con il magistrato.

Sono però soddisfatto dell'accoglimento da parte dell'assemblea degli emendamenti da me presentati ai punti 10 e 29 dell'articolo 2 del disegno di legge a proposito delle formule di proscioglimento e della verbalizzazione degli esami della polizia giudiziaria. Essi realizzano un passo in avanti.

Comunque, bisogna riconoscere che ci si è spinti decisamente in avanti sul largo cammino della riforma civile e democratica dei nostri ordinamenti; riforma che da tempo si imponeva e da tempo era attesa dal paese. La Camera ha compiuto il suo dovere, venendo incontro alle aspettative generali del paese, che ci si augura non vengano in futuro deluse.

A nome del gruppo misto indipendente di sinistra, pertanto, annuncio il voto favorevole al disegno di legge di delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i codici, anche i migliori, non bastano a garantire il miglioramento delle funzioni giudiziarie. Le leggi infatti si realizzano attraverso l'opera degli organi che sono chiamate ad interpretarle e ad attuarle. La figura del pubblico ministero è di primo piano nella fase istruttoria del processo e deve assumere una sua fisionomia e una sua specifica funzione che allo stato degli atti non ha e che, in base all'attuale ordinamento giudiziario, è del tutto indecifrabile. Farà un'opera meritoria e collaborerà sicuramente al miglioramento delle condizioni della giustizia in Italia il Governo, che attentamente segue i problemi della giustizia nelle persone del ministro di grazia e giustizia e del sottosegretario, se, nel quadro del rinnovamento delle nostre procedure, contemporaneamente all'approvazione delle norme riguardanti il nuovo codice di procedura penale, metterà allo studio e porterà alla approvazione la riforma dell'ordinamento giudiziario. Con questa premessa, il gruppo socialista democratico voterà a favore del disegno di legge.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Papa. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale, che nella precedente legislatura aveva già dato la sua collaborazione alla elaborazione del disegno di legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e che, attraverso i suoi ministri, aveva dato l'assenso per la ripresentazione del disegno stesso alle Camere, pur non essendo del tutto soddisfatto di quello che è stato il lavoro svolto sia dalla Commissione sia dalla Assemblea, voterà a favore del disegno di legge in esame. Certamente resteranno da migliorare ancora alcuni punti che noi abbiamo sottolineato, quali la definizione dei poteri del pubblico ministero ed i termini di carcerazione preventiva, perché questi termini devono essere di tutela della libertà dell'imputato, ma devono essere anche di garanzia della sicurezza del cittadino. Ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento vorrà riesaminare ed accogliere questi punti che ho sottolineato, proprio perché lo strumento del codice di procedura penale sia di difesa della libertà, di tutela della sicurezza collettiva contro ogni violenza e contro ogni violazione della legge. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 864 oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (*urgenza*) (864):

Presenti	398
Votanti	280
Maggioranza	141
Voti favorevoli	247
Voti contrari	33

Hanno dichiarato di astenersi 118 deputati.

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Busetto
Achilli	Buzzi
Aiardi	Caiati
Alfano	Caiazza
Aliverti	Calvetti
Allegrì	Canepa
Allocca	Canestrari
Amadei	Capra
Amadeo	Carenini
Amodio	Cariglia
Andreoni	Cárolì
Anselmi Tina	Carta
Armani	Cascio
Armato	Cassanmagnago
Arnaud	Cerretti Maria Luisa
Azzaro	Cassano
Baghino	Castellucci
Balasso	Cattanei
Baldi	Cattaneo Petrini
Bandiera	Giannina
Barba	Ceccherini
Barbi	Cervone
Bardotti	Chanoux
Bargellini	Ciccardini
Battaglia	Cocco Maria
Battino-Vittorelli	Codacci-Pisanelli
Beccaria	Colombo Vittorino
Becciu	Colucci
Belci	Corà
Bellisario	Cossiga
Bemporad	Costamagna
Berloffa	Cotecchia
Bernardi	Cristofori
Bersani	Cuminetti
Bertè	Cusumano
Bertoldi	Dall'Armellina
Biagioni	Dal Sasso
Bianchi Fortunato	d'Aquino
Bianco	de' Cocci
Bisaglia	Degan
Bodrato	Del Duca
Bodrìto	De Leonardis
Boffardi Ines	Dell'Andro
Boldrin	De Lorenzo
Bologna	Del Pennino
Bonomi	De Maria
Borghi	De Marzio
Borra	de Meo
Borromeo D'Adda	de Michieli Vitturi
Bosco	Di Giannantonio
Botta	Di Leo
Bottari	di Nardo
Brandi	Di Vagno
Bressani	Donat-Cattin
Bucciarelli Ducci	Erminerò
Buffone	Fabbri

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Donelli	Natta
Dulbecco	Niccoli
Fabbri Seroni	Noberasco
Adriana	Pascariello
Faenzi	Pegoraro
Fibbi Giulietta	Pellegatta Maria
Finelli	Pellicani Giovanni
Fioriello	Pellizzari
Flamigni	Perantuono
Foscarini	Piccone
Fracchia	Pistillo
Furia	Pochetti
Gambolato	Raffaelli
Garbi	Raicich
Gastone	Raucci
Giadresco	Sbriziolo De Felice
Giannini	Eirene
Giovannini	Scipioni
Gramegna	Skerk
Guglielmino	Spagnoli
Iotti Leonilde	Stefanelli
Iperico	Talassi Giorgi Renata
Korach	Tani
Lamanna	Tedeschi
Lavagnoli	Tesi
Lizzero	Tessari
Lodi Adriana	Tripodi Girolamo
Malagugini	Triva
Mancinelli	Vagli Rosalia
Mancuso	Vania
Marras	Venegoni
Martelli	Venturoli
Maschiella	Vespignani
Mignani	Vetere
Milani	Vetrano
Monti Renato	Zoppetti

Sono in missione:

Magliano	Pica
Miotti Carla Amalia	Rizzi
Negrari	Vetrone
Pedini	

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che il seguente disegno di legge è deferito alla III Commissione, in sede referente, con il parere della VI Commissione:

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1° giugno 1971 » (*approvato dal Senato*) (2359).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NATTA ed altri: « Modifiche agli articoli 35 e 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione » (2687);

PELLICANI GIOVANNI ed altri: « Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Esclusione dalla determinazione del reddito imponibile degli assegni familiari e delle aliquote di aggiunta di famiglia » (2688);

BOFFARDI INES ed altri: « Stabilizzazione dei professori incaricati liberi docenti » (2689);

BIANCHI FORTUNATO e PEZZATI: « Riordinamento del fondo speciale di previdenza per il personale già addetto alle cessate gestioni imposte consumo » (2690);

SINESIO ed altri: « Modifiche alla legge 16 ottobre 1973, n. 676, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (2691);

CASCIO: « Norme integrative delle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, e 15 novembre 1973, n. 734, per la riliquidazione delle pensioni a favore del personale collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1973 » (2692);

ANGELINI ed altri: « Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati » (2693).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di interrogazioni.

SERRENTINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 4 febbraio 1974, alle 14,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978);

e delle proposte di legge:

ZURLO ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868);

— *Relatore:* Ciaffi.

3. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale

(interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

— *Relatore:* Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrari Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: *a)* i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); *b)* gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore:* Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore:* Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

(riunione e corteo in luogo pubblico senza il preventivo avviso alle autorità), all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 37);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro il deputato Ballarin, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifestazione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

— *Relatore*: Cataldo.

4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 21,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

D'AURIA, GIOVANNINI, NAHOUM E TESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vero che all'ex combattente della guerra 1915-18 Scandaglioni Angiolo, nato il 12 giugno 1894 e domiciliato a Borgo San Lorenzo (Firenze) in piazza Mercato, 65 è stata concessa la sola medaglia d'oro ricordo e non anche il cavalierato di Vittorio Veneto e l'assegno vitalizio, previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, e se non ritenga che costituisca l'ennesimo caso che richiede una profonda revisione dell'interpretazione data alla legge in sede di sua applicazione; è da considerare, infatti, che l'ex caporale Scandaglioni è stato in prima linea meno di sette mesi, ma ne ha trascorsi ben 39 in campi di concentramento quale prigioniero di guerra ed ha riportato due ferite, rivedendo i propri familiari dopo ben 54 mesi dal suo arruolamento nell'esercito e nel corso dei quali ha dovuto sottoporsi a sacrifici inenarrabili, per cui meriterebbe senz'ombra di dubbio alcuno, i riconoscimenti ed i benefici di cui alla citata legge che il Parlamento ha voluto sancire in occasione della celebrazione del 50° anniversario del 4 novembre 1918. (5-00658)

MARCHETTI, ZANIBELLI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA E MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che i decreti delegati e le circolari ministeriali, in applicazione della delega al Governo per la riforma tributaria, stabiliscono l'inclusione degli assegni familiari nella retribuzione tassabile, anche se l'emolumento è corrisposto non come reddito di lavoro dipendente ma in relazione alla situazione familiare del dipendente; rilevato che l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, abroga le agevolazioni finora esistenti ma l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile per gli assegni familiari era finora dovuta in considerazione che non erano redditi di lavoro subordinato, non erano un corrispettivo ma una

assegnazione basata esclusivamente sul carico familiare, tanto che veniva e viene corrisposta anche al lavoratore disoccupato, e cioè quando non c'è prestazione di lavoro; e l'articolo 134 del testo unico sulle imposte dirette definisce « escluse » dalla formazione del reddito complessivo oggetto della complementare, « le quote di aggiunta di famiglia » che sono gli assegni familiari dei pubblici dipendenti; rilevato infine che il decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 definisce (all'articolo 46) reddito tassabile quello « derivante dal lavoro prestato » e « gli emolumenti comunque denominati » (articolo 48) percepiti « in dipendenza del lavoro prestato », e che pertanto gli assegni familiari non dipendono da questa condizione; considerato che l'auspicabile e doveroso agganciamento degli assegni familiari alla dinamica salariale e al costo della vita darebbe i seguenti indici di confronto: salari degli operai dell'industria: anno 1965 indice 144,88; anno 1962 indice 259,26; assegni familiari: nel 1965 pari al 7,8 per cento del salario medio, nel 1972 meno del 4 per cento, oggi vicino al 3 per cento, cioè meno della metà del valore 1965; che l'aumento da lire 5.720, misura fissata dalla legge 23 giugno 1964, n. 433 (per l'aggiunta di famiglia dei pubblici dipendenti le misure sono stabilite dalla legge 27 maggio 1959, n. 324) a lire 8.000, misura prevista — secondo le notizie giornalistiche di una futura proposta governativa — a partire dal 1° gennaio 1974, aumento ammonante dopo dieci anni di degradazione a lire 2.280, dalle quali si dovrebbe dedurre una ritenuta fiscale minima per tutti di lire 800 e per molte famiglie di lavoratori — che potrebbero superare i due milioni annui di reddito imponibile — di lire 1.040, riducendo l'aumento conquistato dopo dieci anni di paurosa e continua svalutazione e altrettanti di lotta per l'adeguamento, da lire 2.280 a lire 1.480, e in molti casi a lire 1.240, falsando i risultati di una riforma, nella qualità e nella quantità degli assegni familiari, del salario familiare — chiedono se il Governo di centro-sinistra e il Ministro democristiano delle finanze, in nome di una più moderna, solidale e costituzionale politica per la famiglia e per i lavoratori, continuino a interpretare restrittivamente la delega parlamentare per la riforma tributaria, sottoponendo a tassazione gli assegni familiari già distrutti dalla svalutazione, vantandosi così di fare una politica di riforme popolari che tendano alla giustizia fiscale e sociale, cristiana e socialista. (5-00659)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LOSPINOSO SEVERINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il suo pensiero in merito all'importante problema dell'adeguamento delle pensioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, la cui risoluzione riveste carattere di massima urgenza.

Occorre tener presente in proposito che le pensioni attualmente corrisposte alle due predette benemerite categorie sono quanto mai irrisorie e che i pensionati fanno la fame.

E a conoscenza dell'interrogante che il problema era già stato affrontato nel 1972 e che era stato già redatto, per risolverlo, un disegno di legge il quale, stranamente, non fu portato all'esame del Consiglio dei ministri, pur essendo stata assicurata all'epoca la copertura finanziaria.

L'interrogante ritiene che il problema debba essere nuovamente affrontato e risolto con la massima urgenza. (4-08507)

LETTIERI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se hanno fondamento le decisioni che sarebbero state adottate dal consiglio di amministrazione della ISVEIMER — fra l'altro da tempo scaduto — nella riunione del 27 dicembre 1973 e relative al trattamento economico riservato al direttore generale dell'Istituto che oltre ad avere beneficiato di una astronica liquidazione, per l'anticipata rescissione del contratto di lavoro, nella stessa riunione avrebbe ottenuto anche il rinnovo del rapporto di impiego per un periodo superiore a quello precedentemente stabilito.

Se i fatti denunciati rispondono a verità, l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti il Governo intenda con ogni sollecitudine adottare, per garantire che i dipendenti e amministratori del predetto Ente assolvano le funzioni cui sono stati chiamati, con scrupoloso senso morale e del dovere e non concorrano, poco responsabilmente, ad accrescere ed alimentare discredito e sfiducia nella pubblica opinione, in uno dei momenti economici e sociali fra i più difficili del Mezzogiorno. (4-08508)

TORTORELLA GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se — in attesa che venga approvata una legge speciale che liberi l'industria giornalistica quotidiana e periodica da uno stato di disagio che dura ormai da molti anni e del quale vanno approfittando in modo clamoroso esponenti dell'alta finanza pubblica e privata allacciando catene di testate che condizionano la libertà del nostro pensiero e riducono l'area di sopravvivenza della stessa democrazia — non ritengano di promuovere iniziative capaci di operare nel settore della « carta », della « tipografia » della « distribuzione » e della « pubblicità ». La tempestiva iniziativa del Governo dovrebbe liberare le medie e piccole aziende giornalistiche dalle condizioni di soggezione nelle quali sono costrette a causa:

a) della carta che continua a subire paurosi aumenti senza che il Governo ne accerti la fondatezza e corregga gli eventuali abusi delle cartiere. Sarebbe importante conoscere per la « regolamentazione » del settore quali aumenti ha avuto la carta nei Paesi europei e se regge il confronto con l'Italia. Sarebbe anche necessario accertare una volta per tutte:

1) se l'Ente cellulosa è, come lo ha definito un Presidente della Repubblica, un ente inutile da sopprimere;

2) se le spese relative alla sua gestione sono o meno giustificate;

3) se il suo patrimonio è tutelato come si conviene ad un ente pubblico;

4) se il prezzo di integrazione che esso paga ai giornali ha ancora o meno, una valida giustificazione nel panorama dei contrasti fra il Governo e l'Associazione editori. La presenza dell'Ente cellulosa nella vita pubblica italiana diventa addirittura assurda e mortificante quando si constata che la carta viene ceduta ai settimanali ad un prezzo che è esattamente il doppio di quello dei quotidiani e che i piccoli quotidiani ricevono una integrazione che è inversamente proporzionale a quella pagata ai giornali a forte tiratura. Un disordine sconfinato che continua da trent'anni sotto gli occhi « preoccupati » dei ministri del tesoro sempre impegnati in una ridicola caccia alle streghe...;

b) della tipografia i cui costi di produzione aumentano giorno per giorno erreggendo vere e proprie forche caudine contro le medie e piccole aziende editoriali. Lo Stato che è fra l'altro proprietario in proprio ed attraverso i suoi enti economici di tipografie dovrebbe esercitare una funzione calmieratrice rispetto alla libera iniziativa e concedere cre-

dito sotto forma di lavori ai medi e piccoli giornali che non hanno più possibilità di anticipare il pagamento delle fatture di stampa:

c) della distribuzione che è gestita in regime di monopolio da poche aziende private, a condizioni e costi onerosissimi e le quali tendono ormai progressivamente ad escludere dai « circuiti » le testate aventi un fatturato di limitato reddito. Per la distribuzione, che è vitale per i quotidiani e per i periodici, sarebbe necessario seguire i sistemi vigenti nei Paesi europei d'avanguardia dove la libertà di informazione e l'attività editoriale godono di illimitata (e naturale) protezione da parte dello Stato;

d) della pubblicità che è governata da gruppi finanziari che se ne servono ormai sfacciatamente come strumento di potere per il controllo delle testate.

Le medie e piccole aziende giornalistiche, che non ricadono nella sfera di interessi dei suddetti gruppi, vengono sistematicamente respinte dalle società di pubblicità alle quali possono tuttavia accedere se « accreditate » da gruppi politici e in cambio di concrete contropartite.

Le responsabilità di questa condizione infamante per i piccoli quotidiani e settimanali — com'è noto (perché documentato) al Governo ed ai suoi esponenti i quali direttamente o indirettamente se ne avvantaggiano — ricadono in modo preminente:

sulla SIPRA, che gestisce e foraggia i quotidiani dei partiti, dei cardinali, dei vescovi, ecc. e sperpera in modo sconcertante molti miliardi all'anno. (La gestione in perdita di questi quotidiani costituisce grave peculato e dovrebbe *ope legis* interessare il procuratore della Repubblica);

sulla ETAS KOMPASS appartenente al gruppo FIAT ed operante in funzione esclusiva della grande holding finanziaria piemontese;

sulla SPE del petroliere Attilio Monti che « gestisce » giornali che vanno da *Paese Sera* a *Il Giornale d'Italia*.

Questa società amministrata dal signor Oscar Maestro nominato non si capisce per quali oscuri meriti cavaliere del lavoro ha recentemente sottoscritto, con l'ENI, che risulta proprietario del 50 per cento del pacchetto azionario:

a) il contratto di gestione de *Il Tempo* di Roma che sarà, a partire dal 1° gennaio 1974, editorialmente allineato al paracomunista *Paese Sera*;

b) il contratto di gestione dell'*Adige* diretto dall'onorevole Flaminio Piccoli garen-

tendo un minimo di lire 500.000.000 all'anno contro un reddito effettivo di lire 250.000.000.

L'interrogante chiede che l'intervento del Governo operi una rapida, tempestiva ed organica moralizzazione senza di che i medi e piccoli giornali avranno i giorni contati e l'informazione italiana sarà sempre più condizionata da interessi privati che spesso niente hanno a che vedere con quelli dell'Italia.

(4-08509)

TERRAROLI E ABBIATI DOLORES. —

Al Ministro del tesoro. — Per sapere se è stato informato dello stato di disagio in cui è costretto ad operare il personale della direzione provinciale del tesoro di Brescia, composto di 30 persone (a fronte di un organico « previsto », anni fa, di 60). A un così esiguo numero di funzionari è attualmente affidata la responsabilità di gestire 20.200 partite di pensioni ordinarie, 13.500 pensioni di guerra, 3.500 partite di stipendio e 500 assegni di congrua; a cui si aggiungono, ora, gli impegni derivanti dall'applicazione della nuova normativa sulle imposte dirette (determinazione e trattenuta dell'imposta sulle persone fisiche dovuta da ciascun dipendente e da ciascun pensionato statale residente nella provincia di Brescia). Le conseguenze sul personale, sui pensionati e per la stessa amministrazione sono evidenti: gravi ritardi nell'espletamento delle pratiche — nonostante l'impegno del personale — e grave danno per gli interessati.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure intende adottare il Ministro per completare l'organico di questa direzione.

(4-08510)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato d'animo di viva indignazione che la cosiddetta vicenda della « rosa dei venti » ha suscitato in Verona, e nelle Forze armate e nella popolazione, dove si assiste, ormai da mesi al processo delle Forze armate, e solo perché alcuni mitomani, degni di essere ricoverati quantomeno in manicomio, hanno prodotto documenti e dichiarazioni deliranti, partoriti in ridicoli incontri, dove addirittura, davanti ad una decina di convenuti ci si spacciava per successori di Hitler e dell'ammiraglio Doenitz, in nome dei quali si doveva marciare su Padova e da qui convergere su Roma « per fare giustizia dei traditori ».

Come sia possibile che magistrati seri possano dare credito a manifestazioni degne solo dell'attenzione di uno psichiatra, e come possano, in una vicenda che si squalifica da sola, con una leggerezza che rasenta l'irresponsabilità, mettere alla berlina le Forze armate, il loro prestigio, davanti al paese, ai propri alleati, al mondo tutto. (4-08511)

BINI E NOBERASCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato delle iniziative del provveditore agli studi di Savona il quale, evidentemente non avendo di meglio da fare, per la seconda volta in due anni ha emanato una circolare che vieta qualunque esperimento di educazione sessuale nelle scuole di quella provincia, suscitando le proteste d'una parte degli insegnanti e dei genitori degli alunni;

se non ritiene d'intervenire per garantire a Savona e nel resto d'Italia la libertà di prendere iniziative volte ad introdurre nella scuola elementi di informazione sui problemi della sessualità;

per sapere, dato che il provveditore agli studi di Savona ha dichiarato di non sapere che cosa sia il Movimento di cooperazione educativa, dal quale sono venute proteste contro la sua circolare, se non ritiene di colmare questa monumentale lacuna nella cultura di quel funzionario fornendogli qualche sommaria informazione sulla storia, gli obiettivi e i programmi del suddetto movimento. (4-08512)

BINI, CERAVOLO E GAMBOLATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato della situazione determinatasi all'istituto professionale di Stato « A. Odero » di Genova Sestri. In tale istituto funzionano tre quarte classi e una quinta serali a cui sono iscritti lavoratori studenti. Data la nota situazione per cui la sperimentazione del quarto e quinto anno di istituto professionale avviene in un numero limitato di casi, che non includono le classi di quel corso serale, i lavoratori studenti sono costretti a rinunciare al lavoro per frequentare il corso diurno o a frequentare il corso serale gestito dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica per poi presentarsi come privatisti a sostenere l'esame di maturità professionale.

Inoltre evitano gravi problemi per il personale non docente, in quanto l'istituto ha un organico largamente scoperto (15 persone anziché 33 come richiesto ai termini di legge);

per sapere come intende risolvere la situazione del personale non insegnante;

per sapere se ha intenzione di aumentare il numero delle classi sperimentali di istituto professionale e, in questo caso, di estendere la sperimentazione alle classi del corso serale dell'istituto « Odero ». (4-08513)

ALFANO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere — premesso che risultano annunciati e programmati, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali degli addetti agli impianti per la distribuzione dei carburanti, dei conducenti dei taxi e dei lavoratori dell'Azienda auto-filo-tranviaria, per questo volgente fine settimana, in concomitanza della importante partita di calcio, che si giocherà domenica a Napoli, scioperi convergenti, destinati a provocare la prolungata usura delle stazioni di servizio ed una grave paralisi di tutti i mezzi pubblici di trasporto — se non ritengano opportuno, necessario disporre, con la indispensabile tempestività che la situazione impone, una eccezionale e cautelare sospensione delle misure restrittive in atto come già praticato in occasione delle festività del Natale e Capodanno, ed una provvida permesso della circolazione delle auto private;

se non intendano, altresì, prevedere e disporre l'utilizzazione di un congruo contingente di automezzi delle Forze armate, quanto meno per la giornata di domenica, al fine di evitare ulteriori, più gravi ed intollerabili disagi alle popolazioni ed alle masse di tifosi di questa regione e di scongiurare, sopra tutto, l'insorgere di altri incresciosi e prevedibili incidenti, come già registrati in analoghe circostanze, che hanno provocato turbativa dell'ordine pubblico, reazioni di piazza e dolorosi episodi, con attentati alla pubblica incolumità. (4-08514)

ALFANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che l'ente radio-televisivo di Stato ha programmato, per le ore 20,30 della domenica sera, sul « video » nazionale, la proiezione dello sceneggiato a puntate *L'Edera*, di Grazia Deledda, 21,35 domenica sportiva, e quasi in contemporanea, per le ore 21, sul secondo canale, quella dello spettacolo televisivo, in più parti, *Concerto per Napoli*, presentato da Corrado;

se gli consta che il predetto ente, nonostante il disagio ed il disappunto manifestati

dalla maggioranza dei telespettatori, più che comprensibili per la difficoltà della scelta, insista in siffatta strana concomitanza di due programmi, che risultano di gradimento dell'utenza e di particolare interesse per quella dell'Italia meridionale e della Campania;

se gli risulta che persino gli organi di stampa, sensibili interpreti della pubblica opinione, hanno commentato negativamente della avventata programmazione, al punto da ipotizzare che la proiezione dello sceneggiato sia stata concepita « contro » la trasmissione dello spettacolo musicale, realizzato dopo le note controversie sindacali, ai danni della rassegna di vecchie e nuove canzoni napoletane;

se il Ministro, tanto premesso, non intenda intervenire presso la direzione dell'ente citato, onde disporre che le due trasmissioni vengano effettuate, quanto meno per domenica prossima, in orari diversi, e che altri inconvenienti del genere non abbiano a ripetersi per l'avvenire. (4-08515)

ROBERTI, CASSANO, PAZZAGLIA E TRANTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se è a conoscenza che:

1) la Cassa per il Mezzogiorno — pur non contestando il diritto degli interessati — ha finora omesso di corrispondere ad oltre 500 dipendenti assunti a contratto dal 1965 spettanze maturate nel periodo antecedente a tale data e durante il quale detti dipendenti hanno lavorato alle dipendenze della Cassa stessa senza regolare contratto;

2) oltre alle spettanze di cui al punto precedente — indennità di fine rapporto e compenso sostitutivo per ferie non godute — la Cassa è debitrice di assegni familiari nei confronti degli aventi diritto;

3) in relazione ai rapporti di lavoro di cui al punto 1) non ha ancora versato i contributi assicurativi all'INPS e all'ENPDEDP.

Per conoscere altresì se non ritiene opportuno intervenire affinché la Cassa per il Mezzogiorno provveda sollecitamente a regolarizzare la propria posizione in merito agli adempimenti suddetti. (4-08516)

FURIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato che la preside della scuola media del rione Chiazzava di Biella (Vercelli) ha disposto la chiu-

sura del corso di educazione sessuale già regolarmente autorizzato dal Ministero.

Tale decisione ha suscitato notevole scalpore e vivo rammarico in tutta la città poiché si muove in una direzione opposta a quella dell'ammodernamento e del rinnovamento della scuola e dei suoi programmi. La chiusura del corso, infatti, non sembra affatto imputabile — come in un primo tempo si è voluto far credere — alla scarsa preparazione degli insegnanti e neppure all'avversione che qualche genitore ha manifestato, ma è piuttosto una conseguenza della diversa mentalità che divide la preside dai professori impegnati in quella scuola. Ciò è stato dichiarato esplicitamente dagli stessi professori nel corso di un colloquio che hanno avuto con i giornalisti. Emblematico di questa mentalità appare per altro il fatto che la preside non ha voluto concedere i locali della scuola per l'incontro professori-giornalisti, cui la preside non ha partecipato, che si è poi svolto nella casa parrocchiale del rione.

In considerazione di quanto premesso, l'interrogante chiede inoltre di conoscere in quale modo il Ministro intende intervenire sia al fine di accertare i reali termini della situazione e le eventuali responsabilità e sia per adottare tutte le misure che si renderanno indispensabili per ristabilire un regolare svolgimento dei corsi e riportare nella scuola il necessario clima di serenità. (4-08517)

GARGANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza che l'INPS, negli aumenti di pensione conseguiti in seguito agli scatti di scala mobile, ha assorbito parte della quota di maggiorazione per carico di famiglia percepita dagli addetti ai pubblici servizi di trasporto in base al secondo comma dell'articolo 24 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

se tale assorbimento è da ritenersi legittimo ed in caso negativo che cosa si intende fare per ovviare ad eventuali illegalità.

(4-08518)

GARGANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione in cui si trovano le popolazioni di Montefiascone a causa della soppressione degli uffici finanziari che ritengono ingiusta perché:

1) il distretto di Montefiascone comprende dieci comuni con una popolazione

complessiva di 55 mila abitanti, mentre Acquapendente è costituito da cinque comuni con appena 12.000 abitanti;

2) la città di Montefiascone è ubicata al centro dell'alto Lazio, con un nodo stradale il più importante della zona, e i due uffici distrettuali attualmente esistenti e di Valentano e di Acquapendente distano mediamente 22 chilometri, per cui la permanenza dell'ufficio a Montefiascone potrebbe aggregare i due uffici sopraddetti;

3) Montefiascone è sede di pretura, di diocesi, di compagnia dei carabinieri;

4) Mantefiascone è sede zonale dell'INAM, dell'ENEL, della guardia di finanza;

5) Montefiascone è fornita di tre istituti di scuola media superiore, di due cliniche, di un ente ospedaliero efficiente e ottimamente attrezzato;

6) Montefiascone è un centro storico e culturale;

7) il distretto di Montefiascone ha un gettito fiscale di lire 1.000.000.000, pari al gettito dei due uffici di Valentano e Acquapendente uniti;

8) le popolazioni dell'alto Lazio (Valentano, Acquapendente) per ragioni di studio, o per motivi di giustizia e soprattutto per ragioni di salute e disbrigo di pratiche amministrative presso gli enti sopramenzionati sono già attualmente costrette a recarsi a Montefiascone;

e se a seguito delle suddette motivazioni non ritiene necessario ripristinare tali uffici a Montefiascone. (4-08519)

POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che l'Artigiancasce, contrariamente a quanto era solita fare nel passato, non ha recepito l'intera normativa che è stata oggetto di accordo nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari;

se sappia che la normativa del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro non recepita da parte del consiglio di amministrazione dell'Artigiancasce riguarda la limitazione dell'orario straordinario di lavoro (100 ore l'anno per ogni dipendente);

se non ritenga che la violazione di una prassi costante (quale quella della estensione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari ai dipendenti dell'Artigiancasce) costituisca un tentativo di disconoscere un diritto acquisito e se non reputi opportuno in-

tervenire nei confronti dell'Artigiancasce che con la pratica continua dello straordinario viola le norme di legge che vietano tassativamente la effettuazione dello straordinario, effettuazione che può essere, straordinariamente e per tempi limitati, concessa solo dalla apposita commissione provinciale;

inoltre, se e quali misure siano state adottate dall'Ispettorato del lavoro di Roma nei confronti dei trasgressori della legge sull'orario di lavoro. (4-08520)

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle poste e telecomunicazioni.* —

Per conoscere se risponda a verità che il giornalista della RAI-TV Francesco Mattioli sia stato virtualmente espulso dall'URSS in quanto non gradite le di lui trasmissioni in merito al dissenso sovietico. Il giornalista sarebbe stato arrestato sotto il pretesto della ubriachezza, sarebbe stato « consigliato » ad allontanarsi, sarebbe stato fermato e perquisito alla partenza.

Se veri i fatti non si comprende come i Ministri competenti non siano intervenuti per difendere la libertà di un cittadino italiano nella terra della libertà. (4-08521)

ASTOLFI MARUZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* —

Per conoscere i motivi per i quali ad oltre due anni dalla promulgazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla edilizia residenziale e pubblica e ad otto mesi dalla nomina dei membri eletti dal consiglio provinciale, codesto Ministero non ha ancora provveduto a designare il proprio rappresentante periferico presso l'Istituto autonomo case popolari di Rovigo.

L'interrogante fa presente che il ritardo nel completamento del consiglio dell'ente mentre ha reso impossibile il funzionamento del vecchio consiglio d'amministrazione scaduto, perché soppresso dalla legge, non ha permesso al nuovo consiglio di entrare in attività con grave ritardo nella elaborazione di piani di costruzione di alloggi popolari, in una provincia che ha estremo ed urgente bisogno di almeno 10.000 abitazioni per far fronte al minimo indispensabile per dare una casa decorosa ai lavoratori.

Inoltre ciò ha creato un considerevole disagio alle centinaia di famiglie che da anni hanno presentato domanda all'IACP per ottenere un appartamento. (4-08522)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per eliminare i pericoli che incombono nel tratto ponte Colombo del porto di Genova, che a causa di una quasi nulla segnaletica stradale, di illuminazione e di delimitazione del molo, hanno causato diverse vittime.

Il molo in questione, per il preponderante movimento passeggeri da e per la Sardegna, è di notevole importanza e a giudizio dell'interrogante una più attenta valutazione degli inconvenienti renderebbe più sicuro il sempre più intenso traffico veicolare in imbarco e sbarco dai traghetti. (4-08523)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi in base ai quali ai pensionati marittimi della previdenza marinara posteriori al 1965 non è stato corrisposto dal 1° gennaio 1974 l'aumento del 9,80 per cento previsto dall'articolo 15, comma settimo della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Precise norme prevedono infatti l'adeguamento annuale delle pensioni della Gestione marittimi mediante emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, applicando le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria nonché il coefficiente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.

La mancata corresponsione degli aumenti nei tempi stabiliti ha profondamente indignato i vecchi lavoratori del mare, non solo per le comprensibili difficoltà loro derivanti dal crescere del costo della vita — particolarmente acute per i percettori di bassi redditi — ma anche per la contemporanea, tempestiva e significativa applicazione, dal 1° gennaio 1974, delle disposizioni sulla riforma fiscale, con relativa trattenuta erariale sulle pensioni erogate.

Di conseguenza i pensionati marittimi invece di beneficiare dei miglioramenti previsti per legge hanno subito addirittura una decurtazione del loro trattamento rispetto al 1973.

Il ritardo inesplicabile nella pubblicazione del decreto ministeriale sugli aumenti della scala mobile si contrappone purtroppo al sollecito prelievo operato dal fisco, ciò che non accresce agli occhi della gente semplice ed

onesta la fiducia nelle istituzioni democratiche.

Per sapere quindi quali provvedimenti i dicasteri interessati intendono adottare perché gli adempimenti previsti dalla legge siano sollecitamente compiuti. (4-08524)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, di fronte alla reazione e allo scontento persistente tra gli abitanti e nelle amministrazioni dei comuni interessati che potrebbero sfociare in manifestazioni di protesta non auspicabili, non si intenda intervenire nel modo più opportuno ed efficace presso l'amministrazione della società Traforo Bargagli Ferriere della provincia di Genova onde ottenere un riesame dell'ingiustificato e comunque sproporzionato aumento della tariffa di pedaggio da lire 300 a lire 400.

Tale tariffa risulta la più alta tra le autostrade della regione e già le 300 lire erano considerate troppo onerose per i lavoratori della vallata.

L'interrogante fa presente che detto traforo collega Genova con una delle zone più depresse della Liguria e l'onere giornaliero di lire 1.600 (4 pedaggi) incide notevolmente sul bilancio familiare dei numerosi utenti che debbono recarsi a Genova per motivi di lavoro tanto da diventare... insostenibile.

L'interrogante chiede un intervento sollecito affinché la soddisfazione degli abitanti della vallata per la bella e attesa realizzazione non si muti in una amara delusione. (4-08525)

BARTOLINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi della decisione dell'ENEL di chiudere le cascate delle Marmore (Terni) nei giorni festivi.

In particolare si chiede di conoscere i motivi che sono alla base del comportamento dell'ENEL, il quale, scavalcando gli enti locali con i quali ha nel passato stipulato una convenzione che prevedeva l'apertura della cascata nei giorni festivi e nel pomeriggio di ogni sabato per l'intero periodo estivo, intende porre in essere un provvedimento che rappresenta un grave danno al turismo ed alla economia dell'Umbria; i vantaggi del tutto trascurabili che ne derivano per la produzione di energia elettrica, non giustificano in alcun modo la chiusura totale della cascata delle Marmore che rappresentando una delle più

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

importanti attrazioni turistiche nazionali costituisce un polo di attrazione per il turismo nazionale ed estero dal quale traggono alimento numerose attività economiche della zona.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti si intendono adottare da parte del Ministro interrogato per indurre l'ENEL a revocare il suaccennato provvedimento. (4-08526)

LA MARCA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che da oltre 2 anni le due autoambulanze in dotazione all'ospedale di zona di Mazzarino (Caltanissetta) sono ferme perché guaste;

2) quali sono i motivi che hanno impedito fino ad ora all'amministrazione del predetto ente ospedaliero di fare riparare le due autoambulanze in questione e ripristinare quindi un servizio indispensabile, non soltanto alla popolazione del comune sede dell'ospedale, ma anche a quella dei comuni vicini di Riesi e di Barrafranca i cui ammalati, in larga parte, affluiscono al predetto ospedale;

3) come tutto ciò si concilia con il fatto che l'amministrazione dell'ente ancora nel corso del 1973, cioè mentre il servizio di autoambulanze non funziona, ha proceduto alla assunzione di un altro autista e di un altro meccanico oltre a quelli già assunti in precedenza;

4) quali provvedimenti intende adottare perché presso l'ospedale di Mazzarino venga ripristinato il servizio di autoambulanze e cessi lo spettacolo indecoroso di vedere trasportare gli ammalati su autofurgoni o altri mezzi di fortuna, nell'interesse delle popolazioni di tre grossi centri dell'interno della Sicilia, dove le attrezzature sanitarie ed ospedaliere non sono certo adeguate ed efficienti. (4-08527)

LA MARCA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali;* — Per sapere:

1) se è a conoscenza della grave situazione in cui versano alcune piccole aziende di Gela (Meridionale-Plastica Gela-Plast) che lavorano i semilavorati del petrolio, le quali sono state costrette a porre sotto cassa integrazione la maggior parte degli operai dipendenti, perché l'Anic-Gela (Gruppo ENI) rifiuta di fornire le stesse dei necessari semilavorati (politene e prolipropilene);

2) come mai, per quanto riguarda le precedenti forniture di detti semilavorati alle

aziende di Gela e ad altre aziende siciliane, l'Anic ha imposto lo stesso prezzo praticato a Milano che è di gran lunga più elevato del prezzo dello stesso materiale importato dall'estero;

3) come tutto ciò si concilia con il ruolo propulsivo che l'ente di Stato dovrebbe assolvere relativamente allo sviluppo della piccola e media industria in una delle zone più depresse e scarsamente industrializzate del Mezzogiorno;

4) quali iniziative intende assumere per ovviare agli inconvenienti sopra lamentati e mettere quindi le piccole aziende in questione nelle condizioni di poter lavorare evitando ulteriori perdite di posti di lavoro in una provincia già fin troppo provata a tale proposito. (4-08528)

GRAMEGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i criteri di uniformità a cui i capi di istituto si devono attenere nella compilazione delle graduatorie in previsione di trasferimento di ufficio per sdoppiamento di sedi;

per sapere se i professori titolari di cattedre in organico si intendono inclusi nella stessa graduatoria dei professori assegnati invece in cattedre-orario, anche se la sede viene considerata, per questioni di natura amministrativa, sede di provvisoria titolarità. (4-08529)

VECCHIARELLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per cui la Cassa per il Mezzogiorno non ha dato ancora attuazione al programma di completamento nel settore turistico per la regione Molise, previsto in oltre tre miliardi, già approvato dal Comitato dei ministri e dal CIPE e ratificato con delibera del Consiglio regionale del Molise.

Per conoscere se risponde al vero che tale programma ed i relativi stanziamenti siano stati annullati e stornati per interventi in altre zone.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare gli stanziamenti assenti e per far dare immediato inizio alla istruttoria ed all'approvazione delle opere da completare e da iniziare, per le quali è già pronta o già è stata affidata la progettazione. (4-08530)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

D'AURIA E CONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risulta che nella città di Grumo Nevano (Napoli):

ben quattro classi della scuola elementare sita alla traversa Garibaldi, continuano a stare senza banchi e senza cattedra per cui la scolaresca continua ad essere suddivisa in altre classi, mentre i loro insegnanti rimangono inutilizzati;

ben 54 allievi della scuola media « Domenico Cirillo » nella succursale di piazza Capasso, non dispongono né di tavoli né di sedie per cui vengono sistematicamente distribuiti nelle varie altre classi;

nella nuovissima sede dell'anzidetta scuola media, munita di impianto di televisione a circuito interno, l'impianto di riscaldamento non funziona per cui ragazzi e ragazze sono costretti a soffrire terribilmente il freddo, insieme con il corpo insegnante, a ragione anche del fatto che si tratta di immobile appena costruito e per niente stagionato;

per sapere, inoltre, se e come intende intervenire affinché abbia a cessare la deprecabile situazione, siano accertate le responsabilità del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento e perché sia messo sollecitamente in condizione di funzionare.

(4-08531)

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se non ritengano d'intervenire affinché, con particolare impegno si agisca per individuare non solo i delinquenti che hanno percosso e minacciato liberi professionisti di Casoria (Napoli) affinché non esercitassero la loro attività professionale sul posto, ma anche i mandanti per conto dei quali essi hanno agito.

Si ricorda, a tal proposito, che l'odontotecnico Carmine Guidetti, con laboratorio ad Arzano ed a Casoria, ha subito una vera e propria aggressione sulla strada provinciale Casoria-Arzano, nella mattinata di mercoledì 23 gennaio 1974, da parte di quattro teppisti che lo hanno anche minacciato con pistola affinché desistesse dall'esercitare la sua attività a Casoria e ad Arzano e che il ginecologo Ettore Nappi ha subito identica aggressione e per gli stessi motivi, alla fine del mese di novembre 1973 e, successivamente, in pieno centro cittadino, a Casoria, mentre si trovava in macchina, insieme alla moglie, veniva fatto segno a ben cinque colpi di pistola, chiaro attentato di carattere mafioso.

(4-08532)

SPERANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per il quale dopo il contributo relativo al quadri-mestre marzo-giugno 1973 non è più pervenuto alcun contributo a moltissime scuole elementari parificate della provincia di Pistoia, con la conseguenza che la più parte di tali scuole si trova in una gravissima crisi finanziaria con il pericolo di chiusura per impossibilità oggettiva di far fronte agli oneri correnti.

Si fa presente che in provincia di Pistoia e in particolare nella città le scuole parificate adempiono ad una essenziale funzione pubblica costituendo la necessaria integrazione della scuola di Stato, come possono testimoniare centinaia e centinaia di genitori e soprattutto le madri lavoratrici che attraverso i servizi di molte scuole parificate (refezione, dopo scuola, accompagnamento dei ragazzi, attività ricreative) sono in grado di continuare la loro attività senza eccessivi disagi.

Per sapere altresì, qualora nel ritardo per la emissione dei mandati relativi ai predetti contributi si ravvisasse negligenza o volontà di boicottaggio se si intende imporre una inchiesta per accertare eventuali irregolarità od omissioni di atti d'ufficio. (4-08533)

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che in base all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stata prevista la corresponsione in favore degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia di una « adeguata gratifica » per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non godute e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere;

tenuto conto che nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia i maggiori oneri derivanti dalla citata legge sono stati conglobati nello stanziamento di cui al capitolo 1146 senza ulteriori specificazioni —

quale è stato nel decorso esercizio finanziario l'ammontare della spesa per le predette gratifiche ed in base a quali criteri quantitativi siano state erogate per ogni giorno di riposo settimanale non goduto, per ogni giorno di ferie annuali non usufruite, per ogni ora di servizio effettuata oltre le otto ore giornaliere ed in quale proporzione in relazione ai gradi dei componenti il corpo degli agenti di custodia;

per conoscere altresì se questo delicato aspetto del trattamento economico del perso-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

nale del Corpo degli agenti di custodia sia stato regolamentato da norme interne portate a conoscenza dei singoli interessati. (4-08534)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri dei tra sporti e aviazione civile e della difesa.* — Per conoscere se corrisponde a verità che, in occasione dei raduni nazionali, agli iscritti delle associazioni d'arma ed ai loro familiari non verrebbero più accordate le consuete agevolazioni ferroviarie che, sinora, sono consistite nella concessione della tariffa n. 5 (riduzione del 40 per cento) per gli iscritti e della tariffa n. 4 (riduzione del 20 per cento) per i familiari conviventi a carico, con l'esclusione del rilascio del biglietto a corsa semplice;

per sapere se non si ritenga doveroso chiarire quanto prima questa incertezza in modo da consentire alle rispettive associazioni d'arma di predisporre l'organizzazione dei raduni nazionali secondo la consuetudine, evitando non aggravii agli iscritti che, certamente, manifesterebbero il loro disappunto sia nella convinzione che il maggior onere, solo a loro imposto, non sanerebbe il disavanzo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, sia nel dubbio che un provvedimento del genere potrebbe venir inteso come condizionamento di questi incontri annuali di vecchi commilitoni proprio perché hanno un loro rilievo ed una specifica validità morale.

(4-08535)

VAGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere la vertenza sorta presso la società Dubien di Milano e Solaro e se ha considerato opportunamente il fatto che 178 lavoratori su un totale di 280 dipendenti della sopradetta società con capitale svizzero sono stati soggetti a licenziamento. Risulta all'interrogante che di fronte alla totale indisponibilità della direzione a ricercare una soluzione meno drastica, le assemblee di fabbrica, riunite unitamente, sono state costrette a rispondere, unanimemente, con l'occupazione delle due fabbriche, quale unica prospettiva indifesa del posto di lavoro.

L'interrogante chiede quindi ogni possibile azione atta a portare a positiva soluzione la denunciata vertenza.

(4-08536)

DI MARINO E CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato della situazione in cui trovasi la scuola media « Cat-

taneo » di Roma, che in mancanza di propri idonei locali è ospitata nell'edificio delle scuole elementari di Testaccio per una parte e per un'altra in un edificio costruito per ospitare la scuola materna, con conseguente gravissimo disagio per gli alunni delle medie, costretti a doppi turni, per la scuola elementare e per la scuola materna che addirittura non può entrare in funzione.

I lavori per dotare la scuola media di un adeguato edificio, iniziati circa tre anni or sono, furono sospesi essendosi rilevata necessaria una variante al progetto e non sono stati finora ripresi, nonostante la proteste degli abitanti del quartiere Testaccio.

Per sapere, infine, quali urgenti misure si intendono prendere per la immediata ripresa dei lavori.

(4-08537)

BUZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se vi siano forme privilegiate di incentivazione o di sostegno economico per la produzione di pellicole cinematografiche rivolte ai giovani a scopo di spettacolo e quali somme siano state erogate a questo fine nel corso dell'esercizio 1973, e, infine, quali siano i film che ne hanno beneficiato.

(4-08538)

CASSANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi del ritardo ed i tempi previsti per la definizione della pensione e la liquidazione totale della buonuscita all'operaio permanente di seconda categoria Panaro Pietro classe 1921 abitante a Monopoli (Bari) via S. Anna-INA Casa Pal. A int. 2 per il quale con protocollo n. 213 amm. del 17 febbraio 1971 il quarto Deposito carburanti di G. C. - Amministrazione trasmise al Ministero difesa i documenti richiesti con fono 122142 del 12 febbraio 1971 e lo stesso Ministero-Difensioni Divisione 13° Sezione 3 con protocollo 11133 chiese alla Difeoperai III Reparto - V Divisione Roma copia del foglio matricolare civile aggiornato.

Le condizioni economiche del lavoratore non consentono ulteriori lunghe attese.

(4-08539)

CASSANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di reversibilità a favore della vedova Focarazzo Teresa in Vendola nata a Palo del Colle il 21 gennaio 1899 ed ivi residente in Corso Garibaldi 6.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

Il pensionato Vendola Luigi classe 1897, titolare del libretto n. 16050/ET, è deceduto il 20 novembre 1972.

La vedova è in attesa da oltre un anno e le sue condizioni economiche non consentono ulteriore dilazione di tempo. (4-08540)

BORROMEO D'ADDA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde a verità che a Milano, il giorno 23 gennaio 1974 verso le ore 11, in una stanza della Casa dello studente è stato sequestrato e « processato » da elementi del Movimento studentesco lo studente d'ingegneria Antonio Dioli, Segretario provinciale del MSI-destra nazionale della federazione di Sondrio;

se sia a conoscenza che questo *comando* del movimento studentesco è penetrato nella Casa dello studente, dove il Dioli si era recato a studiare con un collega e che dopo la celebrazione del « processo popolare » ha inferito con un pesante pestaggio approfittando oltre che della propria forza numerica anche delle congenite menomazioni fisiche del Dioli;

se il Governo intenda prendere drastiche e definitive misure per far cessare una simile caccia all'uomo e tutelare gli elementari diritti sanciti nella Costituzione, al fine di evitare quelle legittime reazioni, che la compiacente stampa e la RAI-TV strumentalizzano con lo scopo di accreditare la violenza a danno di quegli studenti che di fronte al teppismo favorito dal Governo ricorrono al diritto dell'autodifesa. (4-08541)

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere:

se sia a loro conoscenza che recentemente l'ufficio del registro di Gorizia è stato trasferito alla periferia della città e comunque ad alcuni chilometri di distanza dal tribunale con gravi disagi e intralci per l'attività giudiziaria; che tale trasferimento è avvenuto in contrasto con il parere motivato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, appoggiato dal Ministero di grazia e giustizia, e senza tener conto della richiesta subordinata dallo stesso ordine che aveva sollecitato la permanenza nella sede del tribunale di un ufficio staccato per gli atti giudiziari;

se risponde a verità che la pigione per la sede dell'ufficio del registro ammonta in lire 1.000.000 mensile ed, in caso affermativo,

come si ritenga che possa conciliarsi tale ingente spesa con lo stato di abbandono dello edificio del tribunale per le cui indispensabili riparazioni manca ogni stanziamento e con il fatto che i locali occupati precedentemente dallo stesso ufficio del registro erano ampi e funzionali e comunque collocati nel centro della città;

infine, quali adeguati provvedimenti si intendono prendere. (4-08542)

BIANCHI FORTUNATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in quale misura e con quali criteri è stata o sarà stabilita per gli ispettori del lavoro l'indennità di rischio prevista dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e da determinare con decreto entro il 25 febbraio 1974.

È noto infatti che gli ispettori del lavoro devono vigilare sulla esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro subordinato, ovunque esso sia prestato, sia sotto il profilo assicurativo-previdenziale, sia sotto il profilo igienico e della sicurezza. In tale funzione gli ispettori del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria, esposti quindi a tutti i rischi derivanti da tale tipo di attività. Tali rischi possono derivare, solo per citarne alcuni, dagli spostamenti effettuati a qualunque ora del giorno e della notte e con qualunque mezzo, da situazioni di pericolo esistenti nell'ambito di aziende e cantieri di ogni specie, dal fatto che, il più delle volte, gli ispettori del lavoro devono operare da soli, per carenza del personale, in situazioni difficili, quale l'esercizio di azioni di repressione nei confronti di una schiera agguerrita di soggetti non sempre ben disposti. Ciò particolarmente in quelle situazioni di più evidente sfruttamento della manodopera (caporalato, cottimismo, ecc.), nelle quali agiscono individui privi di scrupoli, ben decisi a difendere i loro interessi, anche a costo di gravi danni all'integrità fisica del lavoratore.

Si ricorda infine, a sostegno di quanto sopra esposto, che il Parlamento aveva già nel lontano 1961 con legge n. 628 del 22 luglio, previsto per gli ispettori del lavoro l'indennità di vigilanza.

Tale indennità venne purtroppo parzialmente assorbita nel 1963 in occasione del riassetto del personale civile dello Stato e totalmente annullata dalla citata legge n. 734 del 1973.

Pertanto allo stato attuale, questi benemeriti funzionari sono privi di una qualsiasi indennità che possa, in qualche modo, compensarli dei continui rischi cui sono esposti. (4-08543)

MIROGLIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali sono le reali difficoltà che si frappongono alla istituzione nella città di Asti di un altro ufficio postale da tempo richiesto e sollecitato dal comune interessato che da tempo ha pure messo a disposizione i locali.

L'aumento della popolazione da 30 a 80.000 abitanti in questo dopoguerra sembra all'interrogante più che sufficiente da sola a dimostrare la necessità di detto servizio. (4-08544)

MIROGLIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga indispensabile e di somma urgenza dare attuazione alla volontà del legislatore, orientata verso la tutela della famiglia dell'iscritto alla leva per evitare il ripetersi di casi come quelli in cui i giovani coniugati con prole vengono avviati a compiere il servizio militare anche se il Consiglio di Stato poi successivamente riafferma l'illegittimità dei criteri di valutazione adottati dagli organi competenti del Dicastero della difesa. (4-08545)

VETRANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende intervenire presso la Direzione generale dell'INAM affinché vengano rimosse le cause che determinano il disagio in cui è costretto a lavorare il personale della sezione territoriale di Atripalda in provincia di Avellino.

Trattasi, come viene denunciato dalle organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL, CISL e UIL, di locali insufficienti, inadeguati, insalubri ed infestati dai topi che costituiscono un pericolo costante ed immediato per la salute fisica del personale e dei lavoratori. (4-08546)

FUSARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'atteggiamento assunto dall'INAM di Belluno, il quale ha presentato e continua a presentare al Tribunale amministrativo regionale del Veneto ricorso contro l'attribuzione all'Istituto delle spedalità per ricovero vo-

lontario in ospedali neuropsichiatrici decisa dal Presidente della giunta regionale con proprio decreto in assoluta armonia con i consolidati indirizzi del Consiglio di Stato e delle autorità giudiziarie ordinarie.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per ovviare agli inconvenienti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431 il quale dispone che l'ammissione in ospedali neuropsichiatrici possa avvenire su richiesta del malato, senza indicare quale ente debba assumere la relativa spedalità, se cioè gli enti locali, o gli enti mutualistici.

Di fatto gli enti mutualistici affermano che l'onere spetta alle amministrazioni provinciali, mentre queste ultime sostengono che soltanto i ricoveri per pericolosità sociale sono di loro competenza, creando, detta situazione, un gravissimo disagio per le amministrazioni ospedaliere le quali, costrette a ricoverare gli ammalati, non ricevono i dovuti pagamenti. (4-08547)

POLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui Governo e sindacati avrebbero iniziato e approfondito una serie di contatti, anche a livello tecnico, sulla riforma del parastato senza aver sentito tutti gli enti interessati;

e per sapere se non ritiene nel caso in cui questi contatti non ci siano effettivamente stati, di dover ovviare a questa grave lacuna — che fra l'altro è motivo di incertezza e di confusione — prendendo l'iniziativa di sollecitare la collaborazione degli enti anzidetti e ciò anche per salvaguardare quei valori partecipativi che sono alla base di tutte le riforme democratiche. (4-08548)

SEDATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il comune di Sesto Campano (Isernia) è stato incluso nell'elenco di quelli nei quali si applicano le norme a favore delle zone terremotate, giusta proposta dell'Ufficio del genio civile di Isernia e tenuto conto degli impegni assunti dal Governo anche in sede parlamentare. (4-08549)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che nei due uffici di recapito di Palermo, da qualche tempo, regna una grave confusione a causa dello straordi-

nario carico di posta giacente, provocando precise denunce sulla stampa da parte del SILP-Cisl e da parte della cittadinanza;

2) se non ritenga necessario disporre l'immediata revisione degli assegni del servizio recapito corrispondenze, assegno bloccato al 1964 nonostante l'enorme espansione edilizia della città, e la nascita dei nuovi quartieri quali lo « Zen », « Borgo Nuovo », « Fondo Nuovo », « Fondo Patti » e « Villagrazia »;

3) se non ritenga urgente unificare gli attuali due diversi sistemi di recapito postale per la stessa città, oggi realizzati attraverso i separati uffici di corrispondenza e pacchi e arrivi e distribuzione, e organizzati come se detti uffici dipendessero da due diverse amministrazioni e non dall'unica poste e telecomunicazioni.

La duplicità del sistema mentre ha determinato sperequazioni economiche e a volte eccessivo carico di lavoro fra gli operatori applicati a detti uffici, ha procurato ritardi nel recapito e servizi non uniformi per l'utenza cittadina che è unica ed ha diritto a servizi efficienti e non difformi da un quartiere all'altro;

4) quali provvedimenti intenda adottare affinché la locale dirigenza elimini tali gravi inconvenienti per il personale e il servizio postale della città di Palermo. (4-08550)

AIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione ed al Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni.* — Per conoscere se è loro nota la situazione venutasi a determinare negli uffici degli ispettorati regionale, ripartimentali e distrettuali delle foreste della Regione Abruzzo a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, sulle « Norme per lo statuto del personale ».

Infatti gli ispettori forestali in servizio nei detti uffici ed in particolare i capi dei medesimi, tutti esclusi dai ruoli della dirigenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in virtù dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, non trasferiti alla Regione, si trovano a percepire emolumenti di gran lunga inferiori, talora del 100 per cento, a quelli che vengono corrisposti dalla Regione Abruzzo al personale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed operaia, in servizio negli stessi uffici ed alle loro dipendenze, determinando una inconcepibile ed avvilente sperequazione. A miglior chiari-

mento si precisa che il funzionario responsabile di un ispettorato ripartimentale delle foreste (ex gradi 6° o 7°) viene retribuito con uno stipendio annuo lordo pari od inferiore a quello di un « commesso » dell'organico regionale (operaio) avente la stessa anzianità di servizio. Ove poi tale confronto venga fatto con i « funzionari » od i « responsabili di settore » regionali (laureati), quali gli ispettori agrari e gli ingegneri del genio civile, il divario raggiunge limiti fino a tre volte lo stipendio dell'ispettore forestale.

Di conseguenza si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare, con l'urgenza che il caso richiede, per eliminare tale assurda ed inconcepibile disparità che non può non avere conseguenze negative sul regolare funzionamento degli ispettorati forestali, tenuto conto che analoghe situazioni si sono e verranno a determinarsi anche nelle altre regioni. (4-08551)

GUNNELLA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se in relazione al prevedibile aumento dei prodotti petroliferi a causa della mutata situazione internazionale, non vogliono assimilare, ai fini del prezzo, da uniformare per entrambi i prodotti, il gasolio piccola marina con l'olio combustibile ad uso industriale dato che l'attività peschereccia, consumatrice del gasolio sopradetto, è una vera e propria attività industriale produttrice di beni che contribuiscono in modo determinante alla modificazione dell'offerta alimentare per una dieta differente dei cittadini italiani. (4-08552)

NICOSIA, CERULLO, GRILLI e TORTORELLA GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza: che in molti istituti statali - anticipando le norme sulla gestione collegiale della scuola che dovrebbero essere comprese nei decreti delegati concernenti lo stato giuridico degli insegnanti - vengono indette ed attuate da parte di gruppi di studenti delle « votazioni sperimentali » per la elezione dei consigli di istituto;

che in queste assemblee, *ante litteram*, i promotori impediscono, anche con la intimidazione e la violenza, la presenza e la partecipazione di studenti, professori e genitori che non siano di stretta osservanza progressista e nella propaganda delle liste come nel commento dei risultati screditano

e denigrano gli insegnanti ed i professori loro non congeniali;

per sapere inoltre se non ritenga che i presidi — con la loro acquiescenza nel concedere l'uso di aule ed ambienti scolastici ad una sola e ben delimitata parte politica — vengano meno alle direttive impartite in merito dal Ministero della pubblica istruzione in quanto il pretesto delle votazioni sperimentali è tanto trasparente da escludere una qualsiasi sorpresa alla buona fede di chicchessia, tanto più che le norme di legge in merito alla elezione dei consigli di istituto devono ancora venir emanate;

per sapere infine se il Ministro non ritenga — di fronte ad una situazione che progressivamente e sempre più incisivamente sta politicizzando la scuola a senso unico attraverso una serie di episodi che nella loro continuità e reiterazione non fanno neanche più notizia persino sulla stampa di provincia — di

dover assumere decisa posizione e tutelare concretamente la libertà di studio degli allievi e di insegnamento dei docenti, sostenendo — e non abbandonando a se stessi — i provveditori agli studi, i presidi, i professori e quanti avendo la condotta della scuola si trovano quotidianamente a dover subire l'iniziativa prevaricatrice di una limitata minoranza di studenti, perché con fermezza, continuità e precisione procedano al condizionamento di questo fenomeno sapendo ed essendo certi di poter contare i professori sull'appoggio dei presidi, i presidi su quello dei provveditori, i provveditori sugli ispettori del Ministero e tutti sull'appoggio pieno ed indiscusso e lineare del Ministro della pubblica istruzione cui ci sembra che la Costituzione imponga di disporre e di provvedere affinché la scuola non solo « sia aperta a tutti » ma anche e soprattutto che ne sia « libero l'insegnamento ». (4-08553)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere in quale modo e quando intenda adempiere l'impegno assunto dinanzi alla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1973 accettando un ordine del giorno che impegna il Governo a presentare sollecitamente una disciplina dei rapporti di vendita di erbe affitto a scopo di pascolo di durata pluriennale annuale ed inferiore ad un anno ed i contratti di soccida, salvaguardando le consuetudini locali.

« Per conoscere in particolare se ritenga che possa essere adottata tale disciplina con atti del Governo o se intenda invece assumere iniziative legislative, se il Governo condivide l'impegno assunto dal Ministro e se non ritenga che l'iniziativa legislativa comporterà la continuazione del regime vigente di cui alla nota legge De Marzi-Cipolla per un ulteriore lungo periodo.

(3-02079)

« PAZZAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se è vero che si intende nominare presidente dell'Alfa Romeo un funzionario dell'IRI che ha già svolto importanti mansioni in altri settori dell'ente di gestione, e che per tali attività ha già percepito una notevole liquidazione.

« L'interrogante, anche in relazione al caso verificatosi all'ISVEIMER di Napoli, dove il direttore generale viene prima liquidato e poi riassunto con incarichi analoghi, episodio che ha suscitato la protesta della stampa e dei sindacati e per cui sono in corso accertamenti ministeriali, chiede di sapere se non sia il caso di evitare nelle aziende pubbliche o a partecipazione statale il ripetersi di situazioni scandalose come quelle che vedono alti funzionari riutilizzati dopo la liquidazione ai vertici di aziende pubbliche con notevoli stipendi aggiuntivi.

(3-02080)

« CALDORO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga al più presto necessario addivenire ad un cambiamento dell'orario

così detto "dell'austerità" per i pubblici servizi, volto a permettere da un lato ai turisti stranieri di avere anche in Italia possibilità di legittimo svago e di spesa e dall'altro ad aziende piccole di pubblico divertimento la possibilità di vita per un numero non indifferente di addetti, e se non ritiene opportuno la chiusura invece di tutti i locali pseudo-clubs privati che hanno mantenuto falsamente i loro privilegi di ritrovo per la delinquenza ed il vizio, tenuto conto del fatto che il risparmio di energia elettrica non si è verificato con la chiusura anticipata dei locali di pubblico spettacolo.

(3-02081)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere i motivi che ostano alla applicazione integrale degli articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 in ordine alla concessione di benefici relativi alla maggiore anzianità di 10 anni da valere ai fini dell'anzianità di servizio utile alla pensione, nonché alla attribuzione degli aumenti periodici e della liquidazione della indennità spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro in favore dei dipendenti comunali addetti alle abolite imposte di consumo da parte dell'INADEL e Cassa previdenza pensioni enti locali e come spiegano che invece i dipendenti comunali (ex privati) addetti alle stesse imposte di consumo regolati dall'ex decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135 abbiano potuto godere i predetti benefici sin dal mese di giugno 1973, da parte dell'INPS e INA;

per conoscere quali disposizioni intendono impartire perché sia evitata questa ingiustificata disparità di trattamento a danno di una categoria di dipendenti che hanno tra l'altro prodotto istanza di anticipata collocazione in quiescenza ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

(3-02082) « MENICACCI, GUARRA, PALUMBO, ALFANO, DI NARDO, PIROLO, CHIACCHIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli affari esteri e delle poste e telecomuni-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

cazioni, per sapere se sono a conoscenza che tra gli sconcertanti episodi di intollerabile atteggiamento — almeno da parte di chi tutela doverosamente la dignità dei connazionali e i diritti della libertà d'informazione — contro giornalisti italiani, va annoverato quello dell'espulsione dalla Russia sovietica del corrispondente da Mosca della RAI-TV, Francesco Mattioli.

« Si tratta di un episodio che stranamente la stampa italiana non ha rilevato pur essendo grave almeno quanto analoghi episodi che nei giorni scorsi hanno trovato larga eco sui giornali.

« In sostanza il giornalista Francesco Mattioli, corrispondente RAI-TV da Mosca, è stato " costretto " a lasciare la sua sede ed ora è in attesa di una nuova destinazione. La sua colpa è stata quella di essersi interessato al dissenso sovietico ed il Cremlino non l'ha sopportato. Il Mattioli è stato fatto segno a vere e proprie volgari persecuzioni fino al punto da essere arrestato, nonostante fosse sobrio, per ubriachezza ! La verità è che aveva intervistato Sakharov ! Da quel momento, la situazione del giornalista è divenuta insostenibile, per cui è stato " consigliato " a lasciare velocemente Mosca: alla sua partenza veniva nuovamente " fermato " e perquisito poiché i sovietici erano convinti avesse con sé le bobine con la registrazione dell'intervista a Sakharov. Nel contempo, pare che la TV sia stata diffidata a rendere noto l'episodio altrimenti nessun giornalista radiotelevisivo avrebbe più messo piede in Russia.

« Ora la TV manderà a " lavorare " a Mosca un altro corrispondente, ma rimane l'incredibile episodio che ha costretto un bravo giornalista (era nell'URSS dal novembre 1972) a subire le pretese dei sovietici.

L'interrogante chiede, inoltre, quali passi sono stati fatti per via diplomatica al fine di respingere ogni intrusione sovietica sull'esercizio della libera informazione da parte dei giornalisti accreditati.

(3-02083)

« BAGHINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per riportare l'ordine e la tranquillità sociali — soprattutto nell'Italia settentrionale — in relazione alla criminale attività delle " brigate rosse " protagoniste ultimamente del gravissimo fatto di violenza di cui è stato vittima

il dottor Butti, direttore del personale presso la Pirelli spa.

(3-02084) « TASSI, PETRONIO, BORROMEO D'ADDA, ROMEO, SERVELLO, TREMAGLIA, GALASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere, in relazione alle ultime rapine commesse in pieno giorno in vie centrali il 24 gennaio 1974 a Roma, se non ritenga veramente allarmante il dilagare della criminalità nella città di Roma dove avvengono quotidianamente gravissimi episodi di delinquenza organizzata;

per conoscere inoltre se sia a conoscenza del grave stato di preoccupazione dei cittadini per la loro incolumità fisica e per i loro beni assolutamente indifesi, stante anche l'ineadeguatezza dei mezzi messi a disposizione della polizia e dei carabinieri.

(3-02085)

« MARCHIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, sui gravissimi atti di violenza commessi nella giornata di sabato 19 gennaio 1974 a Catania da squadre fasciste organizzate dal MSI-destra nazionale. Durante tutta la giornata tali violenze si sono ripetute culminando addirittura nel lancio di bombe contro la sede del PCI e nell'uso di corpi contundenti contro studenti democratici che rifiutavano ogni partecipazione alla manifestazione fascista;

per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare contro simili dimostrazioni di autentica delinquenza comune che turbano la vita di una città laboriosa che rifiuta con sdegno il ripetersi costante del teppismo fascista.

(3-02086)

« FAGONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere con quali criteri il suo Ministero, prima di procedere all'organico riparto dei 2.500 posti di professore universitario di ruolo, istituiti per il 1973-74 con il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge in data 30 novembre 1973, ne ha separatamente assegnato una piccola quota con una distribuzione che, isolata dal quadro complessivo, non può evidentemente rispondere ai principi oggettivi tassativamente dettati dall'articolo 1, terzo capoverso del citato decreto.

(3-02087)

« MASULLO ».